



**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**Cattedra di Metodologia della Scienza Giuridica**

**Il dibattito sulla responsabilità d'impresa: ascesa,  
crisi, nuovi sviluppi**

**RELATORE**

Chiar.mo Prof  
**Antonio Punzi**

**CANDIDATO**

**Guglielmo Costante Salerno**  
Matr.114113

**CORRELATORE**

Chiar.ma Prof.ssa  
**Barbara de Donno**

**ANNO ACCADEMICO 2018-2019**

# **Il dibattito sulla responsabilità d'impresa: ascesa, crisi, nuovi sviluppi**

## **Sommario**

<i>Introduzione</i> .....	5
<i>Capitolo I</i> .....	9
<i>Analisi Storica</i> .....	9
<b>1 Nascita del dibattito ed evoluzione delle teorie sulla nozione di responsabilità sociale d'impresa</b> .....	9
<b>1.1 Teoria degli shareholders</b> .....	10
<b>1.2 Teoria della corporate social responsiveness</b> .....	11
<b>1.3 Teoria degli stakeholders</b> .....	15
<b>1.4 Teoria dell'accountability</b> .....	23
<b>1.5 Superamento della distinzione profit/non profit</b> .....	26
<b>2 Evoluzione del dibattito in materia di responsabilità sociale d'impresa presso le istituzioni internazionali</b> .....	28
<b>2.1 La RSI nell'ambito comunitario dal 2000 in poi</b> .....	28
<b>2.2 L'approccio degli Stati alla RSI dal 2001 in poi</b> .....	32
<b>2.3 Gli standard internazionali in materia di RSI</b> .....	37
<b>3 La responsabilità sociale d'impresa in Italia</b> .....	43
<b>3.1 Le politiche sociali in Italia, la dimensione nazionale: Il progetto CSR-SC</b> .....	43
<b>3.2 Le politiche sociali in Italia, la dimensione regionale e locale</b> .....	48

<b>3.3 La responsabilità sociale d'impresa nel dibattito italiano</b> .....	53
<i>Capitolo II</i> .....	58
<i>I presupposti filosofici della responsabilità sociale d'impresa e la sua declinazione secondo la teoria della felicità</i> .....	58
<b>1 Introduzione</b> .....	58
<b>2 Contrasto tra autonomia privata e regolamentazione</b> .....	59
<b>3 La responsabilità sociale d'impresa nella teoria economica della felicità</b> .....	79
<b>3.1 Il consumatore responsabile in un mondo sempre più globalizzato</b> .....	86
<b>3.2 La finanza etica</b> .....	92
<i>Capitolo III</i> .....	97
<i>La responsabilità sociale d'impresa nel sistema internazionale di tutela dei diritti umani</i> .....	97
<b>1 Fonti internazionali in materia di responsabilità sociale d'impresa</b> .....	97
<b>1.1 Excursus storico</b> .....	97
<b>1.2 Dichiarazione tripartita ILO su imprese multinazionali e politica sociale</b> .....	99
<b>1.3 Global Compact</b> .....	104
<b>1.4 Framework di Ruggie</b> .....	112
<b>2. I principi guida ONU su imprese e diritti umani del 2011</b> .....	118
<b>2.1 Il Primo Pilastro (“the State duty to protect”)</b> .....	120
<b>2.2 Il Secondo Pilastro (“the Corporate Responsibility to respect”)</b> .....	130
<b>2.3 Il Terzo Pilastro (“the Access to remedy”)</b> .....	135
<b>2.4 Conclusioni</b> .....	140
<i>Conclusione</i> .....	142

<i>Bibliografia</i> .....	144
<i>Sitografia</i> .....	152
<i>Registro delle norme</i> .....	154

## Introduzione

Il profitto è storicamente l'obiettivo principale dell'impresa.

Friedman, uno dei principali esponenti della teoria neoclassica, infatti ci dice che: “*The business of business is business*”.

Partendo da questa visione chiaramente incentrata sul profitto, e quindi sugli interessi degli *shareholder*, scopriamo che, con il passare degli anni, altri operatori hanno conquistato un ruolo fondamentale nella definizione dell'indirizzo dell'attività delle singole imprese. Questi soggetti, chiamati *stakeholders*, rappresentano l'insieme di tutti coloro che pur non trovandosi nel ruolo di soci sono portatori di interesse. Infine, la visione dell'impresa e della sua attività ha dovuto per forza di cose scontrarsi da una parte con il ruolo sempre maggiore che stava rivestendo l'etica nell'attività economica, dall'altra con la maggiore attenzione, da parte anche delle istituzioni, agli effetti dell'attività economica sulla società.

Nasce da questi presupposti il dibattito sulla Responsabilità sociale d'impresa (RSI).

Storicamente questo dibattito ha mosso i suoi passi a partire dalla prima metà del '900 fino ad arrivare ai giorni nostri.

In questo lungo percorso di analisi abbiamo visto susseguirsi inizialmente un periodo florido, che ha addirittura portato la stessa Unione Europea a pubblicare nel 2001 il “Libro Verde”<sup>1</sup> sulla RSI, poi un momento di ristagno e infine negli ultimi anni una ripresa del dibattito.

---

<sup>1</sup> Commissione Europea 18/7/2001. “*Libro Verde: Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*”

I presupposti di questa rinnovata attenzione al tema fondano le proprie radici nella crisi economico-finanziaria del 2008 e specialmente in seguito ad alcuni episodi specifici.<sup>2</sup> Uno di questi è il caso Enron, una multinazionale statunitense dell'energia, fallita nel 2001 dopo la scoperta di una truffa contabile, che pubblicava apprezzati bilanci sociali e ambientali.<sup>3</sup> O anche il caso British Petroleum, il colosso petrolifero che, nei bilanci di sostenibilità, dichiarava il proprio impegno nella salvaguardia dell'ambiente e che nel 2014 è stato condannato in relazione al più grave disastro petrolifero della storia. Nell'aprile 2010, infatti, a causa dell'esplosione della piattaforma di trivellazione Deepwater Horizon, furono riversati nel Golfo del Messico circa 800 milioni di litri di petrolio. A seguito della condanna emanata dal Tribunale federale americano, BP ha dichiarato la propria disponibilità a versare una somma di 18,7 miliardi di dollari. Nel corso dell'inchiesta era emerso, tra l'altro, come la strategia di riduzione dei costi avesse avuto un serio impatto sui sistemi di sicurezza della piattaforma. Lo stesso recente scandalo Volkswagen – la casa automobilistica tedesca utilizzava un software al fine di alterare i dati relativi alle emissioni nocive per l'ambiente prodotte dai veicoli a gasolio – ha colpito un'azienda che aveva sempre ottenuto valutazioni altissime da parte delle agenzie di rating specializzate nel

---

<sup>2</sup> A. Punzi, in *“Diritto certezza sicurezza”*, 2017 pp.367

<sup>3</sup> A. Di Miceli da Silveira, *“The Enron Scandal a Decade Later: Lesson Learned?”*, pp. 315-347. Cfr. anche M. Valsania, *“La madre di tutte le truffe contabili: lo scandalo Enron 12 anni dopo”*, in *“Il Sole24ore”*, 2013; Y. Li, *“The Case Analysis of the Scandal of Enron”*, in *“International Journal of Business and Management”* 2010 pp. 37-41

settore della sostenibilità ambientale e non mancano altri episodi significativi anche negli anni precedenti.<sup>4</sup>

Premesso ciò, questo lavoro si occuperà nel primo capitolo di analizzare il perché della nascita di questo tema e di seguirne il suo sviluppo fino ai giorni nostri, passando al vaglio le varie teorie che hanno dominato la visione dell'economia e dell'attività dell'impresa (dalla neoclassica fino alla teoria della cosiddetta "accountability") al fine di ricostruire un quadro preciso del panorama attuale.

Nei capitoli seguenti sarà proposta invece un'analisi più incentrata sugli aspetti giuridico/filosofici dell'argomento, il secondo infatti sarà dedicato da una parte all'analisi approfondita del presupposto principale all'attività d'impresa, cioè l'autonomia contrattuale, in particolare trattando il tema mettendo in contrapposizione tale principio con la necessità della regolamentazione.

Dall'altra parte il secondo capitolo metterà al centro la teoria della felicità e proporrà una rilettura del concetto di responsabilità sociale d'impresa secondo la chiave di lettura dell'eticità, della sostenibilità e della partecipazione del consumatore al mercato.

Il terzo capitolo invece avrà come tema il rapporto tra RSI e il sistema internazionale dei diritti umani, rapporto che verrà evidenziato tramite una ricostruzione delle fonti normative e di soft law in materia.

L'ultimo argomento che infine sarà trattato saranno i Principi guida delle Nazioni Unite in tema di RSI, tema che sarà analizzato nel

---

<sup>4</sup> L. Gallino, "*L'impresa irresponsabile*", 2009.

dettaglio poiché ad ogni Pilastro (Stato, impresa, accesso ai rimedi)  
verrà dedicato un paragrafo.

## Capitolo I

### *Analisi Storica*

#### **1 Nascita del dibattito ed evoluzione delle teorie sulla nozione di responsabilità sociale d'impresa:**

A partire dagli anni '30, in seguito ad una crescente contestazione della discrezionalità del management, e grazie al contributo di Berle-Means (1932) l'impresa inizia ad essere intesa come un'istituzione caratterizzata dalla separazione tra proprietà e controllo. Vediamo che con ciò iniziarono a nascere dei dubbi in merito a quali fossero gli effettivi obiettivi economici e i vincoli giuridici del management, dubbi che portarono ad un confronto tra due posizioni contrapposte: Berle che sosteneva che *“i poteri dell'impresa fossero in custodia per conto degli azionisti”*<sup>5</sup> e Dodd<sup>6</sup> invece che affermava *“che fossero in custodia per l'intera collettività.”* Così nacque il dibattito sulla responsabilità sociale d'impresa, con la domanda: l'interesse dell'impresa è solo il profitto, come sostenuto dalla dottrina neoclassica, e quindi gli interessi dei soli *shareholder*, oppure è anche difendere gli interessi degli stakeholders e della società in cui ci si trova?

---

<sup>5</sup> Berle A. *“The 20th century capitalistic revolution, New York, Harcourt-Brace”*, 1954 p. 169, citato da Wedderburn *“L'evoluzione giuridica della responsabilità d'impresa: di chi sono fiduciari i dirigenti d'impresa? in Hopt e Teubner”* (a cura di) Franco Angeli, *Governo dell'impresa e responsabilità dell'alta direzione*, Milano 1986 p. 39. citato da Michele Viviani, *“La responsabilità sociale d'impresa ed il coinvolgimento degli Stakeholder”* p.2

<sup>6</sup> E. M. Dodd *“For whom corporate manager are trustees?”*, Harvard Law Review, 45 1932 p. 1148, citato in Wedderburn 1986 p. 41

## 1.1 Teoria degli shareholders:

Durante il periodo di tempo che va dalla prima metà del Novecento fino agli anni '50-70 vediamo come la teoria dominante sia la cosiddetta "*shareholders theory*."

Come dice lo stesso nome, questa teoria vede come centro degli interessi di un'impresa gli interessi dei suoi azionisti, quindi, riuscire a far fruttare il più possibile le risorse dell'impresa al fine di massimizzare il profitto. Si potrebbe infatti riassumere questa intera teoria con la celebre frase di Milton Friedman: "*the social Responsibility of Business is to make Profits*."<sup>7</sup>

Nonostante ciò però vediamo che in realtà il concetto iniziale di RSI risale proprio a questi anni, in particolare a Bowen che, nel 1953, pubblica "*Social Responsibilities Of The Businessman*". In questo saggio Bowen adotta come focus del suo pensiero le responsabilità che il management d'azienda dovrebbe assumere nei confronti della società, descrivendo in particolare la responsabilità sociale come: "*refers to the obligations of businessman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society*"<sup>8</sup>. Bowen riconosce quindi l'impatto sulla società, e sui suoi bisogni, dell'azione dei "businessman" e inizia così a delineare il concetto di responsabilità su cui si fonderà il dibattito successivo. Nonostante questi primi spunti, per diverse ragioni tra cui in primis su tutto il contesto economico, sociale e politico dell'epoca, vediamo che fino agli anni '70 non solo non prenderà piede questa

---

<sup>7</sup> M. Friedman "*The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits*" The New York Times Magazine September 13, 1970 p.1

<sup>8</sup> Bowen, H. "*Social Responsibilities of the Businessman*". New York: Harper p.6

visione dell'impresa, ma addirittura gli stessi neoclassici saranno portatori di un concetto opposto a quello di RSI, cioè che: gli atti con cui viene perseguita una responsabilità d'impresa “diversa dal perseguimento del profitto” siano sostanzialmente un costo.

## 1.2 Teoria della corporate social responsiveness

Con l'avvento degli anni '70 vediamo la nascita di un nuovo orientamento di pensiero definito come “*corporate social responsiveness*”. Questo approccio prende spunto in particolare da A. B. Carrol che verso la fine degli anni '70 propone un modello di responsabilità sociale fondato su quattro categorie di responsabilità:<sup>9</sup>

- 1) Economica, relativa alla produzione e vendita di beni e servizi richiesti dalla società, in cambio di un profitto;
- 2) Legale, relativa al rispetto delle regole e delle leggi imposte dalle istituzioni;
- 3) Etica, relativa al soddisfacimento delle istanze di tipo valoriale, presentate dalle società e al di là dei requisiti di legge;
- 4) Discrezionale o filantropica, relativa agli adempimenti ulteriori che vanno oltre le aspettative della società;<sup>10</sup>

Vediamo essere utile questo modello anche per un diverso fine, fare una chiara distinzione tra filantropia ed etica, distinzione che spesso le imprese non operano e, erroneamente, si convincono di agire in modo responsabile solo per via delle loro opere “filantropiche”.

Questa distinzione in particolare si può così riassumere:

---

<sup>9</sup> A. B. Carrol, “A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. *Academy of Management Review*, 4” (4), pp.497–505, 1979

<sup>10</sup> L. Hinna, “Come gestire la Responsabilità Sociale dell'Impresa. Manuale Pratico-Operativo. Processi, Strumenti e Modelli. *La Redazione del Bilancio Sociale*”, 2005

- 1) La Filantropia risponde ad una libera scelta di chi è a capo dell'impresa ma non si inserisce nel core business aziendale.
- 2) L'Etica rappresenta una parte integrante delle responsabilità aziendali relative a finalità sociali da soddisfare

La filantropia infatti, include le azioni che rendono l'impresa "un buon cittadino" come, ad esempio, filantropici possono essere i contributi aziendali sotto forma di risorse economiche a sostegno di progetti nel campo dell'arte, dell'istruzione o della comunità. La caratteristica, però, che distingue le responsabilità filantropiche da quelle etiche è che le prime non presuppongono un senso etico o morale (nonostante il fatto che le comunità si aspettino che le aziende contribuiscano con denaro al loro benessere, sostenendo per esempio scopi umanitari, ma se non lo fanno non le considerano come non etiche) mentre le seconde sì.




Figura 1- La piramide della responsabilità sociale di Carrol

Per concludere, il periodo analizzato che va dai primi anni '70 alla metà degli anni '80, è considerato ancora oggi un passaggio storico fondamentale, poiché è proprio in quegli anni che si sono sviluppati gli strumenti operativi ed i processi interni che tutt'ora sono utilizzati per attuare realmente la responsabilità sociale d'impresa: nascono tecniche di auditing sociale, nuovi modelli di relazione con gli stakeholder, bilanci sociali e codici di condotta. Purtroppo, però, il rovescio della medaglia è che proprio la grande attenzione verso questi nuovi strumenti fa sì che forti critiche si scaglinano anche contro questo filone, definito troppo concentrato sui meccanismi e sulle tecniche per attuare la responsabilità piuttosto che sulla percezione dell'importanza di fondare questa attività sui valori che sarebbero dovuti entrare nel cuore dell'azienda. Sempre in questi anni viene creato a New York il "Committee for Economic Development and Social Responsibilities of Business Corporations" che, nel 1971, rappresenta la RSI sotto forma di tre cerchi concentrici<sup>11</sup>: il cerchio interno avrebbe rappresentato le funzioni economiche di base dell'impresa e quindi crescita, produzione e lavoro; il cerchio intermedio sarebbe stato la rappresentazione della necessità dell'azienda di operare nella consapevolezza del cambiamento dei valori e delle priorità sociali; il cerchio più esterno avrebbe invece rappresentato le responsabilità che l'impresa si sarebbe dovuta assumere per apportare un miglioramento all'ambiente sociale<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Committee for Economic Development, "*Social Responsibilities of Business Corporations*," CED, New York, 1971

<sup>12</sup> L. Ferrari, S. Renna, R. Sobrero, "*Oltre la CSR: l'impresa del Duemila verso la Stakeholder Vision*" 2009

### 1.3 Teoria degli stakeholders

Durante gli anni '80 ha iniziato a prendere piede una nuova teoria che trova le sue origini in un lavoro di Freeman, "*Strategic Management: A Stakeholder Approach*" del 1984. In quest'opera vediamo un Freeman molto critico nei confronti della *shareholder theory* e che, invece, afferma che l'azienda non possa avere come unico focus gli azionisti, e quindi il profitto, ma che debba invece farsi carico di tutte le istanze dei soggetti coinvolti sia direttamente che indirettamente nell'attività d'impresa. Questi soggetti vengono chiamati "*stakeholder*". Secondo Freeman il coinvolgimento di questi può portare grandi benefici alle imprese, benefici che si realizzano con la cosiddetta "licenza sociale di operare", cioè, il sostegno dei propri stakeholder. Da ciò possiamo ricavare che, secondo questa teoria, vi è un forte collegamento tra etica e strategia competitiva. Prima di analizzare nel dettaglio la teoria è però fondamentale delineare la figura dello *stakeholder*.

Per *stakeholder* si intendono: "*Tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un'iniziativa economica (progetto, azienda), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell'esecuzione, o dall'andamento, dell'iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un'organizzazione*"<sup>13</sup>.

Nella pratica quindi gli *stakeholder* possono essere per esempio i dipendenti, i clienti e i fornitori, le comunità locali, che nonostante non abbiano diretti interessi nell'impresa sono comunque

---

<sup>13</sup> Enciclopedia Treccani Online "<http://www.treccani.it/>"

interessate agli effetti del suo operato (ambiente, lavoro, ecc.). Da ciò deriva che ogni categoria di *stakeholder* sarà portatrice di interessi specifici, a volte anche in conflitto con gli interessi di altri gruppi di *stakeholder*, ed è proprio su questo terreno che il manager, e quindi l'impresa dovrà operare le scelte per garantire la massima soddisfazione di tutti i propri *stakeholder*, senza però trascurare ovviamente gli interessi della stessa impresa, e quindi degli *shareholder*. Oltre che per categorie, possiamo distinguere gli *stakeholder* anche per la loro diretta "influenza" nei confronti dell'impresa, vediamo infatti tre principali figure di *stakeholder*:

- 1) *Stakeholder* influenti, cioè soggetti che l'impresa ritiene influenti, che sono consapevoli di esserlo e hanno interesse a stabilire una relazione con la suddetta;
- 2) Non *Stakeholder* influenti, cioè soggetti che l'impresa ritiene influenti ma loro non si ritengono *stakeholder*;
- 3) *Stakeholder* non influenti, cioè soggetti interessati ma che l'impresa non ritiene influenti.

Quest'ultima distinzione è importante in particolare per l'impresa e per gli obiettivi che essa persegue, poiché essa in base ai rapporti con i vari *stakeholder*, e al loro ruolo, adotterà diversi obiettivi o instaurerà diversi tipi di relazioni. Se volessimo infatti fare un esempio potremmo dire che nei confronti di soggetti interessati ad instaurare una relazione (che cioè si ritengono *stakeholder*) l'azienda adotterà un modello diretto ed essenziale, al contrario per esempio nei confronti di soggetti che non si ritengono *stakeholder* ma che vengono ritenuti invece influenti dall'impresa essa adotterà un modello di tipo persuasivo. Per concludere il discorso sulla

figura dello *stakeholder* possiamo dire che una terza e ultima distinzione fu formulata dallo stesso Freeman, cioè quella tra: *stakeholder* primari e secondari.

- 1) *Stakeholder* primari, cioè quelli il cui apporto è indispensabile alla sopravvivenza dell'impresa (dipendenti, fornitori, ecc.)
- 2) *Stakeholder* secondari, cioè quelli il cui apporto non è indispensabile alla sopravvivenza dell'impresa (enti di governo, stampa, ecc.)

Successivamente, Freeman ed Evan, nel saggio del 1988, dal titolo “*A stakeholder approach on modern corporation: the kantian capitalism*” estesero il concetto di *stakeholder* fino a comprendere in quest'ultimo anche tutti i soggetti che possono influenzare, oppure che possono essere influenzati dalle imprese, i cosiddetti portatori d'interesse “passivi”, cioè coloro che non hanno potere diretto su processi e profitti, ma ne subiscono solamente le conseguenze.

I principi fondamentali su cui si regge la teoria di cui si discute sono essenzialmente tre:

- il principio di interdipendenza (fra azione di business ed azione etica), secondo cui il successo dell'impresa dipende dalle azioni degli individui o dei gruppi di individui i cui interessi sono in gioco nella gestione;
- il principio della rilevanza dei valori, secondo cui le azioni degli individui e dell'impresa dipendono dai valori dell'individuo e dell'impresa. In altre parole, la determinazione e la realizzazione della strategia d'impresa implica la collaborazione dei vari portatori

di interesse e la negoziazione tra il soggetto che è principalmente preposto a definire la strategia dell'impresa e i diversi *stakeholder*; - l'obiettivo della gestione dell'impresa è la massimizzazione del benessere (inteso non solo in senso economico ma anche psicologico, spirituale, ecc) degli *stakeholder*.<sup>14</sup>

Uno dei principi base di questa teoria possiamo ritrovarlo nel pensiero kantiano, in particolare nel principio del "Rispetto delle persone", secondo cui le persone non possono essere trattate come mezzi per un qualche fine ma devono essere loro stesse dei fini in sé. Un'applicazione di ciò possiamo ritrovarla nel pensiero di Evan e Freeman, poiché proprio a riguardo scrivono che: "*ognuno di questi gruppi di stakeholder ha il diritto di non essere trattato come un mezzo per qualche fine, e pertanto deve partecipare alla determinazione della direzione futura dell'impresa in cui ha un interesse.*"<sup>15</sup>

Sempre Freeman ritiene che questa teoria operi su 4 livelli d'impegno nell'approccio manageriale e sulla base di 10 principi da applicare per capire i 4 livelli della responsabilità verso gli *stakeholder*.

I 10 Principi della teoria degli *stakeholder* sono:

1: Interessi degli *stakeholder* come un qualcosa di mutevole nel tempo. L'idea di *stakeholder management* implica un processo di creazione di valore "collegiale":

A) I prodotti devono creare valore per i clienti al fine di invogliarli a comprarli;

---

<sup>14</sup> R.E. Freeman, W. Evan "A stakeholder theory of Modern Corporation: a Kantian Capitalism, Ethical Theory and Business, Englewood Cliffs" (NJ), Prentice Hall, 1988

<sup>15</sup> *Op. ult. cit.* p.97

- B) I fornitori a loro volta devono essere invogliati a fare affari con l'azienda;
- C) I dipendenti devono lavorare in condizioni dignitose e il manager deve essere capace di fargli sentire come propri gli obiettivi e i valori dell'azienda;
- D) L'impresa dovrà operare come un buon cittadino nei confronti della comunità in cui si trova ma senza dimenticarsi di fornire profitti ai suoi azionisti;

Analizzando questo processo vediamo come il profitto venga menzionato solo alla fine, la spiegazione di ciò la possiamo ritrovare nel fatto che secondo questo approccio il profitto è sintomo di una sana gestione e che quindi sia la prova delle buone relazioni con tutti i suoi *stakeholder*.

2: *Stakeholder* come entità reali, cioè guardare agli *stakeholder* non solo come possibili fonti di profitto ma ad essi come persone, comunità, ecc;

3: Soluzioni simultanee, cioè trovare soluzioni che possano risolvere più problematiche contemporaneamente;

4: Uguaglianza degli *stakeholder*, intesa come eguale disponibilità da parte dell'impresa, al dialogo per esempio, nei confronti di tutti gli *stakeholder*, dai più amichevoli ai più critici;

5: Filosofia della volontarietà, cioè gestire i rapporti con i propri *stakeholder* non solo perché imposto da un regolatore esterno ma perché deciso volontariamente dalla stessa impresa

6: Approccio al mercato, è comunque necessario distinguere gli *stakeholder* che potrebbero risultare fondamentali per il successo dell'impresa sul lungo periodo

7: Evitare i conflitti d'interessi, cercare quindi per quanto possibile di evitare che tra i vari *stakeholder* possano venirsi a creare interesse confliggenti. Questo è compito puramente dei manager che devono pensare a come realizzare al meglio i desideri dei singoli *stakeholder*.

8: Considerare tutti gli *stakeholder*, negoziare quindi sia con gli *stakeholder* primari che con quelli secondari

9: Controllo dei processi produttivi, cioè mantenere una costante attenzione sui processi produttivi in modo tale da essere sempre aggiornati su eventuali nuove tecnologie o cambiamenti nella gestione delle vecchie. Un esempio di ciò possono essere le varie strategie collegate ai materiali di scarto e alla loro possibile trasformazione in prodotti che possono generare profitto

10: Mantenimento degli impegni, cioè agire con lo scopo di soddisfare gli impegni presi nei confronti degli *stakeholder* al fine di ottenere un successo prolungato nel tempo, ovviamente mantenendo comunque anche l'impegno preso nei confronti degli *shareholder*, cioè il raggiungimento di un profitto.

Questi 10 principi, come detto poco prima, devono essere impiegati in quattro livelli d'impegno:

- 1) Contesto, analisi e comprensione dell'ambiente in cui l'impresa si trova ad operare al fine di creare un'offerta soddisfacente sia per i clienti che per gli *stakeholder*;
- 2) Tempo, seguire una propria linea nel tempo al fine di sopravvivere a lungo e in modo profittevole;
- 3) Ambiente esterno, in particolare un'attenzione alle questioni sociali più ampie e a quegli accadimenti apparentemente esterni

o estranei all'attività dell'impresa che però possono avere effetti sulla stessa;

- 4) Leadership, secondo Freeman in particolare esiste un forte legame tra leadership etica e risultati positivi.

Questa declinazione della RSI è stata d'ispirazione per molti manager per definire il modello di comportamento da adottare nei confronti degli *stakeholder*, come possiamo leggere anche in B. George, "Authentic Leadership, Jossey-Bass", San Francisco, 2003: "*non esiste nessun conflitto tra il servire tutti gli stakeholder e assicurare eccellenti ritorni per gli azionisti. Nel lungo periodo è impossibile raggiungere il secondo punto senza attuare il primo*"<sup>16</sup>.

Per concludere il discorso vediamo che nel 1995 Clarkson estende il concetto di *stakeholder* anche a: "*persone o gruppi che hanno pretese, titoli di proprietà, diritti o interessi, relativi ad una impresa e alle sue attività, passate o presenti*"<sup>17</sup>, e, sempre nel 1995 Donaldson insieme a Preston nell'opera "*The Stakeholder Theory of the Corporation: concepts, evidence and implications*" individuano un triplice approccio alla RSI:

- 1) Descrittivo, in un'impresa intesa come un insieme di interessi (cooperativi e conflittuali) la sua stessa natura può essere vista come un modo per risolvere i problemi di coordinamento e cooperazione;

---

<sup>16</sup> George, B. "*Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value*". San Francisco, CA: Jossey-Bass. 2003

<sup>17</sup> M.B.E. Clarkson, "A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social Performance", *Academy of Management Review*, 1995 pp.300

- 2) Strumentale, poiché, indipendentemente dagli obiettivi dell'impresa è necessario gestire le relazioni con gli *stakeholder* per poter raggiungere il profitto;
- 3) Normativo, approccio che sottolinea la necessità della teoria degli *stakeholders* di basarsi su due presupposti. Il primo è che, gli stessi *stakeholder* hanno interesse ad essere definiti come tali in base proprio ai loro interessi. Il secondo invece è che questi interessi hanno un valore intrinseco e meritano considerazione e rispetto per la loro stessa natura e non solamente in senso strumentale. *Stakeholder* quindi non sono dei mezzi ma sono soggetti o categorie che hanno un valore intrinseco e che devono essere trattati con rispetto e giustizia.<sup>18</sup>

L'ultimo approccio introduce in particolare il concetto di “*stakeholder commitment model*”, cioè quel modello proprio delle imprese che hanno come impegno morale di trattare in modo positivo gli *stakeholder* facendo attenzione alla strategia che adottano e all'impatto del loro agire<sup>19</sup>.

Secondo Donaldson e Preston quindi, l'impresa deve soddisfare i desideri e le aspettative degli *stakeholder* per ragioni di ordine etico/morale, non per ragioni meramente d'interesse, a differenza invece della teoria di Freeman che poneva un accento più sul valore strategico dei vari portatori d'interessi. Nonostante ciò però saranno gli stessi Donaldson e Preston che riconosceranno, nel 2002, nel numero di Aprile del *Business Ethics Quarterly*, che la posizione

---

<sup>18</sup> T. Donaldson e Lee E. Preston “*The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications*”, da “*The Academy of Management Review*”, Vol. 20, No. 1 (Gen., 1995), pp. 65-91

<sup>19</sup> L.S. Berman et al., “Does Stakeholder orientation Matter? The Relationship between Stakeholder Management Models and Firm Financial Performance”, *The Academy Journal*, Special Research Forum on Stakeholder, Social Responsibility, and Performance, 1999

dominante per quanto riguarda il cosiddetto “*stakeholder approach*” è quella di Freeman, cioè: “*facciamo questo perché guadagniamo di più*”<sup>20</sup>.

#### 1.4 Teoria dell’accountability

Verso la fine degli anni’90 inizia a delinearsi una nuova fase di sviluppo della CSR, in particolare vediamo infatti prendere piede l’idea che debba esserci una coordinazione tra mission, governance e accountability e che anche nell’ultima possano esprimersi i principi che hanno fino ad ora modellato il concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa.

Per comprendere a pieno la portata di questa nuova teoria dobbiamo come prima cosa definire cosa rappresentino la mission, la governance e l’accountability:

- 1) Mission: la mission caratterizza la direzione aziendale e ne finalizza i comportamenti, come dice J. Dotti in un’intervista in risposta ad una domanda in cui gli viene chiesto di spiegare quale sia la differenza tra impresa e impresa sociale:

*“Eccoci al punto. Qui cambierei davvero la definizione scritta sul vocabolario. Dove c’è scritto “con conseguimento di un profitto” mettiamoci “con il conseguimento della missione che si è data”. Una impresa ha il compito di massimizzare la propria missione, e può essere il profitto. Basta rispettare le regole”<sup>21</sup>.*

---

<sup>20</sup> H. Alford, “Teoria degli stakeholder e gestione strategica” p.175

<sup>21</sup> J. Dotti, “Impresa. La sposa che crea la storia” pp. 119-124, in “Le parole e le Cose” COMMUNITAS, n 9/2006 p.24

- 2) Governance: evidenzia la struttura di comando/governo dell'impresa e ha come fine bilanciare gli interessi tra i vari portatori d'interessi (manager/azionisti, azionisti/dipendenti, ecc.), al fine di massimizzare i risultati dell'impresa e la soddisfazione dei soggetti interessati. In sintesi, il fine della corporate governance è quindi applicare e adattare alle singole situazioni le c.d. *“best practices”*, che hanno visto il proprio sviluppo a partire dagli anni '90 con la pubblicazione dei *“Principles of Corporate Governance”* emanati dall'*American Law Institute (ALI)*, infatti potremmo definire la governance come: *“l'insieme delle regole volte ad impedire che la dissociazione (fra proprietà e controllo) provochi opacità, asimmetrie informative o consenta il perseguimento esclusivo degli interessi di chi è in conflitto.”*<sup>22</sup>
- 3) Accountability: è l'insieme degli obblighi informativi che fanno capo all'impresa e si realizzano tramite quel sistema di documenti, comunicazioni, ecc. nato per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti tra l'impresa e i vari soggetti, interni o esterni, volendo infatti definirla potremmo dire che essa rappresenta: *“il mezzo attraverso cui individui ed organizzazioni si relazionano di fronte a una o più autorità riconosciute rendendosi responsabili delle loro azioni”*<sup>23</sup>. Vediamo quindi emergere l'importanza, in ottica di RSI, dell'informazione, non solo verso l'interno ma anche verso

---

<sup>22</sup> G. Rossi, *“Il mercato d'azzardo”*, Adelphi, Milano 2008 p.36 in A. Maticena, *“Le cooperative imprese “Altere”: Mission, governance e accountability”* pp. 60, Franco Angeli Edizioni, Milano 2017

<sup>23</sup> M. Edwards – D. Hulme, *“Too close for comfort? The impact of official Aid on Nongovernmental organizations”*, in *“Word Development”*, n. 24, 1996 p.967

soggetti esterni come i consumatori, questo nell'ottica sia di una comunicazione più efficace e di risultati migliori sia di una maggior correttezza informativa nei confronti di chi, con le proprie scelte, permette all'azienda di realizzare la propria mission. Altro punto da non perdere di vista è che l'informazione varia a seconda del fatto che l'impresa sia a scopo di lucro o *non-profit*. Nelle imprese a scopo di lucro infatti vediamo come i principali documenti informativi siano il bilancio di esercizio (strutturato secondo canoni nazionali/internazionali) e un sistema d'informazione obbligatorio o volontario basato sul valore generato dall'impresa, come possiamo per esempio vedere dall'analisi condotta da “*Ambrosetti – Stern Stewart Italia*” nel 1999 che fa emergere che i multipli più impiegati sono per ordine di importanza: *price/earning*, *price/cash flow*, *price/book value* e *economic value/ebitda*.

Nelle imprese *non-profit* invece, dove l'informazione è volta a dimostrare l'effettivo raggiungimento delle finalità previste, ricerchiamo la trasparenza gestionale principalmente nei documenti contabili, e non, che formano il bilancio di esercizio.

Per concludere, vediamo la definitiva “canonizzazione” dei principi fondamentali su cui è nata la teoria dell'*accountability* grazie ad un documento pubblicato dalla Commissione Europea. Il “*Libro Verde*”, pubblicato nel 2001 allo scopo di promuovere tra gli Stati i principi che hanno ispirato il dibattito sulla RSI, che dà una sua definizione dell'idea di impresa che agisce responsabilmente: “*Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare*

*pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo “di più” nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate.”*<sup>24</sup>

### **1.5 Superamento della distinzione profit/non profit:**

Storicamente le aziende si sono sempre divise in base al fine dell’impresa, quindi a seconda che fossero a scopo di lucro o meno. Dal 2006, e in Italia dalla “Legge di stabilità<sup>25</sup>” 2016 vediamo che è stata introdotta una “terza strada”, le cosiddette *Benefit Corporations*, cioè imprese che da una parte perseguono come obiettivo il profitto e dall’altra prevedono (a livello statutario) dei livelli particolarmente alti di attenzione e d’impegno nei confronti della società che le circonda e dell’ambiente.

Le società “benefit” possono porsi quindi come punto quasi intermedio tra le società profit e le cosiddette imprese sociali, sia a livello ideale che sul piano giuridico.

Abbiamo una palese evidenza di ciò analizzando le differenze che emergono proprio tra società “benefit” (o *Benefit Corporations*) e imprese sociali nel d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, in particolare agli Artt. 2-3:

- 1) Art 2: Per la società benefit vediamo la libertà di stabilimento nel settore che preferiscono e con lo scopo che preferiscono, fermo restando però la prerogativa di realizzazione di un

---

<sup>24</sup> Commissione Europea 18/7/2001. “*Libro Verde: Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*”

<sup>25</sup> L. 28 dicembre 2015 n. 208

beneficio comune. Per l'impresa sociale invece vediamo un elenco tassativo di finalità e settori in cui può stabilirsi.

- 2) Art 3: questo articolo prevede che per le società benefit, a differenza che per l'impresa sociali, non vi sia vincolo di destinazione degli utili e quindi è ammesso il simultaneo conseguimento di finalità, solo apparentemente, non conciliabili come lo scopo di lucro e il beneficio comune.

Si può quindi dire che con l'avvento delle Benefit Corporations abbiamo una nuova forma societaria che potremmo chiamare "*for-benefit*" che delinea, nel suo modello di gestione, alcune priorità ben precise:

- A) Il valore degli *stakeholder*, tutti gli *stakeholder*;
- B) La capitalizzazione e i rapporti tra proprietà e gestione aziendale, una società quindi che sappia bilanciare la mission aziendale con gli interessi di *shareholder* e *stakeholder*;
- C) Le formalità legali e fiscali, in modo da rientrare tra le imprese for-benefit e così da una parte salvaguardare le finalità e dall'altra godere dei benefici che derivano da questa forma societarie;
- D) La performance e la trasparenza nella rendicontazione, così da ben mostrare i risultati ottenuti sia a livello economico che in forma di impatto ambientale e sociale;

Vediamo quindi il concetto di CSR rappresentare una parte essenziale delle Benefit Corporations, poiché vi è la nascita di un'impresa che "*crea sia profitto, ma soprattutto tiene in considerazione il proprio impatto sulla società e sull'ambiente.*"<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> J.S. Hiller, "*The Benefit Corporation and Corporate Social Responsibility*", Journal of Business Ethics, vol.118, n.2, 2013 pp. 287-301

Al momento circa 2.800 imprese al mondo sono qualificate come Benefit Corporations, registrando un fatturato superiore ai 50 miliardi di dollari.

## **2 Evoluzione del dibattito in materia di responsabilità sociale d'impresa presso le istituzioni internazionali:**

### **2.1 La RSI nell'ambito comunitario dal 2000 in poi:**

Dal 2000 vediamo entrare per la prima volta in modo formale la CSR nell'agenda dell'Unione Europea con il Consiglio Europeo del 03/2000 a Lisbona dove è stata considerata uno degli strumenti strategici per realizzare una società più competitiva e socialmente coesa, e per modernizzare e rafforzare il modello sociale europeo.<sup>27</sup> È nel 2001 però che la Commissione Europea dà la prima definizione ufficiale di Responsabilità Sociale d'Impresa in un libro interamente dedicato all'argomento, il "*Libro Verde della Commissione Europea*", da questo momento in poi sia il dibattito sul tema che la produzione normativa in materia di CSR avrà una forte crescita.

Nell'ambito UE dopo il 2001 abbiamo, già nel 2002, una Comunicazione della Commissione<sup>28</sup> che oltre a confermare il nuovo orientamento si spinge fino a delineare e individuare le caratteristiche della CSR:

1) *“Le imprese adottano un comportamento socialmente responsabile al di là delle prescrizioni legali e assumono*

---

<sup>27</sup> <http://www.unioncamere.gov.it/csr/P42A0C421S370/CSR-in-Europa.htm>

<sup>28</sup> Commissione delle Comunità europee, "*Comunicazione Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile*", Bruxelles 2 luglio 2002, COM (2002)347 definitivo, pp. 5-6.

*volontariamente tale impegno in quanto ritengono che ciò sia nel loro interesse nel lungo periodo*

- 2) *La responsabilità sociale delle imprese è intrinsecamente connessa con il concetto di sviluppo durevole: nelle loro attività le imprese devono tener conto anche delle ripercussioni economiche, sociali e ambientali*
- 3) *La responsabilità sociale non è un elemento “addizionale” alle attività fondamentali delle imprese, bensì correlato con il tipo di gestione stessa delle imprese.”<sup>29</sup>*

Per avere un’ulteriore conferma di questa strada ormai intrapresa, dobbiamo aspettare alcuni anni con una nuova Comunicazione della Commissione del 2006<sup>30</sup> in cui viene definita la RSI come: *“l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Le imprese hanno un comportamento socialmente responsabile se decidono di andare oltre le prescrizioni minime e gli obblighi giuridici derivanti dai contratti collettivi per rispondere alle esigenze della società. Scegliendo la via della responsabilità sociale le imprese di ogni dimensione possono contribuire, in cooperazione con i loro partner, a conciliare meglio le ambizioni economiche, sociali ed ecologiche”<sup>31</sup>*

La RSI diviene quindi una sorta di elemento fondamentale per il bilanciamento tra diversi tipi di interessi: economici, ambientali, civili, ecc. La centralità del ruolo della RSI viene ribadito

---

<sup>29</sup> “*Responsabilità Sociale D’Impresa Policy e Pratiche*”, ISFOL p. 16

<sup>30</sup> Commissione delle Comunità europee, op. cit., p. 6.

<sup>31</sup> *Op. ult. cit.*

ulteriormente dalla Commissione Europea che ne parla usando questi termini: *“la Responsabilità Sociale delle Imprese si realizza adottando una strategia che garantisca la riuscita economica di un’impresa, badando però anche al rispetto dei principi sociali e ambientali. Significa, in altre parole, soddisfare le esigenze del cliente e saper gestire allo stesso tempo le aspettative di altri soggetti, come ad esempio il personale, i fornitori e la comunità locale di riferimento. La responsabilità sociale delle imprese vuol dire dare un contributo positivo allo sviluppo dell’azienda e gestire il suo impatto con l’ambiente economico e istituzionale in cui opera. Essa può apportare benefici diretti alle imprese e garantire, al contempo, la competitività a lungo termine.”*<sup>32</sup>

Ancora, nel 2011 sempre la Commissione parla di Rsi in una sua Comunicazione sulla strategia dell’Unione per il periodo 2011-2014<sup>33</sup>. In questa Comunicazione viene definita la RSI come *“la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”*<sup>34</sup> ribadendo quindi i principi cardine della RSI e in particolare l’idea che il valore economico sia strettamente legato allo sviluppo sostenibile e che le decisioni imprenditoriali debbano essere guidate da questi principi e coerenti con questa visione. In particolare, potremmo così riassumere i principi cardine della RSI:

---

<sup>32</sup> Commissione europea, Direzione generale imprese, *“Responsabilità Sociale d’Impresa. Introduzione alla responsabilità sociale delle imprese (CSR) per le piccole e medie imprese”*, senza data, disponibile sul sito [www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu).

<sup>33</sup> Commissione europea, *“Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese, Bruxelles”*, 25.10.2011 COM (2011) 681definitivo, p. 1 e ss.

<sup>34</sup> *Op. ult. cit.* p.22

- 1) responsabilità e coerenza, per avere il controllo sugli effetti dei propri comportamenti sia nei confronti degli *stakeholder* che nei confronti degli *shareholder* e per verificare l'applicazione dei valori alla base dell'azione dell'impresa, ad esempio nel proprio codice etico;
- 2) integrità e equità della condotta dell'impresa, al fine di garantire a tutti gli *stakeholder* parità di trattamento e un insieme di *best practices* volte a limitare pratiche corruttive;
- 3) correttezza contrattuale con partner commerciali, fornitori e clienti e trasparenza nel comunicare agli *stakeholder* informazioni, finanziarie e non, seguendo standard di qualità ufficialmente riconosciuti che consentano agli interessati un accesso tempestivo, eguale ed economicamente non oneroso;
- 4) centralità della persona, con particolare attenzione ai temi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- 5) rispetto dei diritti fondamentali (con particolare attenzione al divieto di lavoro minorile in tutto il processo produttivo);
- 6) libertà di contrattazione collettiva;
- 7) politiche di uguaglianza, volte ad eliminare ogni discriminazione basata su sesso, razza, nazionalità, religione, opinioni politiche;
- 8) attenzione agli interessi del lavoratore, al fine di assicurare pari opportunità di accesso a canali di formazione continua, anche su richiesta dello stesso lavoratore;
- 9) *life/work balance* ottimale;
- 10) protezione degli interessi di consumatori e dei clienti, in particolare tramite una comunicazione corretta ed etica su

politica attività che potrebbero influenzarne le scelte. Comunicazione che deve essere fatta tenendo in considerazione molteplici aspetti: salute, qualità dei prodotti, interessi economici, informazione in merito a caratteristiche, uso, manutenzione e smaltimento del prodotto, eventuali etichettature ecologiche e sociali, promozione di modelli di consumo sostenibile e la gestione dei reclami;

11) cittadinanza sociale, cioè l'interesse concreto al benessere della comunità in cui ci si trova ad operare, in particolare attraverso un'attività progettuale studiata in relazione al territorio e volta sia alla preservazione dello stesso che a favorire categorie svantaggiate, quali iniziative per preservare il patrimonio artistico e culturale; iniziative educative; iniziative di sensibilizzazione sociale;

12) sviluppo sostenibile, in particolare con il fine di tutelare gli interessi delle generazioni future tramite un forte impegno nello sviluppo e nell'adozione di tecnologie innovative ed eco-efficienti.<sup>35</sup>

Infine, il più recente riferimento alla RSI lo abbiamo nella strategia Europa 2020, in cui la Commissione europea ribadisce il proprio interesse nella rinnovazione della politica dell'Unione al fine di promuovere e favorire la RSI.<sup>36</sup>

## **2.2. L'approccio degli Stati alla RSI dal 2001 in poi:**

Con l'emanazione del libro Verde della Commissione Europea i singoli Stati, europei e non, hanno avviato un processo di sviluppo

---

<sup>35</sup> “*Responsabilità Sociale D’Impresa Policy e Pratiche*”, ISFOL pp. 17-18

<sup>36</sup> *Op.ult.cit.*

normativo in materia di RSI, in particolare se volessimo organizzare il discorso seguendo una sorta di linea del tempo avremmo già nel 2001 la Francia, che con l'approvazione, da parte dell'Assemblea Nazionale francese, delle *Nouvelles régulations économiques* (Ner)<sup>37</sup> detta, “*un corpus organico di norme intese a riformare il diritto commerciale e societario francese*”<sup>38</sup> che contiene al suo interno norme specifiche sulla RSI, in particolare indicazioni in materia rivolte alle imprese. “*Vanno in questo senso interpretate, le prescrizioni contenute nell’articolo 116 della Legge n. 2001-420 del 15 maggio 2001, così come modificate dall’articolo L225-102-1 del Codice di Commercio francese, mediante le quali il legislatore rende obbligatoria, per le società quotate in borsa, sia sul primo che sul secondo mercato (quello riservato a PMI), l’inserimento all’interno della relazione annuale sul bilancio, predisposta dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo, di specifiche informazioni sul modo in cui l’azienda ha tenuto in considerazione le conseguenze sociali ed ambientali delle proprie attività,*”<sup>39</sup> e, sempre in Francia, sarà definito con un decreto attuativo emanato l’anno dopo (il 20/02/2002<sup>40</sup>) cosa nel dettaglio dovrebbe essere riportato nella relazione prevista dalla legge del 2001 per gli aspetti relativi alla tenuta dei conti in materia sociale e ambientale.

---

<sup>37</sup> Assemblea Nazionale, “*Loi no. 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles régulations économiques*”

<sup>38</sup> L. Gallino, “*Prospettive della Responsabilità sociale delle imprese Il contesto internazionale, verso una nuova definizione di Responsabilità Sociale*” p. 1

<sup>39</sup>*Op. ult. cit.*

<sup>40</sup> Décret no 2002-221 du 20 février 2002 pris pour l'application de l'article L.225-102-1 du code de commerce et modifiant le décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, J.O n° 44 du 21 février 2002

Dopo la Francia, seguono gli Stati Uniti dove il Congresso approva il “*Sarbanes-Oxley Act*” (SOX), conosciuto anche come “*Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act*” per il Senato, o “*Coporate and Auditing Accountability, Responsibility, and Transparency Act*” per il Parlamento. Tra i principali motivi che hanno spinto il Congresso ad approvare questo atto vi sono sicuramente i numerosi scandali che hanno investito il mondo della finanza come per esempio: Enron, Tyco International, Adelphia e WorldCom.

Il SOX diventa da subito un punto di riferimento a livello internazionale, tanto che verrà preso come modello per la normativa sulla compliance da molti altri Stati, questo in particolare grazie all’articolata e complessa disciplina contenuta al suo interno e agli obblighi di legge che prevede, nonché per via della creazione ex novo di codici di autoregolamentazione. In particolare, “*tali obblighi riguardano: la certificazione di tutte le informazioni finanziarie; la trasparenza delle scritture contabili; la predisposizione di controlli interni per la regolarità e la tracciabilità delle informazioni finanziarie; la responsabilità personale e oggettiva del CEO (Chief Executive Officer) e del CFO (Chief Financial Officer) per l’informativa di bilancio; l’aumento delle pene per il falso in bilancio e altri illeciti fiscali; la costituzione del Public Company Accounting Oversight Board, ossia un consiglio di vigilanza sui bilanci delle aziende quotate.*”<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> [www.treccani.it/enciclopedia/sarbanes-oxley-act\\_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/sarbanes-oxley-act_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/)

Altro aspetto di grande rilievo della SOX è “*rappresentato dall’importanza che essa attribuisce ai codici di condotta adottati dalle imprese (Sezione 406: Code of Ethics for Senior Financial Officers): la loro redazione è volontaria, ma una volta adottati essi devono essere messi a conoscenza del pubblico e così anche ogni successiva modifica. Il loro mancato rispetto può essere oggetto di sanzioni.*

*Va aggiunto a questo proposito che la SOX inasprisce significativamente le pene e le sanzioni preesistenti a fronte di comportamenti non in linea con quanto da essa prescritto, in modo particolare per quanto riguarda la falsificazione delle comunicazioni al pubblico, la violazione delle norme antifrode e di altre più specifiche legge federali (Sezioni 801 e 901).”<sup>42</sup>*

Sempre rimanendo nel mondo anglosassone un altro atto fondamentale sul tema di CSR è nel 2006 con Companies Act<sup>43</sup>, approvato dal Parlamento del Regno Unito e che “*consta di 1.300 sezioni ed affronta una molteplicità di temi tra i quali alcuni articoli specifici sono di rilevante interesse per la responsabilità sociale delle imprese.*

*Nella sezione 17210 ad esempio si afferma per la prima volta a livello normativo che l’interesse dei dipendenti, dei fornitori e dei clienti, della comunità e dell’ambiente, richiede una esplicita considerazione nell’ambito della complessiva attività manageriale ed inoltre si sottolinea indirettamente il collegamento esistente tra comportamento responsabile, interesse dell’impresa nella sua*

---

<sup>42</sup> L. Gallino, “*Prospettive della Responsabilità sociale delle imprese Il contesto internazionale, verso una nuova definizione di Responsabilità Sociale*” p. 2

<sup>43</sup> Parlamento del Regno Unito, Companies Act 2006 (c.46)

*complessità e successo economico di lungo periodo. In altri termini, la novità sostanziale introdotta dalla sezione 172 del Companies Act del 2006 consiste nel fatto che vengano per la prima volta esplicitati non solo i generali doveri dei dirigenti, quanto anche talune specifiche modalità di espletamento degli stessi, la cui mancata osservanza può condurre a sanzioni civili e penali a carico dei soggetti inadempienti.*

*Altra novità nell'ottica della responsabilità sociale delle imprese è la sezione 417, la quale disciplina gli obblighi di rendicontazione in capo alle società britanniche. La nuova normativa richiede che il bilancio di esercizio sia accompagnato da una dettagliata relazione degli amministratori (la cosiddetta director's business review) il cui contenuto per le società quotate, deve includere anche informazioni relative: i) alle questioni ambientali; ii) ai dipendenti dell'impresa; iii) alle problematiche sociali delle comunità presso le quali opera l'azienda. Inoltre, nella stessa sezione 417 si stabilisce che al fine di consentire una migliore comprensione dello sviluppo, delle prestazioni o del posizionamento dell'impresa, la business review debba essere corredata degli opportuni indicatori di prestazione (key performance indicators) sia con riferimento alle questioni di impatto ambientale, che a quelle relative ai dipendenti. Tale norma peraltro si applica alle sole società di grandi dimensioni e non alle piccole e medie imprese quotate".<sup>44</sup>*

---

<sup>44</sup> L. Gallino "Prospettive della Responsabilità sociale delle imprese Il contesto internazionale, verso una nuova definizione di Responsabilità Sociale" pp. 2-3

### 2.3 Gli standard internazionali in materia di RSI

Negli ultimi anni il framework di soft law internazionale in tema di RSI ha vissuto un momento particolarmente florido, infatti, dal 2010 ad oggi abbiamo visto molteplici linee guida emanate dalle principali organizzazioni internazionali, tra queste possiamo citare: le guida ISO 26000, ISO 37001, SA 8000, ISO 14001, le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali, e i Principi guida delle Nazioni Unite.

Per ragioni di economia e di coerenza interna non potremo fare un approfondito studio di ciascuno standard però è comunque importante soffermarsi sul tema tentando di analizzarli singolarmente:

A) ISO 26000: La guida ISO 26000, pubblicata nel 2010 raccoglie al suo interno:

- 1) Definizioni e principi generali della RSI;
- 2) Le Questioni cruciali che devono essere affrontate in tema di RSI;
- 3) L'integrazione della RSI nell'intera attività dell'impresa.

*“Essa è stata sviluppata nell'ambito di un ampio processo internazionale cui hanno partecipato Paesi industrializzati e in via di sviluppo, imprese, organizzazioni dei lavoratori, dei consumatori e non governative. Il suo obiettivo è agevolare l'orientamento strategico dei processi di business delle imprese e delle organizzazioni secondo i criteri di una gestione aziendale responsabile. L'ISO 26000 offre un quadro completo ed esaustivo sulla responsabilità sociale, ma contrariamente ad*

*altre norme ISO non è certificabile,*"<sup>45</sup> quindi chi volesse adottarla ha necessità di richiedere la certificazione da parte di un certificatore esterno.

L'intento della ISO 26000 è quello di *“aiutare le organizzazioni a contribuire allo sviluppo sostenibile, di incoraggiarle ad andare al di là del mero rispetto delle leggi, di promuovere una comprensione comune nel campo della responsabilità sociale e di integrare altri strumenti e iniziative per la responsabilità sociale, ma non di sostituirsi a essi.”*<sup>46</sup>

Le peculiarità di queste linee guida sono principalmente tre:

- 1) L'approvazione basata sul “principio del consenso” di tutte le parti rappresentate
- 2) Lo sviluppo congiunto da parte di esperti di ogni parte del mondo e non dei soli paesi occidentali
- 3) La forte attenzione al suo interno sul dialogo sociale come strumento per impostare correttamente i rapporti fra un'organizzazione socialmente responsabile e i propri lavoratori.

Per concludere, la RSI nella ISO 26000 viene definita come: *“Responsabilità da parte di un'organizzazione per gli impatti delle sue decisioni e delle sue attività sulla società e sull'ambiente, attraverso un comportamento etico e trasparente che: contribuisce allo sviluppo sostenibile, inclusi la salute e il benessere della società; tiene conto delle aspettative/interessi degli stakeholder; è in conformità con la legge applicabile e*

---

<sup>45</sup> *“Responsabilità sociale d'impresa: standard internazionali e relativi sviluppi”*, Segreteria di Stato dell'Economia SECO p.1

<sup>46</sup> [www.unioncamere.gov.it/csr/P42A646C640S370/ISO-26000.htm](http://www.unioncamere.gov.it/csr/P42A646C640S370/ISO-26000.htm)

*coerente con le norme internazionali di comportamento; è integrata in tutta l'organizzazione e messa in pratica nelle sue relazioni.*"<sup>47</sup>

B) ISO 37001: Con la norma UNI ISO 37001 vediamo la definizione di requisiti e di una guida all'utilizzo dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.

La norma, applicabile soltanto alla corruzione, *"fornisce questi indirizzi in relazione alle attività dell'organizzazione:*

- 1) corruzione nei settori pubblico, privato e no-profit;*
- 2) corruzione da parte dell'organizzazione;*
- 3) corruzione da parte del personale dell'organizzazione che opera per conto dell'organizzazione o a beneficio di essa;*
- 4) corruzione da parte dei soci in affari dell'organizzazione che operano per conto dell'organizzazione o a beneficio di essa;*
- 5) corruzione dell'organizzazione;*
- 6) corruzione del personale dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione;*
- 7) corruzione dei soci in affari dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione;*
- 8) corruzione diretta e indiretta (per esempio una tangente offerta o accettata tramite o da una parte terza).*"<sup>48</sup>

C) SA 8000: *"Lo scopo di SA8000 è quello di fornire uno standard volontario e verificabile, basato sulla Dichiarazione Universale dei diritti umani, su documenti ILO ed altre norme*

---

<sup>47</sup>Linee guida ISO 26000 <http://www.uni.com>

<sup>48</sup>UNI ISO 37001:2016 *"Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo"* <http://www.uni.com/index.php>

*internazionali riguardanti i diritti umani e del lavoro, nonché sulle leggi nazionali, per valorizzare e tutelare tutto il personale ricadente nella sfera di controllo e influenza di un'organizzazione, che realizza per essa prodotti o servizi, includendo il personale impiegato dall'organizzazione stessa e dai suoi fornitori, subappaltatori, sub-fornitori ed i lavoratori a domicilio. Si ritiene che un'organizzazione debba raggiungere la conformità allo Standard attraverso un adeguato ed efficace sistema di gestione.*"<sup>49</sup> Il documento SA 8000 stabilisce che per garantire un adeguato standard in materia di RSI l'impresa debba rispettare ciò che esso contiene riguardo a: lavoro infantile, lavoro forzato obbligato, salute e sicurezza, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, discriminazione, pratiche disciplinari, orario di lavoro, retribuzione, sistema di gestione interno.

D) ISO 14001: La ISO 14001 è una norma che fissa i requisiti da tenere nei sistemi di gestione ambientale delle imprese, Fa parte della serie di norme ISO 14000 sviluppate dal comitato tecnico (TC, dall'inglese Technical Committee) ISO/TC 207.

La norma ISO 14001, rinnovata nel 2015, trae la propria ispirazione dal modello PDCA, o ciclo di Deming (Plan-Do-Check-Act)<sup>50</sup>:

- 1) Plan: pianificare e mantenere le procedure necessarie a rispettare i principi in materia ambientale;

---

<sup>49</sup> SA 8000 p.1 <https://isocertificazioni.it/app/certificazione-SA8000-SA-8000-social-accountability.aspx>

<sup>50</sup> E. Burgin, E. Cancila., E. Franco, “*Qualità e territorio - La certificazione ambientale negli enti locali, Edizioni Ambiente*”, Milano, 2008.

- 2) Do: realizzare concretamente quanto previsto dalla pianificazione;
  - 3) Check: verificare periodicamente i risultati, il corretto funzionamento dei sistemi previsti e in caso predisporre l'eventuale aggiornamento;
  - 4) Act: riesaminare il tutto.
- E) Linee guida OCSE per le imprese multinazionali: *“Le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali (Linee Guida) sono raccomandazioni rivolte dai governi alle imprese multinazionali. Le Linee Guida mirano ad assicurare che le attività delle imprese multinazionali siano conformi alle politiche governative, a rafforzare le basi per una fiducia reciproca fra le imprese e le società in cui operano, a migliorare le condizioni per gli investimenti esteri e a valorizzare il contributo apportato dalle imprese multinazionali allo sviluppo sostenibile. Le Linee Guida sono parte della dichiarazione ocse sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali, nella quale sono contemplati anche il trattamento nazionale, gli obblighi contraddittori imposti alle imprese e gli incentivi e disincentivi all’investimento internazionale. Le Linee Guida enunciano principi e standard volontari per un comportamento responsabile nella conduzione delle attività imprenditoriali, conforme alle leggi vigenti e alle norme riconosciute a livello internazionale. tuttavia, i paesi aderenti alle Linee Guida si impegnano in modo vincolante ad attuarle secondo la decisione del consiglio dell’OCSE sulle Linee guida destinate alle imprese multinazionali. inoltre, i temi*

*trattati nelle Linee Guida possono anche essere oggetto di leggi nazionali e di impegni internazionali”.*<sup>51</sup>

Le linee guida stabiliscono norme comportamentali che i governi devono rivolgere alle multinazionali. Il loro scopo è aiutare le imprese a essere “responsabili” e devono essere rispettate in tutti i luoghi in cui queste imprese hanno le loro attività. In quanto strumento di soft law non rappresentano una normativa vincolante ma la loro attuazione viene promessa all’interno dei singoli Stati firmatari attraverso dei PCN, cioè dei punti di contatto nazionali, che, in caso di violazione possono anche richiedere e istituire una piattaforma di dialogo o avviare una procedura di mediazione.

*F) Principi guida delle Nazioni Unite: “I Principi Guida si fondano sul riconoscimento:*

- a) degli obblighi esistenti sugli Stati di rispettare, proteggere e realizzare i diritti umani e le libertà fondamentali;*
- b) del ruolo svolto dalle imprese del settore privato in qualità di organi specializzati della società titolari di specifiche funzioni e destinatarie dell’obbligo di rispettare le leggi applicabili e i diritti umani;*
- c) della necessità che i diritti e gli obblighi siano sorretti da un sistema di rimedi appropriati ed effettivi nel caso di loro violazioni.*

*Questi Principi Guida si applicano a tutti gli Stati e a tutte le imprese, transnazionali e di ogni altro tipo, indipendentemente*

---

<sup>51</sup> Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali  
<https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesITALIANO.pdf>

*dalla loro dimensione, settore, localizzazione, assetto proprietario e struttura.*”<sup>52</sup>

In quanto strumento di soft law comunque non costituiscono vincoli giuridici.

### **3 La responsabilità sociale d’impresa in Italia:**

Una volta terminata l’analisi del contesto internazionale spostiamo il focus in Italia, la RSI in Italia è storicamente caratterizzata da due elementi ben distinti tra loro, da una parte vi è la volontà di creare un contesto comune a livello nazionale, dall’altra ci sono gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) che nel corso del tempo hanno adottato strategie proprie per la diffusione e lo sviluppo della RSI<sup>53</sup>.

Tutt’ora in Italia la diffusione della RSI vede ancora un contesto non unitario.

#### **3.1 Le politiche sociali in Italia, la dimensione nazionale: Il progetto CSR-SC:**

Il principale tentativo di adottare una politica comune in materia di RSI è rappresentato dal “progetto CSR-SC”.

Il progetto, proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nasce con l’intento di coordinare i tre principali *player*<sup>54</sup> del sistema impresa-lavoro italiano, in particolare quindi: le imprese, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CSR forum. Il

---

<sup>52</sup> Ris. 17/4 del 16/06/2011 del Consiglio sui Diritti Umani

<sup>53</sup> Basoni A., Pogutz S., Tencati A. “*Etica PMI: ricognizione, analisi documentale e degli orientamenti ad oggi elaborati a livello comunitario, benchmarking degli strumenti e delle metodologie adottate per l’audit della CSR*”, 2007

<sup>54</sup> 1) Imprese;

2) Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

3) Csr Forum

<http://www.ao.camcom.it/progetto-csr.aspx>

sistema previsto dal progetto ruota intorno a quattro elementi caratterizzanti.<sup>55</sup>

L'adesione al Progetto è su base volontaria ed è accompagnata dalla realizzazione e presentazione di un documento, chiamato Social Statement, a cui segue la consegna del materiale realizzato al CSR Forum che valuterà la validità della documentazione prodotta e presentata. Ultima fase di adesione al Progetto da parte dell'impresa è la decisione dell'impresa *“sempre su base volontaria, di andare oltre il livello CSR e partecipare in maniera attiva alle priorità di intervento sociale, finanziando un apposito Fondo SC”*.<sup>56</sup>

Volendo provare a fare un'analisi più dettagliata del progetto iniziamo analizzando i tre attori principali:

1) Imprese: *“Le imprese costituiscono il motore del sistema. La partecipazione volontaria allo schema si fonda sulla assunzione strategica di comportamenti socialmente responsabili e sulla conseguente predisposizione del Social Statement, coerente rispetto allo standard proposto e sulla trasmissione del materiale richiesto al CSR Forum per la procedura di valutazione [...] Sempre su base volontaria, le imprese che accedono al livello CSR possono decidere di finanziare specifiche iniziative in ambito sociale, allocando le proprie risorse finanziarie al Fondo SC”*.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> 1) il Social Statement e il set di indicatori;  
2) la procedura di verifica del Social Statement;  
3) il sistema di agevolazioni;  
4) i meccanismi di moral suasion.

<http://www.ao.camcom.it/progetto-csr.aspx>

<sup>56</sup> Testo integrale Progetto Csr-Sc p. 37, <http://www.ao.camcom.it/progetto-csr.aspx>

<sup>57</sup> *Op. ult. cit.*

- 2) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: il compito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è di promuovere la cultura della CSR e coordinare le imprese e le operazioni organizzate dal Governo. In particolare, in questo contesto, “*si propone un percorso in tre fasi:*”
- *la definizione delle priorità nazionali è affidata alla Conferenza Unificata e alle ONG;*
  - *le priorità vengono recepite annualmente nel Piano di Azione Nazionale;*
  - *gli stakeholder (tra cui le ONG) e le imprese hanno un ruolo di traino nella definizione delle politiche di intervento*”.<sup>58</sup>

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inoltre altre funzioni di controllo e coordinamento come per esempio “*la definizione di un sistema premiale per le imprese che aderiscono al Progetto CSR-SC*”<sup>59</sup> o la “*promozione della Costituzione del CSR Forum.*”<sup>60</sup>

- 3) Il CSR Forum: è composto da rappresentanze di tutte e due le realtà appena incontrate, impresa (imprenditori e sindacati) e politica (rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e da una terza, cioè il mondo delle ONG. Tra le principali attività del CSR Forum vediamo da una parte l’individuazione dei progetti meritevoli di ricevere il finanziamento da parte del fondo SC e dall’altra una serie di responsabilità e compiti, in particolare:

---

<sup>58</sup> *Op. ult. cit.* p.38

<sup>59</sup> *Ibidem.*

<sup>60</sup> *Ibidem.*

- “esame e valutazione dei Social Statement (procedura di verifica)*
- attività di verifica on site a campione delle imprese che partecipano al Progetto CSR-SC;*
  - monitoraggio delle imprese che hanno avuto accesso al sistema di agevolazioni;*
  - altre attività (ad esempio, favorire la diffusione dello standard).”<sup>61</sup>*

Una volta definiti quindi i principali player e le loro funzioni analizziamo nel dettaglio gli elementi caratterizzanti questo progetto:

- 1) Il Social Statement: *“E’ lo strumento di controllo/rendicontazione delle prestazioni che le imprese su base volontaria decidono di realizzare.”<sup>62</sup>* L’obiettivo del Social Statement è di offrire un ulteriore strumento alle imprese per verificare i loro standard interni in materia di RSI, senza mirare a sostituire le certificazioni già esistenti. Infatti, un’impresa che rispetta gli standard visti al paragrafo 2.3 non avrà necessità di adottare anche questi strumenti.
- 2) La procedura di verifica del Social Statement: una volta stabilito uno strumento volto a dare concretezza e razionalità al meccanismo interno di verifica e rispetto degli standard riguardanti la RSI, per renderlo efficace è necessario operare un controllo sull’effettiva applicazione di quello strumento. L’obiettivo della procedura di verifica è infatti garantire, tramite un *“processo di esame/valutazione esterno, realizzato dal CSR*

---

<sup>61</sup> *Ibidem.*

<sup>62</sup> Testo integrale Progetto Csr-Sc p. 38, <http://www.ao.camcom.it/progetto-csr.aspx>

*Forum e su un'eventuale attività di auditing on site avente per oggetto le imprese che decidono di partecipare al Progetto CSR-SC*"<sup>63</sup> la validità dello "Statement" prodotto dall'impresa.

Questo processo di verifica si può dividere in più step:

- A) Valutazione interna a cura del CSR Forum basata su pareri, opinioni, commenti, dei soci (*shareholder*) e dei portatori di interessi (*stakeholder*);
- B) Comunicazione e iscrizione (se parere positivo) in una banca dati della valutazione del CSR Forum;
- C) Se il parere del CSR Forum è negativo si avvia una richiesta formale in cui l'impresa ha la possibilità di chiarire la sua posizione e di rispondere alle motivazioni che hanno spinto alla formazione di un parere negativo;
- D) Verifiche on site ed ex post da parte di parti terze e indipendenti al fine "di dare maggiore credibilità all'attività dell'azienda, aumentando al contempo la fiducia delle diverse categorie di portatori di interesse;"<sup>64</sup>
- E) Se dalle verifiche successive al parere negativo emerge che la situazione non è cambiata e non è probabile cambi in un periodo di tempo medio/breve allora si propone l'applicazione di meccanismi di "moral suasion" e, se l'impresa beneficia del Fondo SC si può procedere alla sospensione immediata delle agevolazioni concesse;

---

<sup>63</sup> *Op. ult. cit.*, p. 38.

<sup>64</sup> *Op. ult. cit.* p.39

- F) È sempre prevista comunque la facoltà da parte di alcuni soggetti accreditati di far presenti violazioni al CSR Forum al fine di attivare procedure di verifica on site.
- 3) Le agevolazioni: sono previste, al momento, principalmente due tipi di agevolazioni, da una parte sgravi fiscali e dall'altra campagne mirate sostenute dal Governo volte a garantire visibilità alle imprese più virtuose.
- 4) I meccanismi di moral suasion: l'obiettivo di questi meccanismi è garantire che le imprese mantengano ciò che hanno previsto nei loro Social Statement, che non vengano dati fondi ad imprese non meritevoli e che si prevenano comportamenti opportunistici o non trasparenti.

I meccanismi previsti dal progetto sono:

- *“meccanismi di mercato, ossia l'iscrizione in un apposito database delle aziende che hanno aderito all'iniziativa del Governo e l'attivazione di procedure dirette a dare pubblica evidenza della violazione;*
- *meccanismi collegati agli incentivi, tra cui, ad esempio, il ritiro del beneficio fiscale e il mantenimento del finanziamento eventualmente erogato al Fondo SC”.*<sup>65</sup>

### **3.2 Le politiche sociali in Italia, la dimensione regionale e locale:**

In Italia, diversamente da molti altri Stati europei, vediamo che nonostante il primo intervento in materia di certificazione aziendale sia stato fatto a livello Nazionale,<sup>66</sup> le politiche in tema di CSR sono

---

<sup>65</sup> *Op. ult. cit.*, p.42

<sup>66</sup> L. 59/1997

state adottate e favorite principalmente a livello locale, come già sostenuto da uno studio del 2008 del I-CSR:<sup>67</sup>

*“Le politiche di promozione della Responsabilità sociale si rivelano particolarmente intense se si considera la dimensione regionale e provinciale, dove è possibile individuare numerose iniziative di incentivazione, che offrono significative opportunità per le imprese di implementare iniziative volte a integrare la Responsabilità Sociale d’Impresa”.*<sup>68</sup> In particolare, sin dai primi anni 2000 vediamo che alcune Regioni si sono dimostrate molto vicine al tema e hanno adottato alcuni interventi strategici di grande rilevanza, in particolare vediamo che le prime Regioni ad attivarsi sono state Umbria, Emilia Romagna e Toscana.

Umbria:<sup>69</sup> *“L’Umbria mostra fin dai primi anni Duemila una particolare attenzione alle certificazioni, prevedendo contributi volti a coprire il 50% dei costi di certificazione e, con la L.R. 20/2002, e istituisce un albo per le imprese certificate SA8000 utilizzato dalla Regione”*<sup>70</sup>, albo poi usato dalla Regione:

- “• per la concessione di incentivi finanziari, contributi e agevolazioni previsti dalla normativa regionale;*
- per il rilascio delle autorizzazioni amministrative previste dalla normativa regionale;*
- per la selezione di soggetti da invitare alle gare di appalto per lavori pubblici o forniture di beni e servizi;*

---

<sup>67</sup> Fondazione per la Diffusione della responsabilità Sociale delle Imprese: ICSR - Italian Centre for Social Responsibility

<sup>68</sup> I-CSR – Fondazione per la Responsabilità Sociale delle Imprese *“Interventi pubblici alle imprese: un possibile strumento di supporto per la diffusione della CSR”*, Milano, 2008 p. 26

<sup>69</sup> L.R. 20/2002 e 21/2002

<sup>70</sup> M. Bassoli, P. Graziano, *“Promuovere la responsabilità sociale: Le politiche pubbliche di promozione della responsabilità sociale d’impresa: il caso italiano”*, Franco Angeli, Milano, 2009, p. 48

- *nell'aggiudicazione dell'appalto a parità di condizioni dell'offerta*".<sup>71</sup>

Vediamo quindi che la Regione Umbria opta per una strategia a metà strada tra un approccio puramente basato sui benefici economici diretti, che ha come ratio l'idea che per convincere un imprenditore a sostenere un costo per qualcosa che non sia diretto esclusivamente ad ottenere profitti si debba offrire in cambio una somma che contribuisca a diminuire il sacrificio derivante dal suddetto costo, e un approccio basato su benefici economici indiretti, che vede come sua ratio la promessa che ad un dato comportamento corrisponderanno diversi vantaggi su diversi livelli (competizione, visibilità, ecc.) nel medio/lungo termine.

Emilia-Romagna:<sup>72</sup> La regione Emilia-Romagna adotta un approccio che pone l'accento principalmente su due temi, da una parte pone la RSI come un utile strumento per il: *“consolidamento e potenziamento delle competenze professionali, la diffusione delle conoscenze, il miglioramento della competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale”*<sup>73</sup> e dall'altra invece la colloca in un'ottica sociale, come vediamo all'art.8 della L.R. 17/2005 che ne enuncia gli scopi in termini di utilità sociale: *“favorire l'inserimento, il reinserimento o l'integrazione lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio personale o sociale sul mercato del lavoro [...]; favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro;*

---

<sup>71</sup> *Op. ult. cit.*

<sup>72</sup> L.R. 17/2005

<sup>73</sup> *Op. ult. cit* art. 45

*favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura; sostenere i processi di mobilità territoriale dei lavoratori al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento; sostenere i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che si traducano in un aumento occupazionale [...]; sostenere il reinserimento lavorativo [...] dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione aziendale; sostenere processi di recupero del livello occupazionale di attività economiche e produttive nelle aree interessate da calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale; sostenere i processi produttivi che, nel rispetto della normativa in materia di tutele ambientale, favoriscano il consolidamento sul territorio degli insediamenti produttivi volti al mantenimento o incremento del livello occupazionale (L.R. 17/2005, art. 8)”.<sup>74</sup>*

Toscana:<sup>75</sup> la legge regionale Toscana ha come obiettivo riuscire a compiere un discorso più approfondito sul tema, in particolare nell’art 1 possiamo trovare l’obiettivo che si pone questa norma, cioè: *“conseguire uno sviluppo fondato sulla non discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la valorizzazione delle persone, la coesione sociale e territoriale”*.<sup>76</sup>

La strategia della Regione Toscana per raggiungere il proprio obiettivo ha la sua espressione invece all’Art 3 della L.R. 17/2006 che recita: *“le imprese che adottano volontariamente gli standard internazionali, europei o nazionali, relativi all’introduzione o allo*

---

<sup>74</sup> Art. 8 L.R. 17/2005 in M. Bassoli, P. Graziano, *“Promuovere la responsabilità sociale: Le politiche pubbliche di promozione della responsabilità sociale d’impresa: il caso italiano”*, Franco Angeli, Milano, 2009 p. 49

<sup>75</sup> L.R. 17/2006

<sup>76</sup> *Op. ult. cit.* Art. 1

*sviluppo di modelli di rendicontazione e gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, nonché di certificazione di prodotto o di servizio che assicurino la trasparenza e la credibilità delle pratiche in materia di responsabilità sociale [...] sono destinatarie di misure di agevolazione che orientano le imprese all'adozione di sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, della qualità, ambiente, responsabilità sociale e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché all'adozione di modelli di rendicontazione sociale secondo riconosciuti standard internazionali o internazionali e in raccordo con le linee guida regionali [...] tra gli strumenti di promozione potranno anche essere previste semplificazioni amministrative e agevolazioni fiscali".<sup>77</sup>*

Vediamo quindi da parte della regione Toscana una strategia che si pone come via intermedia tra le due appena analizzate, questo perché è molto forte il discorso che viene fatto sui benefit a breve termine e con effetti economici diretti ma comunque non viene perso di vista il contesto sociale in cui le imprese operano provando a definire in modo più completo ed esaustivo il concetto di RSI.

Sulla scia di queste tre regioni sono seguite una moltitudine di leggi regionali (Piemonte, Veneto, ecc.) che hanno contribuito a rendere attualmente il sistema RSI in Italia sì ancora parzialmente frammentario, poiché manca in parte ancora un intervento unificatore efficace da parte dello Stato, però abbastanza simile tra regione e regione.

---

<sup>77</sup> Art. 3 L.R. 17/2006 in M. Bassoli, P. Graziano, *"Promuovere la responsabilità sociale: Le politiche pubbliche di promozione della responsabilità sociale d'impresa: il caso italiano"*, Franco Angeli, Milano, 2009 p. 50

### **3.3 La responsabilità sociale d'impresa nel dibattito italiano:**

Tra le varie definizioni che vengono date alla RSI, una è sicuramente fondamentale nella prospettiva del dibattito italiano, Lorenzo Sacconi infatti descrive la responsabilità sociale d'impresa come: *“un modello di governance allargata d'impresa, in base alla quale chi governa l'impresa ha responsabilità che si estendono dall'osservanza di doveri fiduciari nei riguardi della proprietà ad analoghi doveri fiduciari nei riguardi in generale di tutti gli stakeholder”*.<sup>78</sup>

Da questa definizione possiamo facilmente vedere che Sacconi si pone in una prospettiva finalistica, cioè si domanda quale sia il fine, sociale, dell'impresa. A questa visione, nel panorama italiano si contrappone invece una visione più pratica della RSI che porta a far coincidere la nozione di RSI con alcuni tipi di società (es. Benefit Corporations)<sup>79</sup> o con il concetto di sviluppo sostenibile. Qualunque definizione si voglia dare al concetto di RSI vediamo che in Italia il dibattito si è sviluppato intorno a due *“quesiti interrelati: il primo – già citato – consiste nel chiedersi “qual è la finalità sociale dell'impresa”. La risposta necessita l'esplicitazione di una teoria del sistema economico con cui individuare il contributo delle imprese al raggiungimento del benessere sociale. Il secondo consiste invece nel chiedersi: “quali sono gli incentivi all'adozione di pratiche di Csr?”. Il primo di questi quesiti si lega al tema da cui è originato il dibattito sulla Csr, e cioè la discussione su quale sia responsabilità fiduciaria dei*

---

<sup>78</sup> L. Sacconi, “La responsabilità sociale come governance allargata dell'impresa”, in Rusconi G. - Dorigatti M. La responsabilità sociale, Milano, Franco Angeli, p.112.

<sup>79</sup> S. Zamagni, “L'impresa socialmente responsabile nell'epoca della globalizzazione”, 2003, pp. 28-42.

*manager, il secondo riconosce la presenza di una diffusa tassonomia delle pratiche di Csr, di cui indaga la sostenibilità come scelte strategiche d'impresa.”*<sup>80</sup>

Provando a riassumere il più possibile, vediamo che il dibattito italiano principalmente si ancora su tre teorie.

La teoria neoclassica, di cui abbiamo già parlato all'inizio di quest'opera<sup>81</sup>, non trova un grande spazio nel dibattito italiano se non in alcuni testi di Leonardo Becchetti<sup>82</sup> e di alcuni suoi co-autori.

La teoria neo-contrattualistica, che vediamo essere forse quella più diffusa e applicata al tema della RSI in Italia, a questa possiamo ricondurre anche la definizione di RSI data da Lorenzo Sacconi che, *“sintetizza la Rsi in un meccanismo di governance che promuova il rispetto di un contratto sociale ipotetico in cui vengono stabilite le allocazioni di diritti e doveri di tutti gli stakeholder. In tale contratto vengono definite le contribuzioni di ciascuno e la modalità di distribuzione del surplus prodotto dalla cooperazione tra gli agenti. L'identificazione del contratto sociale equo può essere vista come sviluppo della teoria dei costi di transazione, dove l'impresa è un meccanismo di coordinamento che distribuisce diritti e doveri ai partecipanti all'azione collettiva, in modo da incrementare paretianamente il risultato collettivo: tale distribuzione realizza un modello di governance “allargato”, in cui consiste il contenuto normativo essenziale della Rsi. Il meccanismo*

---

<sup>80</sup>P.L. Sacco, M. Viviani, *“La Responsabilità Sociale d'Impresa: prospettive teoriche nel dibattito italiano”*, p.8.

<sup>81</sup> Capitolo 1, p.7 possiamo ricondurre il pensiero neo-classico alla teoria degli *shareholders* e in particolare alla definizione di RSI che dà M.Friedman, *“the social Responsibility of Business is to make Profits”*

<sup>82</sup> Per esempio, in L. Becchetti, N. Solferino N, *“The Dynamics of Ethical Product Differentiation”*, Working Paper n°8, Università di Forlì Cleonp - Aiccon, 2005

*di enforcement del contratto sociale è quello della costruzione della reputazione in particolari condizioni di incompletezza informativa, per cui è proprio il mantenimento della reputazione l'incentivo principale al comportamento dell'impresa. Le motivazioni dei soggetti sono prese in considerazione come essenziale meccanismo di rinforzo dell'incentivo reputazionale".*<sup>83</sup>

La teoria dell'economia civile infine vede il suo sviluppo in Italia principalmente grazie ai due studiosi Bruni e Zamagni che propongono un progetto (a livello teorico) che si muove su due obiettivi principali: *"il primo è quello di endogenizzare, all'interno di una rappresentazione del sistema economico, i processi di riproduzione sociale"*<sup>84</sup>, *in quanto necessari al funzionamento e all'orientamento del processo economico stesso"*<sup>85</sup>, cioè un sistema economico che nella sua creazione, organizzazione e funzionamento trovi al suo interno le preferenze, le evoluzioni e le interazioni sociali degli agenti economici. *"Il secondo obiettivo del progetto dell'Economia Civile è di esprimere la specificità dell'operare delle imprese cooperative e del terzo settore, di modo che non siano semplicemente una risposta ai fallimenti dello stato o del mercato"*.<sup>86</sup>

Secondo i due autori vediamo che, come impresa sociale viene utilizzato il modello della cooperativa, mentre come impresa civile

---

<sup>83</sup> P.L. Sacco, M. Viviani, *"La Responsabilità Sociale d'Impresa: prospettive teoriche nel dibattito italiano"* p.14

<sup>84</sup> *"processi nei quali persone, famiglie, gruppi perseguono l'obiettivo di soddisfare in modo immediato i propri bisogni di conservazione e di sviluppo"*, L. Bruni, S. Zamagni, *"Economia Civile"*, Bologna, Il Mulino, 2004 p.182

<sup>85</sup> P.L. Sacco, M. Viviani, *"La Responsabilità Sociale d'Impresa: prospettive teoriche nel dibattito italiano"* p.26

<sup>86</sup> *Op. ult. cit.*

prendono a modello la cooperativa sociale e ne delineano le differenze così: *“Mentre (le imprese sociali) agiscono per così dire sul lato dell’offerta, operando in modo da “umanizzare la produzione, vale a dire dimostrandosi capaci non solo di organizzare in modo democratico il processo produttivo, ma anche di assicurare che ciò avvenga nel rispetto dei canoni dell’equità, le imprese civili intervengono anche sul lato della domanda, consentendo ad essa di strutturarsi e organizzarsi per interloquire in modo autonomo con i soggetti d’offerta, e ciò allo scopo di affermare il principio secondo cui le attività prestate nei processi di riproduzione sociale riguardano anche la produzione di significati e non soltanto di output. Ne deriva che, mentre la governance di un’impresa sociale conserva la tipica struttura del tipo single-stakeholder – unica è la classe di portatori di interessi cui spetta il governo effettivo dell’impresa -, l’impresa civile è inerentemente una organizzazione multi-stakeholder” [...] “la funzione obiettivo di un’impresa civile è allora quello di produrre, intenzionalmente, nell’ammontare più elevato possibile, esternalità sociali, che rappresentano uno dei più rilevanti fattori d’accumulo del capitale sociale.”*<sup>87</sup>

Da ciò emerge che in questa visione ciò che è centrale è l’aspetto culturale e l’interesse del singolo che trova la propria espressione nel contesto economico principalmente grazie a realtà che si costituiscono grazie all’interazione umana o che comunque sono operanti nel terzo settore (cooperative e cooperative sociali) in

---

<sup>87</sup> L. Bruni, S. Zamagni, *“Economia Civile”*, Bologna, Il Mulino, 2004 pp.183-184 in P.L. Sacco, M. Viviani, *“La Responsabilità Sociale d’Impresa: prospettive teoriche nel dibattito italiano”* p.26

modo che esse rappresentino non solo una risposta al mercato basata esclusivamente risultato economico ma fondamentalmente un continuo scambio di beni che avviene in relazione alle identità delle persone che operano nei vari sistemi culturali.

Per quanto riguarda la definizione di RSI, Zamagni, *“accetta la definizione di Sacconi della Rsi coincidente con una forma di governance allargata, tuttavia ritiene che il meccanismo di reputazione, come logica di enforcement del contratto, sia descrittivamente e normativamente debole e propone una traccia per una logica alternativa legata alle prospettive dell’etica della virtù. Tuttavia, come avremo modo di sottolineare brevemente, la prospettiva di Bruni e Zamagni sembra combinare in modo originale, ma ancora non compiutamente espresso, tre differenti teorie etiche normative, il neo-aristotelismo, il pragmatismo e la teoria pluralista del well-being.”*<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> P.L. Sacco, M. Viviani, *“La Responsabilità Sociale d’Impresa: prospettive teoriche nel dibattito italiano”*, p.28

## Capitolo II

### I presupposti filosofici della responsabilità sociale d'impresa e la sua declinazione secondo la teoria della felicità

#### **1 Introduzione:**

In questo secondo capitolo, come già accennato, verrà intrapresa una discussione che coinvolgerà alcuni aspetti fondamentali nell'ottica di un'efficace comprensione sia del tema della RSI che dei suoi presupposti. In particolare l'analisi seguirà due binari, il primo binario è rappresentato dal presupposto principe dell'attività d'impresa, cioè l'autonomia contrattuale e, in particolare il suo rapporto con la regolamentazione.

Il secondo binario invece sarà rappresentato dall'interpretazione che i teorici della teoria del benessere (o della felicità) danno alla responsabilità sociale d'impresa. Questa seconda parte sarà incentrata a sua volta su tre punti fondamentali.

- 1) Il primo è rappresentato dalla descrizione del pensiero filosofico da cui nasce la teoria del benessere e dal suo rapporto con le teorie preesistenti;
- 2) Il secondo è rappresentato dal ruolo del consumatore nel mercato e dalla figura del commercio equo e solidale come mezzo di promozione della figura del consumatore responsabile;
- 3) Il terzo e ultimo punto è costituito dalla cosiddetta finanza etica, quindi l'applicazione dei principi della teoria del benessere in un

terreno storicamente molto distante dalle idee di etica e sostenibilità.

## 2 Contrasto tra autonomia privata e regolamentazione:

Per ben comprendere l'andamento di questo rapporto conflittuale ma necessario è bene procedere ad una descrizione di come questo si è evoluto nel corso del tempo fino ad arrivare alla realtà contemporanea, passando al vaglio le principali correnti di pensiero sul tema.

Innanzitutto, vediamo, con la teoria neoclassica, la creazione di due teoremi che hanno dato un forte stimolo allo sviluppo del principio dell'autonomia contrattuale. Questi sono i teoremi dell'economia del benessere:

Primo teorema: *“Il primo teorema dell'economia del b. afferma che se i beni e i servizi (incluse le prestazioni di lavoro) da cui dipende il b. individuale possono essere scambiati in mercati perfettamente concorrenziali e se i mercati sono in equilibrio, allora l'allocazione che ne deriva è un ottimo di Pareto. Pertanto, le quantità prodotte, acquistate e vendute dei vari beni e servizi sarebbero tali che, se esse venissero modificate, il b. di almeno un individuo potrebbe aumentare, ma soltanto nel caso in cui quello di almeno un altro individuo diminuisse, come richiede l'ottimo di Pareto.”*<sup>89</sup>

Da ciò possiamo ricavare che una volta raggiunto, in un sistema che si trova nel regime di concorrenza perfetta, l'ottimo paretiano, non potrebbe più essere ammissibile una qualsiasi forma di

---

<sup>89</sup> La Treccani Giuridica, [“http://treccani.it/enciclopedia/teoremi-dell-economia-del-benessere\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/”](http://treccani.it/enciclopedia/teoremi-dell-economia-del-benessere_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/)

cambiamento, poiché ad ogni azione corrisponderebbe una reazione uguale e contraria (un individuo aumenta il proprio benessere, un altro lo diminuisce della stessa misura).

Secondo teorema: *“Il secondo teorema stabilisce che ogni specifico ottimo di Pareto può essere realizzato da mercati concorrenziali in equilibrio a condizione che gli individui entrino nei vari mercati con dotazioni appropriate delle varie risorse. Questa condizione dovrebbe essere assicurata dallo Stato, il quale utilizzerebbe, a questo scopo, un sistema di trasferimenti e di imposte in somma fissa che non induca distorsioni nei comportamenti e, quindi, non interferisca con l’efficiente funzionamento dei mercati.”*<sup>90</sup>

In questo secondo teorema vediamo un “mano invisibile” non totalmente autosufficiente poiché prevede due condizioni che devono operare ex ante, *in primis* una redistribuzione della ricchezza “opportuna”, *in secundis* uno Stato che non interferisca con il funzionamento dei mercati e che anzi assuma un ruolo, che potremmo definire come di protezione dell’autonomia e dell’efficienza del mercato.

Nonostante potrebbe entrare in conflitto con l’economia di questa trattazione è rilevante citare sul tema una fonte decisamente autorevole come S. Zamagni, il quale ci dà una spiegazione chiarissima del significato e dell’impatto rivoluzionario di questi due teoremi che per la prima volta, come già detto, addirittura pongono dei limiti al concetto della mano invisibile, quindi, usando le sue parole: *“un equilibrio competitivo non è dominato, in senso paretiano, da nessuna allocazione socialmente fattibile. È questo il*

---

<sup>90</sup> *Op. ult. cit.*

*contenuto del primo teorema fondamentale dell'economia del benessere che K. Arrow e G. Debreu dimostrano in modo indipendente l'uno dall'altro, nel 1951, utilizzando la teoria matematica dei corpi convessi. Inoltre, gli stessi autori dimostrano anche il risultato reciproco, e cioè che data una qualsiasi allocazione ottimale in senso paretiano è sempre possibile, sotto certe condizioni, trovare un modo di distribuzione delle risorse tra gli individui tale che l'allocazione di equilibrio walrasiano relativa a quella distribuzione coincida con l'allocazione data. È questo il secondo teorema fondamentale dell'economia del benessere, il cui significato operativo è quello di rappresentare una soluzione al problema della decentralizzazione di un'allocazione ottimale, al problema cioè di indicare attraverso quale via sia possibile conseguire un'allocazione ottimale. Come si comprende questi due teoremi, presi insieme, sanciscono una sorta di corrispondenza tra concorrenza perfetta e ottimalità paretiana. Di qui la loro importanza a livello fondazionale. Grazie ad essi la smithiana «mano invisibile» cessa di essere una suggestiva metafora per diventare un teorema gravido di conseguenze politiche perché quei teoremi consentono di giustificare non solo ideologicamente, ma soprattutto analiticamente, la validità del laissez-faire. Il primo teorema fondamentale asserisce, nella sostanza, che il meccanismo perfettamente consequenziale è non-wasteful, non spreca cioè risorse...D'altro canto il senso del secondo teorema fondamentale è quello di assicurare che il meccanismo di mercato è unbiased, cioè neutrale: mediante un'opportuna redistribuzione delle risorse*

*è possibile conseguire qualsivoglia ottimo paretiano come equilibrio competitivo.*"<sup>91</sup>

Inoltre, appare necessario rimarcare come proprio da questi due teoremi vediamo come lo Stato assuma un ruolo quasi *super partes*, poiché diventa colui che controlla l'allocazione delle risorse e perciò può utilizzare questo processo di allocazione di risorse in modo strumentale, cioè può *"servirsi del mercato per raggiungere le allocazioni efficienti che ritiene eque"*<sup>92</sup>. Così facendo da una parte lo Stato assume il controllo dell'allocazione delle risorse, dall'altra si perde la necessità di un sistema esterno che operi in questo senso e, per finire, sempre lo Stato in un certo senso si fa giudice e controllore del rispetto del principio di equità poiché l'allocazione delle risorse per permettere al sistema di funzionare deve, gioco forza, risultare come equa e, nel caso in cui *"la distribuzione delle risorse iniziale (e, conseguentemente, quella corrispondente di ottimo che ne deriva) non fosse, in base ad un qualche giudizio di valore, accettabile, uno stato dell'economia efficiente ed eticamente più soddisfacente potrebbe essere raggiunto agendo sulla distribuzione attraverso adeguati*

---

<sup>91</sup> S. Zamagni, *"Economia politica. Teoria dei prezzi, dei mercati e della distribuzione"*, Roma, 1990. pp. 666-667

<sup>92</sup> E. Baffi *"I limiti all'autonomia contrattuale nel pensiero economico e filosofico contemporaneo"*, in, *"Rivista Critica del Diritto Privato"*, Jovene Editore, Napoli, dicembre 2004 p.633

*trasferimenti di risorse personalizzati e non distorsivi, e demandando all'operare del mercato concorrenziale la realizzazione dell'efficienza.*"<sup>93</sup>

Oltre che nella teoria neoclassica vediamo anche sia la teoria libertaria che quella liberale trattare diffusamente la questione riguardante l'autonomia contrattuale, in particolare, la teoria libertaria fonda le proprie basi proprio sul principio che *"gli individui abbiano un diritto morale a stipulare qualunque accordo da essi desiderato per lo scambio delle loro proprietà, nella misura in cui diritti di terzi non siano violati."*<sup>94</sup>

Da ciò deriva un ruolo dello Stato molto limitato e volto esclusivamente alla protezione del diritto al "libero convincimento" e una limitazione delle possibili cause di invalidità o di nullità di un contratto esclusivamente ai vizi della volontà dei contraenti. Sarà infatti lo stesso Antony Kronman a dirci che in un ordinamento che trae ispirazione dalla filosofia libertaria il ruolo dello Stato, e in particolare dei giudici nel caso di dispute contrattuali dovrebbe realizzarsi esclusivamente nel porsi due domande: *"la parte che non adempie dette il proprio consenso volontariamente? L'esecuzione del contratto viola i diritti di una terza parte? Se le*

---

<sup>93</sup> C. Cosciani, *"Scienza delle finanze"*, Torino, 1991, p.57

<sup>94</sup> E. Baffi "I limiti all'autonomia contrattuale nel pensiero economico e filosofico contemporaneo", in, *"Rivista Critica del Diritto Privato"*, Jovene Editore, Napoli, dicembre 2004 p.634

*risposte sono “sì” e “no”, rispettivamente, il contratto deve essere fatto rispettare, senza riguardo alle conseguenze circa il benessere delle parti coinvolte.”<sup>95</sup>*

Infine, rimanendo sul terreno di confronto di queste due teorie vediamo che esse sostanzialmente, anche se basandosi su presupposti diversi<sup>96</sup>, si trovano in accordo nel sostenere che lo Stato debba rimanere estraneo alla redistribuzione della ricchezza e che l'autonomia contrattuale debba essere piena.

Ora, per concludere questa analisi appare necessario sottolineare che queste teorie possono essere soggette ad alcune critiche, due in particolare.

La prima riguarda il modello su cui si fondano, cioè un sistema in cui vi sia una concorrenza perfetta, e sembra quasi pleonastico dire quanto sia difficile riuscire a ricreare un tale sistema nella realtà pratica.

La seconda nella definizione stessa di libertà di esercizio di un diritto. Cioè, per quanto in linea teorica sia vero che i diritti siano concetti che non dovrebbero essere soggetti a limitazioni è

---

95 A. T. Kronman, “*Contract Law and Distributive Justice*”, Yale Law Journal 472, Yale, 1980, p.82

96 La libertaria prevede che qualsiasi forma di redistribuzione coatta venga classificata come furto.

La liberale prevede che lo stato non debba effettuare ingerenze nell'attività dei privati e sostiene invece l'efficacia della redistribuzione delle ricchezze attraverso strumenti diversi, come il fisco per esempio e attraverso una dettagliata regolamentazione (puramente sulle modalità) delle transazioni individuali.

altrettanto vero che nella realtà pratica i diritti incontrano per forza di cose alcune limitazioni, in particolare tutte quelle derivanti dall'esercizio dei diritti altrui. Ricordiamoci che perché un diritto possa essere esercitato bisogna sempre effettuare una valutazione sugli eventuali altri diritti che sono costretti ad essere sacrificati per consentirne l'esercizio, questo poiché *“il riconoscimento di un diritto rappresenta di regola, la negazione di un diritto altrui.”*<sup>97</sup>

Nonostante quindi in queste teorie vediamo emergere un punto di vista sicuramente più caro agli studiosi di materie economiche che giuridiche, cioè la prevalenza della libertà dell'autonomia contrattuale rispetto alla necessità di una regolamentazione derivante da norme emanate da autorità terze, comunque non è eliminata in maniera radicale la presenza dello Stato. In particolare, per esempio nella teoria neoclassica, come già accennato in precedenza, vi è un'esplicita previsione e un'accettazione reale di uno Stato regolatore, super partes e controllore sul rispetto di ciò che è etico.

---

<sup>97</sup> R. Coase, *“Impresa mercato e diritto”*, Bologna, 1995, p.199 ss. In E. Baffi *“I limiti all'autonomia contrattuale nel pensiero economico e filosofico contemporaneo”*, in, *“Rivista Critica del Diritto Privato”*, Jovene Editore, Napoli, dicembre 2004 p.635

Addirittura, è proprio la teoria neoclassica ad inserire lo Stato come parte del meccanismo necessario per realizzare sia il sistema di concorrenza perfetta che la corretta allocazione delle risorse iniziali in un meccanismo che per funzionare necessita quindi che siano rispettate alcune condizioni:

*“a) omogeneità del prodotto: dal punto di vista dei consumatori i prodotti venduti dalle imprese presenti sullo stesso mercato sono perfetti sostituti; b) presenza di numerosi venditori e compratori: nessuna impresa o consumatore è in grado di influenzare il prezzo di mercato, che quindi è un dato per i singoli operatori; c) sussistenza di una perfetta informazione: tutti gli operatori sono perfettamente informati sui prezzi di acquisto e di vendita praticati sul mercato; d) perfetta divisibilità sia dei fattori di produzione sia dell’output: la domanda e l’offerta variano in maniera continua con il prezzo.”*<sup>98</sup>

E, inoltre, che non si verificano tutte quelle situazioni da cui potrebbero derivare dei *“market failures.”*<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> E. Baffi *“I limiti all’autonomia contrattuale nel pensiero economico e filosofico contemporaneo”*, in, *“Rivista Critica del Diritto Privato”*, Jovene Editore, Napoli, dicembre 2004 p.635

<sup>99</sup> *“Market failure is the economic situation defined by an inefficient distribution of goods and services in the free market. Furthermore, the individual incentives for rational behavior do not lead to rational outcomes for the group. Put another way, each individual makes the correct decision for him/herself, but*

Ed è proprio qua che entra in gioco lo Stato, lo Stato ha come scopo prevenire situazioni da cui potrebbero derivare i fallimenti del mercato e consentire al mercato di raggiungere quel tanto agognato ottimo paretiano. Ovviamente è il punto di vista di studiosi delle scienze economiche, e ciò traspare dal fatto che l'azione dello Stato non è vincolato da ideali come l'equità ma da una quasi spasmodica necessità di raggiungimento dell'efficienza. Lo Stato secondo questa concezione è più che altro un mezzo che lavora per il mercato e per il buon funzionamento del meccanismo economico e, quindi, può comprimere la libertà all'autonomia contrattuale solo ed esclusivamente per far sì che vengano rispettate le condizioni necessarie per raggiungere l'ottimo paretiano. Lo Stato può ottenere gli obiettivi che si prefissa usando una serie di strumenti normativi che vengono ben delineati dagli stessi teorici neoclassici, come ad esempio: *“imporre tasse e concedere sussidi per correggere le esternalità; può gestire direttamente un'impresa che opera in regime di monopolio, oppure dettare una regolamentazione a cui il monopolista privato debba adeguarsi;*

---

*those prove to be the wrong decisions for the group. In traditional microeconomics, this is shown as a steady state disequilibrium in which the quantity supplied does not equal the quantity demanded”,*  
<https://www.econlib.org/library/Topics/College/marketfailures.html>

*può prevenire la costituzione di monopoli non giustificati da economie di scala, vietando e sanzionando le intese fra imprese di una stessa industria; può limitare la libertà contrattuale degli individui nelle ipotesi di informazione imperfetta o di irrazionalità degli operatori (ma già la regolamentazione dettata al monopolista e le norme sanzionatorie delle intese costituiscono forme di limitazione della libertà contrattuale).”<sup>100</sup>*

Il motivo per cui il focus principale al momento è stato sulla teoria neoclassica e non anche sulle teorie liberale e libertario è che queste, se analizzate da sole, risultano essere troppo distanti da un’applicazione pratica. Cioè, lo stesso assunto di base di queste teorie (un contratto è sempre valido se non lede diritti altrui e se non è viziato da vizi relativi alla volontà) che al suo interno ha delle disattenzioni rispetto alla realtà attuale tali da renderlo di per sé inapplicabile. Infatti, per quanto teoricamente ineccepibile nella pratica questo assunto ha ben poche applicazioni e soprattutto perché risulta essere debole nei confronti di alcune domande come:

1) Quali sono questi diritti altrui?

---

<sup>100</sup> E. Baffi “I limiti all’autonomia contrattuale nel pensiero economico e filosofico contemporaneo”, in, “Rivista Critica del Diritto Privato”, Jovene Editore, Napoli, dicembre 2004 p.636

2) Che tipi di vizi possono affliggere la libera determinazione della volontà?

Proprio per via di questa “superficialità” servirà analizzare più approfonditamente sia il mercato che il pensiero di altri filosofi ed economisti per poter avere un quadro più completo del dualismo “*libertà economica/regolamentazione.*”

Uno su tutti Friedman, che parla del presupposto dell’efficienza dell’autonomia contrattuale,<sup>101</sup> cioè la reciproca volontà dei singoli, che senza pressioni esterne, realizzano un negozio. Negozio che intrinsecamente è dotato anche di un potente valore sociale poiché qualsiasi scambio, se volontario, ha come fine quello di aumentare il benessere di chi lo organizza e, se non è un caso di fallimento del mercato, quindi di contribuire all’efficienza del modello economico di riferimento.

Come già accennato però questa visione dell’autonomia contrattuale ha una falla al suo interno. Cioè, come stabiliamo quando il consenso è volontario? Perché, se dovessimo semplicemente usare i concetti appena espressi si incorrerebbe in

---

<sup>101</sup> “La possibilità del coordinamento mediante la cooperazione volontaria si fonda sul presupposto elementare – e tuttavia spesso negato – che entrambe le parti che intervengono in una transazione ne ricavano beneficio, purché la transazione sia volontaria e fondata su un consenso informato”, M. Friedman, “*Capitalism and Freedom*”, Chicago (1962)

una situazione paradossale, da una parte dovremmo dire che il consenso è volontario quando la transazione è efficiente, cioè quando aumenta il benessere sociale, dall'altra che il benessere sociale aumenta quando il consenso è volontario, non definendo quindi mai veramente cosa sia questa volontarietà.

Sempre rimanendo su questa visione filosofica dell'autonomia contrattuale, vediamo che alcuni studiosi comprendono di trovarsi in un'impasse e propongono una visione che sicuramente meglio contestualizza l'idea di volontarietà, definendo che vi è volontarietà dove manca violenza assoluta.

Cioè se anche vi è un residuo di volontarietà<sup>102</sup>, allora il contratto è valido.

Come prevedibile, questa definizione è totalmente inaccettabile dal punto di vista giuridico poiché comporterebbe l'accettazione di violazioni (o di minacce di violazioni) di una rosa vastissima di diritti considerati come invece inviolabili.

Infatti, lo stesso Kronman<sup>103</sup> reputa questa definizione come non applicabile poiché essa invoglierebbe eventuali criminali ad

---

<sup>102</sup> P.e. Se A decidesse di pagare a B una somma per evitare che B gli fratturi una gamba, il contratto sarebbe valido

<sup>103</sup> A. Kronman, "*Contract Law and Distributive Justice*"

effettuare dei negozi diretti sì a redistribuire il reddito ma in un modo totalmente negativo e improduttivo ai fini del mercato e che porterebbe con elevata probabilità a fallimenti di mercato, come per esempio la creazione di monopoli.

Per fare un esempio che fonda le radici, purtroppo, proprio in Italia, questa definizione di volontarietà renderebbe efficienti per esempio tutti i negozi effettuati dalla mafia, poiché sarebbe ipoteticamente ammissibile il pagamento di un corrispettivo in cambio di un'offerta di protezione da parte degli stessi soggetti a cui si sta pagando il prezzo (o più comunemente, il "*pizzo*").

Un passaggio ulteriore verso la regolamentazione dell'autonomia contrattuale lo abbiamo con Richard Posner il quale esplicita e motiva come i contratti, in nome di un interesse pubblico, realizzati dietro minaccia non possano essere considerati accettabili in un qualsiasi ordinamento giuridico. Usando le sue parole infatti vediamo che se: *"A punta una pistola a B dicendo: "O la borsa o la vita". B è molto desideroso di optare per la prima soluzione consegnando la borsa. Tuttavia, una qualunque corte non considererà valido questo contratto. La ragione non è che B non aveva la volontà di accettare quell'opzione. Al contrario, egli era estremamente desideroso di accettare l'offerta di A. La ragione*

*invece è che se si considerano validi tali contratti, si diminuisce il prodotto sociale netto, convogliando risorse verso l'attività di estorsione e verso gli sforzi per proteggersi contro tali attività.*"<sup>104</sup>

Nonostante tutto, si è ancora davanti ad una scelta tra due opzioni egualmente non accettabili. Da una parte vi è la possibilità di sostenere che è valido tutto ciò che efficace, dall'altra che è volontario lo scambio in cui è il contraente a trarne un vantaggio.

Un passo in avanti verso l'impossibilità di accettare un contratto che preveda una coercizione lo fa sempre Friedman, il quale prova a motivare come, secondo un punto di vista filosofico/economico e con l'utilizzo del concetto di nucleo familiare, non sia accettabile un contratto con delle forme di coercizione, infatti Friedman ci dice che: *“Lo scambio può quindi realizzare la coordinazione senza coercizione. Un modello operativo di società organizzata per mezzo dello scambio volontario è una libera economia di scambio imperniata sull'intrapresa privata, quella cioè che abbiamo definita come capitalismo concorrenziale. Nella sua forma più semplice, siffatta società è composta di un certo numero di nuclei familiari indipendenti, di una serie di Robinson Crusoe, per così*

---

<sup>104</sup> R. Posner, *“Economic Analysis of Law”*, Boston, 1992 p. 132

*dire; ciascun nucleo familiare impiega le risorse a sua disposizione per produrre beni e servizi che scambia con beni e servizi prodotti da altri nuclei familiari, a condizioni mutua-mente accettabili per le due parti che intervengono nello scambio: è, quindi, in grado di soddisfare i propri bisogni per via indiretta, producendo beni e servizi per gli altri, piuttosto che per via diretta, producendo beni per suo proprio utilizzo immediato. L'incentivo a praticare questo metodo indiretto è naturale, dato dall'aumento di produzione reso possibile dalla divisione del lavoro e dalla specializzazione delle funzioni. Dal momento che il nucleo familiare ha sempre, come secondo aspetto dell'alternativa, la possibilità di produrre direttamente per sé, esso non si trova nelle necessità di praticare lo scambio, a meno che non ne ricavi un beneficio. Quindi, nessuno scambio avrà luogo se entrambe le parti che lo praticano non ne beneficiano. La cooperazione è, quindi, ottenuta senza coercizione.*"<sup>105</sup>

Nasce però un'obiezione abbastanza facile da fare nei confronti di questa definizione, non è pensabile che tutti i nuclei familiari possano avere le risorse e le possibilità di produrre ciò che gli serve

---

<sup>105</sup> M. Friedman, "Capitalismo e libertà"

da sé, quindi, secondo questa visione sarebbero lo stesso obbligati a contrattare, quindi, nonostante non si tratti per forza di una minaccia ecco di nuovo ricadere nella coercizione.

Un ulteriore tentativo di definire quale sia il limite della volontarietà lo possiamo fare distinguendo la minaccia dall'offerta in base al fatto che, se *“una proposta contrattuale rappresenta un'offerta allora il consenso è libero; se la proposta costituisce una minaccia si deve concludere invece per la non volontarietà del consenso.”*<sup>106</sup>

Per poter delineare un confine tra le due cose però bisogna prima definire in modo chiaro i diritti poiché una proposta su di un qualcosa che non è tua di diritto è un'offerta, mentre la stessa proposta se effettuata su un qualcosa tuo di diritto si tramuta in minaccia poiché, se non accettata, rischierebbe di portare via un tuo diritto.

Da ciò quindi nasce una svolta principalmente dal punto di vista giuridico, poiché vediamo come il focus del discorso diventi stabilire quale sia il limite di un diritto, e quindi come immediatamente assuma un ruolo ora centrale il necessario lavoro

---

<sup>106</sup> E. Baffi *“I limiti all'autonomia contrattuale nel pensiero economico e filosofico contemporaneo”*, in, *“Rivista Critica del Diritto Privato”*, Jovene Editore, Napoli, dicembre 2004 p.637

di elaborazione di criteri mediante i quali avvenga l'attribuzione dei diritti agli individui.<sup>107</sup>

Questo porta quindi ad ammettere che senza una regolamentazione efficace, e quindi una giustizia distributiva, non sia possibile stabilire quali siano i limiti dei diritti dei singoli e quindi non sia possibile stabilire con esattezza i limiti della volontarietà, principio fondamentale per l'autonomia contrattuale.

Quindi, per usare parole di un'autorevole dottrina possiamo dire che: *“In primo luogo il giurista di Yale (Kronman) afferma che qualunque allocazione dei diritti secondo un criterio etico comporta necessariamente la realizzazione di una giustizia distributiva. Riconoscere o meno, ad esempio, a tutti i consociati il diritto di sfruttare la propria capacità di far cadere in errore i potenziali contraenti significa incidere in maniera rilevante sulla ricchezza delle persone che tale abilità hanno per dono di natura. Ugualmente, il riconoscimento del diritto a sfruttare notizie che si sono acquisite, senza avere l'obbligo di comunicarle ai potenziali contraenti, ha forti conseguenze sulla ricchezza di molte persone. Deve quindi concludersi, secondo il ragionamento di Kronman, che*

---

<sup>107</sup> Anthony Kronman, “Contract Law and Distributive Justice”

*“qualunque nozione di consenso volontario richiede una teoria della giustizia distributiva che determini quali forme di abilità nell’ottenere un vantaggio (advantage-taking), utilizzate in una trattativa, rendono il consenso della controparte non volontario.”*<sup>108</sup> <sup>109</sup>

Per rispettare l’economia di questo testo appare ora necessario provare a tirare le fila di quest’analisi dell’autonomia contrattuale. Partendo quindi dal punto di vista che l’autonomia privata sia eretta a un diritto non comprimibile per interessi dello Stato non necessariamente primari vediamo che parallelamente viene considerata come necessaria una regolamentazione. Regolamentazione che viene approcciata in ogni teoria in modo diverso ma che comunque è presente. In particolare, possiamo sottolineare come il carattere comune in merito al ruolo e alle azioni dello Stato è che, è ritenuta più efficiente una regolamentazione che operi attraverso strumenti come tasse e/o sussidi rispetto ad una regolamentazione prettamente imperativa

Per concludere, come da un lato è opportuno ammettere che nonostante tutto, e nonostante il suo ruolo di garante, gli Stati storicamente non hanno avuto sempre vita facile nella regolamentazione e nella correzione degli eventuali fallimenti del mercato che, se consentiti dallo Stato stesso potremmo definire addirittura come *“fallimenti dello Stato.”*<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> M. Trebilcock *“The Limits of Freedom of Contract”*, cit. 82

<sup>109</sup> E. Baffi *“I limiti all’autonomia contrattuale nel pensiero economico e filosofico contemporaneo”*, in, *“Rivista Critica del Diritto Privato”*, Jovene Editore, Napoli, dicembre 2004 p.637

<sup>110</sup> *Op. ult. cit.*

Dall'altro lato è necessario rimarcare che, nonostante tutti questi scetticismi e queste critiche al ruolo dello Stato, i vari modelli economici qui descritti non possono essere applicabili se non in funzione dei teoremi dell'economia del benessere e, proprio in riferimento a questi teoremi perché essi possano essere applicati devono poter essere rispettate *“le condizioni richieste dal primo teorema dell'economia del benessere quindi, un ruolo degli apparati pubblici nell'economia, pur sempre entro i limiti imposti dai fallimenti dello Stato, appare giustificato”*.<sup>111</sup>

E nell'ordinamento italiano?

Nell'ordinamento italiano viene codificato, all'art 1322 del Codice civile, il principio della libertà di contratto che, però, non è garantito espressamente nella Costituzione.

Nella Costituzione infatti vengono citati solamente la libertà dell'iniziativa economica privata e della proprietà privata<sup>112</sup>.

Da ciò è facilmente desumibile che, come voluto dallo stesso legislatore, questo principio non possa entrare in conflitto con i diritti costituzionalmente previsti, e, in caso di eventuale conflitto dovrebbe essere proprio lui ad essere sacrificato in difesa di diritti considerati di rango superiore.

In particolare, è *“giustificata l'imposizione di condizioni restrittive della libertà contrattuale attraverso la modifica o l'eliminazione di*

---

<sup>111</sup> *Op. ult. cit.*

<sup>112</sup> Artt. 41-42 Costituzione

*clausole di contratti in corso quanto esse si rivelino contrastanti con l'utilità sociale.*"<sup>113</sup>

Questa chiara posizione ribadita da dottrina e giurisprudenza, in questo caso quasi totalmente concordi, è da considerare presa in seguito alla chiara ratio che ha ispirato il legislatore. Cioè, da una parte riconoscere l'importanza del principio dell'autonomia contrattuale ma dall'altro limitare l'esercizio di alcuni diritti al fine di *"costituire uno sbarramento all'individualismo esagerato dell'essere umano.*"<sup>114</sup>

Detto ciò è chiaro che in un contratto possa esserci una parte che riceva maggiori vantaggi, ciò che vuole salvaguardare il legislatore è l'autodeterminazione, intesa *"quale libera decisione di stipulare il contratto a certe condizioni in accordo con una (o più) parte.*"<sup>115</sup>

Per concludere vediamo come gli stessi diritti fondamentali si traducano in principi che tutelino il rispetto del principio dell'autonomia contrattuale, così come gli interessi del singolo e dello Stato, di seguito:

- 1) Obbligo di correttezza e quindi di reciproca collaborazione nella salvaguardia degli interessi;<sup>116</sup>
- 2) Principio della buona fede precontrattuale;<sup>117</sup>
- 3) Principio della buona fede nell'interpretazione ed esecuzione del contratto;<sup>118</sup>

---

<sup>113</sup> Corte costituzionale sentenza del 27/02/1962 n.7

<sup>114</sup> G. Alpa, *"Solidarietà"*, Nuova Giurisprudenza Commentata, 1994, p. 365

<sup>115</sup> G. Morini, *"Autonomia contrattuale: i confini delineati dalla giurisprudenza"*, consultabile in: <https://www.altalex.com/documents/news/2015/09/16/i-confini-dell-autonomia-contrattuale>

<sup>116</sup> Artt. 1175 e 1206 c.c.

<sup>117</sup> Art. 1337 c.c.

<sup>118</sup> Artt. 1366, 1375, 1440 co 2 c.c.

4) Clausole dell'ordine pubblico e del buon costume.<sup>119</sup>

### 3 La responsabilità sociale d'impresa nella teoria economica della felicità:

Come abbiamo visto durante l'analisi delle teorie, specie in materia di autonomia contrattuale, l'economia è sempre stata vista come una sorta di partita a “*poker, un gioco a somma zero, dove il saldo complessivo è sempre nullo e dunque le vincite altrui corrispondono necessariamente alle perdite proprie.*”<sup>120</sup>

Questa visione però purtroppo ha storicamente rappresentato sempre una sorta di esimente morale per le situazioni di sfruttamento e povertà che esistono nel mondo di oggi. Se ci sta un vincente deve esserci per forza un perdente, ed ecco quindi il divario tra Nord e Sud, lo sfruttamento dei minori in cambio di profitti più elevati e ecc.

Per ribaltare questa situazione, un intero filone di filosofi, economisti e giuristi ha formulato una teoria che mettesse al centro i bisogni dell'individuo e la felicità personale e che soprattutto allargasse la nozione di responsabilità sociale al singolo attore del sistema economico attuale, rendendo così il cittadino stesso protagonista del cambiamento sperato.

Sicuramente il contesto attuale non sempre si dimostra positivo nei confronti di un'idea di responsabilità allargata sia alle imprese che ai singoli cittadini, come possiamo ritrovare in queste parole scritte sull' “Economist” a riguardo del fine dell'impresa che secondo questo editoriale deve essere focalizzato esclusivamente sul profitto, in particolare sul fatto che l'impresa: “*pursuing his own*

---

<sup>119</sup> Artt. 5, 634, 1343, 1354 co.2, 2035 c.c.

<sup>120</sup> L. Becchetti, “*La felicità sostenibile*”, 5 agosto 2005, Roma p.1

*interest he frequently promotes that of the society more effectually than when he really intends to promote it.*"<sup>121</sup>

E ancora più duramente, sempre lo stesso editoriale rispetto all'individuo sostiene che: *"it is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own interest."*<sup>122</sup>

Questo approccio riflette a pieno ciò che la teoria della felicità invece ritiene una sorta di peccato originale, cioè, la considerazione del mercato come una realtà perfetta e dello Stato come una figura di tipo paternalista che ha l'obbligo di vigilare sui suoi "figli", cioè le imprese e i cittadini.

Tornando sul tema della responsabilità sociale d'impresa, vediamo che essa viene descritta e considerata indubbiamente come *"uno strumento dalle notevoli potenzialità ai fini di uno sviluppo socialmente ed ecologicamente sostenibile"*<sup>123</sup> e che se si riuscisse a rendere maggiore il ruolo e l'interesse in essa da parte dei cittadini e delle imprese si realizzerebbe una sorta di *"democrazia economica"*, in cui gli stessi cittadini assumerebbero un ruolo più attivo e centrale rispetto addirittura al futuro del pianeta in cui viviamo.

Ma, la vera incognita di questa teoria è se i meccanismi di responsabilità sociale d'impresa siano sostenibili e soprattutto efficaci sia da un punto di vista ambientale, sociale, ecc. che da un

---

<sup>121</sup> Economist, *"Profit and the public good, Companies that merely compete and prosper make society better off"*, 22 gennaio 2005

<sup>122</sup> *Op. ult. cit.*

<sup>123</sup> L. Becchetti, *"La felicità sostenibile"*, 5 agosto 2005, Roma p.25

punto di vista puramente di mercato (cioè se possano garantire lo stesso all'impresa che li attua di sopravvivere).

L'inserimento quindi di questi meccanismi di responsabilità sociale nel mercato di oggi potrebbe essere rappresentato come *“l'inserimento in un ecosistema, dotato di proprie leggi e popolato da organismi di una certa omogeneità (le imprese che massimizzano il profitto), di organismi con comportamenti parzialmente differenti (organizzazioni no profit, o imprese che associano al profitto e alla remunerazione degli azionisti l'obiettivo più ampio della soddisfazione degli stakeholder).”*<sup>124</sup>

Per questo motivo, in linea generale i teorici di questa filosofia, tra le varie definizioni che sono state date alla responsabilità sociale d'impresa, apprezzano maggiormente quella di Freeman, poiché è una visione che ha come obiettivo la massimizzazione del profitto tenendo conto e provando a minimizzare i costi di transazione e gli eventuali conflitti che potrebbero nascere tra tutti i vari portatori d'interesse. Questa idea viene quindi vista come *“una concezione molto più realista, che riconosce l'imperfezione del mondo in cui viviamo ed è consapevole dello sforzo comune di imprese, cittadini ed istituzioni per superare tale imperfezioni.”*<sup>125</sup>

Inoltre, per meglio comprendere nel pratico a cosa si debba ispirare un'impresa nella sua attività in genere viene fatto riferimento ai criteri di valutazione dell'indice *“Domini,”*<sup>126</sup> indice americano molto importante che pone alcune regole specifiche per l'ingresso

---

<sup>124</sup> *Op. ult. cit.* p.26

<sup>125</sup> *Op. ult. cit.* p.29

<sup>126</sup> KLD Research & Analytics, Inc. *“Domini index”*, 1990

(ingresso che poi consente l'accesso a titoli nel portafoglio di diversi fondi). Questi criteri sono:

1) Comunità; 2) Corporate Governance; 3) Diversity 4) Relazioni aziendali 5) Ambiente 6) Diritti umani 7) Qualità del prodotto 8) Attività in settore commerciali.<sup>127</sup>

Per quanto invece riguarda i cittadini, che come già detto sono una parte fondamentale della teoria della felicità *“nell’ottica della responsabilità sociale effettuano le proprie scelte di consumo e di risparmio incorporando nelle preferenze i problemi relativi alla sostenibilità sociale e ambientale dello sviluppo, utilizzando, [...] gli strumenti moderni più efficaci della responsabilità sociale nel campo del consumo critico, dell’acquisto di prodotti equosolidali fino alle campagne di pressione, che possono arrivare e a realizzare iniziative di boicottaggio nei confronti delle imprese che violano i criteri della sostenibilità sociale e ambientale,”*<sup>128</sup> questo in contrapposizione alla visione attuale che invece si ha secondo l'impostazione puramente capitalista dove i cittadini sono oppressi da una sorta di pressione imposta dal mercato che crea una corsa al ribasso dei costi in cerca di quel tanto agognato ottimo paretiano. Oppressione che colpisce doppiamente il cittadino poiché esso si trova da una parte ad essere “soddisfatto e sovrano” nel suo ruolo di consumatore ma dall'altra il suo essere lavoratore, nelle media, è sottoposto ad una forte pressione contraria dovuta alla precarizzazione del mercato del lavoro che quindi dovrebbe invece limitarlo nelle spese.

---

<sup>127</sup> Criteri dell'Indice Domini elaborati nel 1990

<sup>128</sup> L. Becchetti, *“La felicità sostenibile”*, 5 agosto 2005, Roma p.34

Una scelta responsabile del prodotto d'acquistare quindi potrebbe, portando all'estremo questa teoria, addirittura avere effetti positivi sulla situazione del mercato del lavoro poiché *“se il cittadino sceglierà il prodotto in maniera socialmente responsabile l'individuo potrà votare per il bene che incorpora una maggiore dignità sociale in termini di tutela del lavoro e dunque rendersi conto che, qualora la sua scelta di consumo fosse condivisa da una quota minoritaria ma importante di consumatori, lui stesso è in grado di contribuire a migliorare l'atteggiamento delle imprese nei confronti della forza lavoro e delle sue future tutele,”*<sup>129</sup> così da far entrare direttamente i meccanismi di responsabilità sociale derivanti dalla distribuzione anche nei meccanismi di produzione dell'impresa poiché essa passa da fare una valutazione solamente ex post<sup>130</sup> ad una valutazione ex ante.<sup>131</sup>

È chiaro però come la produttività rimanga fondamentale per il funzionamento di questo meccanismo poiché se un'impresa fosse socialmente responsabile ma non riuscisse ad essere competitiva non potrebbe reggere e sarebbe costretta a chiudere.

A questo problema viene data una risposta analizzando in particolare gli aspetti economici che derivano dall'adozione da parte di un'impresa di un modello di gestione socialmente responsabile.

A livello generale è lampante come un'impresa responsabile abbia ineluttabilmente dei costi in più, per banalizzarlo, costa di più un

---

<sup>129</sup> *Op. ult. cit.*

<sup>130</sup> Es. “io impresa produco perché tanto so che lo comprano, poi valuto come distribuirlo nel modo più corretto”

<sup>131</sup> Es. “io impresa valuto bene cosa produrre perché un consumatore responsabile ha a cuore la sostenibilità del prodotto sin dalla filiera produttiva”

prodotto controllato e certificato da standard europei di uno di dubbia provenienza, però se l'impresa riuscisse ad essere efficiente, essa potrebbe avere anche due vantaggi in più, legati direttamente alle dimensioni della produttività.

Da una parte infatti le scelte responsabili potrebbero invogliare maggiormente i lavoratori ad essere più produttivi, dall'altra potrebbero invogliare i consumatori attenti ad acquistare i loro prodotti, perché di qualità maggiore, perché fatti rispettando i diritti dei lavoratori, ecc.

Possiamo quindi definire due condizioni di sostenibilità, una forte ed una debole:

A) La condizione forte, *“stabilisce che l'attenzione alla responsabilità sociale e non alla massimizzazione del profitto finisce per aumentare i costi delle imprese socialmente responsabili, rendendole meno efficienti e potenzialmente non in grado di resistere alla concorrenza delle imprese profit tradizionali,”*<sup>132</sup> questa condizione quindi, anche se non esplicitamente, lega la sopravvivenza delle imprese all'esistenza di un mercato di consumatori responsabili.

B) La condizione debole *“stabilisce che la responsabilità sociale delle imprese implica aumenti di produttività e di motivazione del loro personale tali da controbilanciare gli aumenti di costi e le riduzioni di profitto sostenute per trasferire ricchezza ai lavoratori e agli stakeholder,”*<sup>133</sup> con questo bilanciamento quindi, ipoteticamente, le imprese potrebbero resistere sul mercato a

---

<sup>132</sup> L. Becchetti, *“La felicità sostenibile”*, 5 agosto 2005, Roma p.39

<sup>133</sup> *Op. ult. cit.*

prescindere dalla conoscenza o meno della qualità dei loro prodotti e della loro filiera produttiva da parte dei consumatori.

Per concludere, siccome è fondamentale per qualsiasi teoria che vi sia anche un'evidenza pratica vediamo che in seguito a diversi studi sul tema<sup>134</sup>è apparso evidente come ad una riduzione del rendimento del capitale di rischio corrispondesse però una maggiore produttività del lavoro e alla fine un complessivo aumento del valore complessivo dell'impresa. Ciò dimostra come la responsabilità sociale e l'etica inserite in un contesto produttivo probabilmente rappresenteranno una possibilità di sviluppo del modo di vedere e vivere l'impresa.

Un'impresa che possa finalmente mettere al centro il consumatore non solo come un "pollo da spennare" ma che ponga attenzione agli stili di vita dei consumatori e che fondi il proprio modello sulla solidarietà, sulla condivisione di informazioni e sull'inclusione del consumatore, in modo diretto o anche indiretto, nei processi di decisione che operano all'interno dell'impresa, quindi potremmo a ragion veduta dire che la responsabilità sociale d'impresa *"rappresenta una via efficace di azione verso la realizzazione di una "felicità sostenibile", nella quale le relazioni riassumono la loro centralità nel rispetto del vincolo di uno sviluppo socialmente ed ecologicamente sostenibile."*<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Da ricordare lo studio di L.Becchetti e S. Pennacchio che nel 2004 hanno condotto un'indagine su circa 800 imprese volta a valutare, con il metodo dei "momenti generalizzati", se e quanto la responsabilità sociale avesse inciso sulla performance

<sup>135</sup> L. Becchetti, "La felicità sostenibile", 5 agosto 2005, Roma p.49

### 3.1 Il consumatore responsabile in un mondo sempre più globalizzato:

L'analisi che seguirà parte da un assunto, assumiamo (come poi è realmente ma probabilmente dimostrarlo confliggerebbe con l'economia di questa trattazione) che i consumi rappresentino l'ingranaggio principale del sistema socioeconomico attuale. E, consideriamo anche che in questi anni il fenomeno della globalizzazione ha radicalmente segnato lo sviluppo dell'intera umanità da tutti i punti di vista, e non è sicuramente immaginabile un'inversione di rotta, anzi, potremmo dire che *“la globalizzazione è l'idea chiave con la quale si identifica il passaggio della società umana del terzo millennio.”*<sup>136</sup>

La globalizzazione oltre a realizzare una sfida molto grande per i sistemi economici, sociali e giuridici dei vari Stati rappresenta il punto di partenza per una visione più pragmatica della responsabilità sociale. In particolare, si passa da una visione puramente altruistica e improntata su alti principi etici ad una visione più pratica, poiché per esempio la soluzione dei problemi delle zone più povere avrebbe effetti benefici anche sulle zone più ricche.

A dimostrazione di ciò basti pensare all'Italia, la soluzione di alcuni problemi del Sud inevitabilmente comporterebbe un vantaggio a tutto il paese, compreso il Nord.

O sempre pensando all'Italia possiamo pensare ai flussi migratori, è chiaro come una migliore condizione dei paesi che versano in povertà o che sono flagellati da conflitti interni, e non, ridurrebbe in maniera significativa il fenomeno migratorio.

---

<sup>136</sup> M. Waters, *“Globalisation”*, 2001, Routledge, New York

Per questo motivo potremmo dire che la globalizzazione rappresenti quasi *“una seconda mano invisibile in quanto, rendendoci più prossimi gli uni agli altri e aumentando le interdipendenze tra le diverse aree del globo, fa sì che le popolazioni del Sud possano sperare in un contributo alla soluzione dei loro problemi non per la benevolenza dei cittadini del Nord ma per una lungimirante valutazione degli stessi interessi personali di questi ultimi. E quindi la provvidenzialità della mano invisibile starebbe nel far coincidere, almeno parzialmente, l’interesse personale con quello collettivo.”*<sup>137</sup>

Questo fenomeno, come già detto, incide però fortemente anche sul futuro sviluppo di normative nazionali e internazionali poiché a livello di regolamentazione diventa necessario come sia gli Stati che le autorità internazionali abbiano l’obbligo di affrontare questo contesto internazionale così in rapido mutamento, ma questo tema verrà affrontato principalmente nel prossimo capitolo di quest’opera.

In questo contesto quindi, vediamo un mercato che da solo non riesce a garantire uno sviluppo equo e sostenibile, poiché con la globalizzazione come è vero che possiamo dire vi sia un generale riduzione della povertà media vi è anche un forte aumento delle diseguaglianze.<sup>138</sup>

Per queste ragioni i teorici della teoria della felicità si sono chiesti quindi come fosse possibile raggiungere un equilibrio che potesse massimizzare i benefici della collettività in questo contesto?

---

<sup>137</sup> L. Becchetti, *“La felicità sostenibile”*, 5 agosto 2005, Roma p.81

<sup>138</sup> L. De Benedictis, R. Helg, *“Globalizzazione”*, Rivista di politica economica, pp. 139-209, 2002

Principalmente gli approcci a questa domanda sono stati due:

1) *“Il primo tipo di approccio dell’economia del benessere è stato quello di costruire modelli nei quali si considerasse l’intervento di un benevolent planner perfettamente informato che massimizzasse il benessere sociale.”*<sup>139</sup> Questa soluzione fa riferimento ai teoremi del benessere trattati nel precedente paragrafo e in particolare si lega direttamente al ruolo dello Stato paternalistico, cioè uno stato che si attivi e attivi i suoi poteri di regolamentazione in maniera super partes e al fine di evitare fallimenti del mercato.

2) *“Il secondo approccio ha proposto una concezione dell’economia del benessere intesa come ricerca di una regolamentazione ottimale con l’obiettivo di minimizzare lo scarto tra obiettivo ideale istituzionale e obiettivo del rappresentante.”*<sup>140</sup>

Anche questo approccio purtroppo si scontra inevitabilmente con dei limiti, principalmente quelli derivanti dall’essenza stessa della legge, cioè il principio per cui, eccetto norme speciali o rari casi previsti dai diversi ordinamenti, la legge è generale. Da ciò inevitabilmente discende che anche la migliore delle regolamentazioni non possa garantire una copertura perfetta, quindi per essere efficiente al massimo necessiterebbe di attori economici caratterizzati da un elevato grado di eticità.

Infine, una risposta è stata, in linea teorica, trovata nelle potenzialità del commercio equo e solidale. Esso è un commercio che strutturalmente è predisposto per tenere conto dei comportamenti dei consumatori e di come essi reagiscano ad un mercato che fa dei

---

<sup>139</sup> L. Becchetti, *“La felicità sostenibile”*, 5 agosto 2005, Roma p.92

<sup>140</sup> *Op. ult. cit.*

suoi principi cardine la giustizia e la solidarietà e quindi per influenzare le imprese e le istituzioni ad operare anch'esse secondo i principi "imposti" dal mercato.

Se volessimo definire in modo preciso il Commercio equo e solidare (CEES) potremmo dire che: *"Il Commercio Equo è un partenariato commerciale basato sul dialogo, la trasparenza e il rispetto, che mira ad una maggiore equità nel commercio internazionale. Contribuisce allo sviluppo sostenibile offrendo migliori condizioni commerciali a produttori svantaggiati e lavoratori, e garantendone i diritti. Le organizzazioni del Commercio Equo, col sostegno dei consumatori, sono attivamente impegnate a supporto dei produttori, in azioni di sensibilizzazione e in campagne per cambiare regole e pratiche del commercio internazionale convenzionale"*.<sup>141</sup>

In poche parole, il CEES quindi accorcia la catena che va dal produttore al consumatore così da rendere il consumatore più responsabile degli effetti delle sue scelte e della natura dei prodotti che acquista poiché esso finirà non solo per conoscerne gli aspetti utilitaristici ma anche la storia e la cultura dei produttori e del prodotto stesso. Quindi, in un'ottica di responsabilità sociale il CEES rappresenta lo strumento che possa permettere al consumatore di avvicinarsi all'idea di responsabilità e di

---

<sup>141</sup> Definizione data dal "Fine", un gruppo di lavoro incentrato sul commercio equo e solidale, 2001 che, oltre alla definizione ne definisce anche gli obiettivi:

1) lavorare con produttori e lavoratori svantaggiati per aiutare a passare da una condizione di vulnerabilità a una condizione di sicurezza e autosufficienza economica;  
2) giocare un ruolo attivo nel più ampio scenario globale per raggiungere una maggiore equità del commercio internazionale

guadagnare consapevolezza circa il fatto che anche le scelte del singolo hanno un peso sulla società, sulle imprese e sulle istituzioni. Per completezza, vediamo che secondo i promotori dell'idea di CEES, gli stessi prodotti del commercio equo e solidale devono avere alcune peculiarità:<sup>142</sup>

1) Un prezzo equo, questo punto è stato molto controverso, in particolare circa la definizione di equo e i suoi limiti, e soprattutto a causa della posizione dei produttori di materie prima rispetto al mercato dei prodotti che li schiacciava spingendoli a definire un prezzo generalmente omogeneo a prescindere che il produttore operasse secondo il CEES o nel metodo tradizionale, ma *“negli ultimi decenni la politica del commercio etico in questo contesto è stata quella di assicurare una soglia di prezzo minimo che finiva per rappresentare un premio fino ed oltre il 100% rispetto al prezzo di borsa delle materie prime agricole nei suoi periodi di minimo;”*<sup>143</sup>

2) Offrire agli impiegati opportunità di miglioramento, questo può semplicemente tradursi come la previsione di un ambiente di lavoro democratico e meritocratico;

3) Promuovere le pari opportunità di lavoro per tutti e in particolare l'attenzione ai soggetti più deboli, e quindi l'attenzione alle discriminazioni, al giusto salario e alle differenze retributive;

4) Realizzare procedure sostenibili dall'ambiente, quindi l'attenzione all'ambiente e in particolare la ricerca di processi a basso impatto ambientale come per esempio, il CEES *“evita di*

---

<sup>142</sup> Elenco creato dal FTF, la Fair Trade Federation

<sup>143</sup> L. Becchetti, *“La felicità sostenibile”*, 5 agosto 2005, Roma p. 105

*ricorrere all'importazione di materie prime scarse, e difficilmente riproducibili, ricorre sempre più spesso all'agricoltura biologica;”<sup>144</sup>*

5) Accettare la responsabilità pubblica e rispettare la trasparenza nelle procedure economico/contabili e di gestione;

6) Costruire relazioni commerciali a lungo periodo con produttori e fornitori, così da garantire una sicurezza nei rapporti che si possa tradurre in relazioni fondate sulla reciproca fiducia;

7) Fornire condizioni lavorative sane e sicure nel contesto locale;

8) Provvedere assistenza finanziaria e tecnica ai produttori qualora fosse possibile.

Quindi, potremmo dire che un prodotto per poter entrare nella filiera del CEES deve essere *“socialmente ed ecologicamente compatibile.”<sup>145</sup>*

Per tirare le fila del discorso sul CEES e sul consumatore responsabile, i teorici dell'economia della felicità hanno identificato gli effetti positivi di questa iniziativa in nove punti:

*“1) Aumento del benessere dei consumatori 2) prezzo equo 3) stabilizzazione del prezzo di mercato 4) effetti indiretti di aumento dei salari per i produttori 6) effetto di accesso al credito tramite prefinanziamento 7) effetto dinamico sulla scolarizzazione, sulla fornitura di beni pubblici e sulla crescita, effetto sugli indicatori sociali 9) servizi all'export, costruzione di capitale sociale internazionale e learning by trading che scaturiscono dal valore*

---

<sup>144</sup> *Op. ult. cit.* p. 107

<sup>145</sup> *Op. ult. cit.*

*della partnership per lo sviluppo stabilita tra gli importatori e i produttori.*"<sup>146</sup>

Quindi, per concludere, è evidente come grazie al CEES siano gli stessi consumatori a sopperire ai limiti sorti con la globalizzazione diventando protagonisti di una globalizzazione invece equa e sostenibile e che coinvolge direttamente gli stili di vita degli esseri umani. Infine, usando le parole degli stessi teorici che sostengono e promuovono il CEES, "l'acquisto di questi prodotti diventa uno strumento efficace attraverso il quale una minoranza di cittadini supplisce al vuoto di regole e istituzioni in grado di governare la globalizzazione, e nello stesso tempo, rendendo evidente la propria presenza e le proprie preferenze ne sollecita la rimozione in senso di maggiore responsabilità sociale. In attesa della modifica del sistema delle regole, non realizzabile se non attraverso la creazione di un consenso articolato e qualificato a livello internazionale, la trasformazione viene direttamente posta in atto dalla società civile e diviene essa stessa stimolo per future modifiche delle regole del gioco dell'economia internazionale."<sup>147</sup>

### **3.2 La finanza etica:**

L'idea che la finanza possa dirsi etica fino a pochi decenni fa possiamo tranquillamente dire che fosse quasi fantascienza poiché assolutamente inconciliabili come concetti. Questa definizione è figlia in particolare di quei nuovi attori nel mercato finanziario che si autodefiniscono portatori di quest'idea in ragion del fatto che sostengono di operare in un modo tale da creare una forte

---

<sup>146</sup> *Op. ult. cit.*

<sup>147</sup> *Op. ult. cit.* p. 150

discontinuità rispetto a coloro che operavano prima, discontinuità tale da permettergli di giustificare l'uso di un aggettivo così forte. Prima però di arrivare a parlare di cosa sia la finanza etica appare necessario contestualizzare il discorso e, in particolare, compiere un brevissimo excursus storico sulle varie fasi della finanza.

1) La finanza di prima generazione, è la finanza che accompagna l'uomo dalla preistoria alla creazione delle banche, in particolare è *“caratterizzata dalla presenza di singoli individui che prestano soldi a propri simili in città e villaggi spesso a tassi di usura.”*<sup>148</sup>

Come è facile intuire questo modello è molto distante da un qualsiasi concetto di eticità, anzi ha contribuito all'idea negativa che spesso si accosta alla finanza, poiché spesso e volentieri contribuiva a creare e ad accentuare diseguaglianze ed ingiustizie;

2) La finanza di seconda generazione nasce dopo il medioevo, in particolare con la nascita delle banche, quindi verso il 1400 in Italia. In questa finanza chi presta soldi non è più il singolo concittadino ma una vera e propria istituzione che svolge un ruolo fondamentale nel sistema economico. Quindi, se non considerassimo le possibili distorsioni del concetto di prestito bancario dovute all'ingordigia del singolo e alla mancanza di una regolamentazione efficace, vediamo come già questa potrebbe essere descritta come finanza etica, questo perché essa oltre a svolgere un ruolo chiave ha anche la funzione di *“aggregare e remunerare il risparmio dei cittadini, garantendo nel contempo ai sistemi economici moderni le risorse*

---

<sup>148</sup> L. Becchetti, *“Il microcredito, una nuova frontiera per l'economia”*, Il Mulino, Bologna, 2008, p.94

*finanziarie necessarie per promuovere investimenti e creare valore economico.*”<sup>149</sup>

3) La terza generazione di finanza la possiamo già definire come “etica” a tutti gli effetti poiché nasce con la precisa idea di eliminare alcuni limiti<sup>150</sup> che affliggevano la finanza di seconda generazione. Se volessimo definirla potremmo direi, usando le parole di L. Becchetti che essa “*ricomprende tutti quegli strumenti e quelle iniziative finanziarie che non guardano soltanto al tradizionale profilo di massimo rendimento finanziario a parità di rischio, ma che puntano al rendimento sociale degli effettuati, sacrificando a questo, se necessario, parte del rendimento finanziario stesso. Questo nuovo modello di finanza si definisce etica [...] per sottolineare il proprio obiettivo di maggiore impegno nella direzione del valore sociale delle iniziative intraprese.*”<sup>151</sup>

Un esempio pratico di finanza etica per esempio sono i cosiddetti fondi etici, cioè dei fondi che permettono ai risparmiatori di votare grazie alle proprie quote e quindi non solo considerando il profitto dell’investimento ma anche i suoi risvolti sociali.

La stessa finanza etica opera attraverso tre livelli, in particolare vediamo un primo livello che trova la propria rappresentazione nella finanza di devoluzione, cioè quella tipologia di fondi che devolvono una parte dei ricavi in beneficenza. Il secondo livello trova la propria rappresentazione nello *shareholder activism*, cioè l’attività degli azionisti che durante le occasioni sociali sono loro direttamente a

---

<sup>149</sup> *Op. ult. cit.* p. 95

<sup>150</sup> 1) asimmetrie informative;

2) non coincidenza tra massimizzazione della ricchezza degli azionisti e benessere sociale

<sup>151</sup> L. Becchetti, “*Il microcredito, una nuova frontiera per l’economia*”, Il Mulino, Bologna, 2008, p.98

proporre strategie che prevedano anche attività caratterizzate da una grande attenzione alla responsabilità sociale e all'ambiente. Infine, il terzo livello trova la propria rappresentazione in quei fondi che usano i criteri della responsabilità sociale nella scelta degli investimenti, scegliendo quei titoli che particolarmente rispettano e rispecchiano i valori alla base della responsabilità sociale. La valutazione della eticità o meno di una impresa viene eseguita da società esperte nella valutazione della responsabilità sociale. In genere queste imprese fondano la loro valutazione su sette macro-categorie:

- “1) la filantropia, che include l'insieme di attività che le imprese sviluppano sul territorio a vantaggio della comunità locale e i fondi devoluti per attività benefiche a livello nazionale e internazionale;*
- 2) l'attenzione ai lavoratori, che ricomprende tutte quelle politiche che aumentano la felicità dei dipendenti;*
- 3) le relazioni con i fornitori; [...]*
- 4) la cura dell'ambiente, che valuta principalmente elementi quali l'adozione dei processi produttivi rispettosi della tutela ambientale; [...]*
- 5) la qualità del prodotto, che rappresenta la declinazione del criterio di responsabilità sociale nei confronti della particolare categoria di stakeholders rappresentata dai consumatori;*
- 6) la corporate governance, ovvero l'architettura delle relazioni interaziendali, con l'obiettivo che il nesso dei contratti e delle regole [...] risolva il più possibile i problemi di opacità generati dalle asimmetrie informative e quelli determinati dai conflitti degli stessi d'interessi tra manager, azionisti, creditori e tutti gli altri stakeholders;*

7) *criteri di esclusione di settori controversi che [...] non rispettano i criteri di responsabilità sociale.*”<sup>152</sup>

Quindi, vediamo che la finanza etica, nonostante a volte obblighi a dei costi maggiori, porta i consumatori e i risparmiatori eticamente responsabili a rendersi disponibili a pagare anche prezzi maggiore rispetto a quelli dei concorrenti che però non garantiscono il rispetto dei vari standard elencati poco sopra. Per concludere anche questo paragrafo con le parole di Becchetti, *“nel caso specifico dei prodotti etici la soddisfazione derivante dal valore particolare della propria azione compenserà l’aggravio di costo derivante dal prezzo dell’aumento del prezzo unitario del prodotto.”*<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> L. Becchetti, *“Il microcredito, una nuova frontiera per l’economia”*, Il Mulino, Bologna, 2008, p.102

<sup>153</sup> *Op. ult. cit.*

## Capitolo III:

### *La responsabilità sociale d'impresa nel sistema internazionale di tutela dei diritti umani*

## **1 Fonti internazionali in materia di responsabilità sociale d'impresa:**

### **1.1 Excursus storico**

Prima di entrare nel vivo di questo terzo capitolo è opportuno fare un breve excursus storico così da meglio visualizzare i passaggi, anche temporali, che hanno portato alla formazione dell'attuale quadro di riferimento in materia di CSR.

Sin dal primo dopoguerra vediamo che l'Onu si rende subito attiva nel tema diritti Umani, infatti nel 1947 viene istituita la “*Commissione per i diritti umani*”, costituita dai rappresentanti di tutti e 53 gli Stati membri dell'epoca.

Nel 1948 sempre l'Onu in una seduta dell'Assemblea generale adotta la “*Dichiarazione universale dei diritti umani*”<sup>154</sup> su proposta della “*Commissione per i diritti umani*”.

Siamo negli anni '70 quando è invece l'Ocse che inizia a definire le “*Linee guida destinate alle imprese multinazionali*”<sup>155</sup> (revisionate intorno la fine degli anni '90). Gli anni'70 si concludono con l'emanazione della “*Dichiarazione tripartita sui principi riguardanti le imprese multinazionali e la politica sociale*”<sup>156</sup>, (revisionata nel 2006) dichiarazione di Soft Law (senza quindi il carattere della vincolatività) che però ha portata universale

---

<sup>154</sup> Testo integrale <https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=itn>

<sup>155</sup> Testo integrale <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesITALIANO.pdf>

<sup>156</sup> Testo integrale [https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS\\_152553/lang--it/index.htm](https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_152553/lang--it/index.htm)

e ha come scopo l'enunciazione di principi guida per imprese, imprenditori e Stati.

Gli anni '90 sono caratterizzati da una fervente attività sul tema, sia a livello internazionale che europeo. Vediamo infatti sin dal 1993 un appello dell'allora presidente della Commissione Europea Jaques Delors nei confronti delle imprese al fine di contrastare l'esclusione sociale e per tutto il restante decennio saranno molteplici le a risoluzioni del Parlamento Europeo su temi collegati alla responsabilità sociale.

Il XX Secolo termina con una storica dichiarazione resa dal segretario generale delle Nazioni Unite che propone il progetto denominato "*Global Compact*" che contiene al suo interno 9 (10 dal 2004, anno in cui verranno integrati con un principio relativo alla lotta contro la corruzione) principi universali che le aziende dovrebbero seguire in tema di diritti umani, ambiente di lavoro e condizione dei lavoratori e infine in materia ambientale.

I primi anni 2000 hanno visto un'Europa in grande fermento, infatti, vediamo, come già detto, la pubblicazione nel 2001 del "*Libro Verde*"<sup>157</sup> della Commissione Europea e nel 2002 la redazione a cura del "*Multi-Stakeholder Forum*" del "*Libro Bianco*."<sup>158</sup>

È il 2004 quando l'ONU tenta di "normare" la CSR proponendo delle "Norme sulla responsabilità delle multinazionali e delle altre imprese in relazione ai diritti umani, proposta che però troverà un terreno non troppo fertile in particolare riguardo alla effettiva necessità o meno di avere degli standard internazionali in tema di

---

<sup>157</sup>

Testo

integrale

[http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com\(2001\)366\\_it.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_it.pdf)

<sup>158</sup> Testo integrale <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3A110109>

CSR “consacrati” da norme che a tutti gli effetti si sarebbero potute considerare come cogenti.

Infine, per arrivare ai giorni nostri non possiamo considerare da una parte gli standard internazionali di cui abbiamo già parlato nel primo capitolo e soprattutto i Principi Guida del 2011 dell’ONU di cui parleremo approfonditamente proprio in questo capitolo.

## **1.2 Dichiarazione tripartita ILO su imprese multinazionali e politica sociale**

Possiamo considerare la “*Dichiarazione tripartita ILO su imprese multinazionali e politica sociale*” come il primo documento a carattere universale i cui principi “*sono destinati a guidare le imprese multinazionali, i governi, gli imprenditori ed i lavoratori in settori quali l’occupazione, la formazione, le condizioni di lavoro e di vita e le relazioni industriali. Le disposizioni della Dichiarazione tripartita si fondano sulle clausole di tutta una serie di convenzioni e di raccomandazioni internazionali in materia di lavoro che le parti sociali sono espressamente invitate a tener presenti e ad applicare in tutta la loro estensione*”<sup>159</sup>

La dichiarazione è composta da 59 paragrafi ed è strutturata per aree tematiche: politica generale, occupazione, formazione, condizioni di lavoro e di vita, relazioni industriali.

Lo scopo della Dichiarazione è “*incoraggiare le imprese multinazionali a contribuire positivamente al progresso economico e sociale, nonché a ridurre al minimo ed a risolvere le difficoltà*

---

<sup>159</sup> “*Dichiarazione tripartita ILO su imprese multinazionali e politica sociale*”, Ufficio Internazionale del Lavoro di Ginevra, [www.ilo.org](http://www.ilo.org), p.1

*che le loro diverse operazioni possono creare, tenuto conto delle risoluzioni delle Nazioni Unite, che preconizzano l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale, e di ulteriori iniziative delle Nazioni Unite quali il Global Compact e gli obiettivi di sviluppo del millennio (Millenium Development Goals). ”<sup>160</sup>*

Parlando di politica generale l'obiettivo della Dichiarazione in materia di politica generale è di dare dei consigli alle multinazionali al fine che esse rispettino la normativa dei paesi in cui vanno ad insediarsi, in particolare all'Art. 8 vediamo l'espressa previsione che *“tutte le parti interessate alla presente Dichiarazione sono tenute a rispettare i diritti sovrani degli Stati, osservare la legislazione ed i regolamenti nazionali, tenere conto delle pratiche locali e conformarsi alle relative norme internazionali. Dovrebbero rispettare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed i corrispondenti Patti internazionali che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, come pure la Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro ed i suoi principi in virtù dei quali la libertà di espressione e di associazione è condizione indispensabile di progresso sostenuto. Esse dovrebbero contribuire alla realizzazione della Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti, adottata nel 1998. Dovrebbero ugualmente rispettare gli impegni liberamente assunti, conformemente alla legislazione nazionale ed agli obblighi internazionali accettati.”<sup>161</sup>*

---

<sup>160</sup> *Op. ult. cit. Art.1 p.2*

<sup>161</sup> *Op. ult. cit. Art.8 p.2*

La seconda sezione (Occupazione) riguarda tutto quel corpus di principi normativi, etici e razionali legati al lavoro e alla figura del lavoratore. In particolare, infatti vediamo la promozione dell'uguaglianza dell'occupazione e della sicurezza del lavoratore. Obiettivo della seconda sezione è appunto *“stimolare la crescita e lo sviluppo economico, elevare il livello di vita, far fronte ai bisogni della manodopera e porre rimedio alla disoccupazione e alla sottoccupazione [...] quale obiettivo essenziale, una politica attiva tesa a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto”*<sup>162</sup>.

La terza sezione vede al suo centro la formazione, declinata principalmente come mezzo per garantire ai cittadini una qualificazione professionale spendibile nel mondo del lavoro. La Dichiarazione, agli articoli 30-32 definisce in modo chiaro e autorevole i destinatari della sezione e le modalità operative che devono essere seguite da essi per raggiungere l'obiettivo prefissato, infatti vediamo scritto che: *“Nel corso delle loro attività, le imprese multinazionali dovrebbero vegliare affinché i loro dipendenti nel paese ospitante beneficino, ad ogni livello, di formazione adeguata tale da rispondere alle esigenze dell'impresa come pure alla politica di sviluppo del paese. [...] All'occorrenza, tale compito dovrebbe essere svolto in collaborazione con le autorità del paese, le organizzazioni di imprenditori e di lavoratori nonché con le competenti istituzioni locali, nazionali ed internazionali [...] Le imprese [...] dovrebbero partecipare, come le imprese nazionali, ai programmi (fondi speciali compresi) promossi dai governi dei*

---

<sup>162</sup> Op. ult. cit. Art.13 p.4

*paesi di accoglimento e sostenuti dalle organizzazioni di imprenditori e di lavoratori. Tali programmi dovrebbero tendere a favorire l'acquisizione e la crescita di qualificazione come pure a fornire orientamento professionale. Dovrebbero inoltre essere gestiti in comune dalle parti che li sostengono.*"<sup>163</sup>

La penultima sezione vede un "appello" alle imprese affinché siano garantiti stipendi, rimborsi e condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda sicurezza e igiene tali che sia rispettata la dignità dell'uomo e del lavoratore. L'Art 34 della Dichiarazione dà una precisa immagine di ciò che la quarta sezione ha come obiettivo: *"Quando le imprese multinazionali operano in paesi in via di sviluppo ove possono non esistere datori di lavoro comparabili, esse dovrebbero accordare i migliori salari, prestazioni e condizioni di lavoro possibili nel contesto della politica governativa. I salari, le prestazioni e le condizioni di lavoro dovrebbero tener conto della situazione economica dell'impresa, ma dovrebbero essere sufficienti almeno a soddisfare i bisogni essenziali dei lavoratori e delle loro famiglie. Nelle situazioni in cui le imprese multinazionali fanno beneficiare i loro dipendenti di beni e servizi basilari quali l'alloggio, le cure mediche o l'approvvigionamento di derrate alimentari, tali vantaggi dovrebbero essere di livello adeguato.*"<sup>164</sup>

La sezione finale è intitolata "*Relazioni Industriali*", ed è interamente dedicata alle relazioni che dovrebbero incorrere tra multinazionali e imprese locali in materia di tutela dei diritti umani

---

<sup>163</sup> *Op.ult. cit. Artt. 30-32 p.6*

<sup>164</sup> *Op.ult. cit., Art. 34 p.7.*

e rispetto dei principi di diritto cogente, l'Art. 41 è particolarmente significativo in materia poiché recita così: *“In materia di relazioni industriali le imprese multinazionali dovrebbero applicare norme che non siano meno favorevoli di quelle che applicano i datori di lavoro comparabili nel paese in questione.”*<sup>165</sup>

L'ILO, nonostante questa Dichiarazione non abbia carattere vincolante, prevede una procedura di controllo di ciò che è contenuto in essa. Questo sistema di controllo è formato da un'analisi periodica (quadriennale) dei vari reports che, come previsto dalla Dichiarazione, devono essere redatti dai soggetti previsti (Stati, imprese, ecc.). I reports devono contenere sia eventuali richieste di chiarimenti in merito all'interpretazione del testo della Dichiarazione che un'analisi dettagliata della situazione interna dei vari Stati, nei temi di competenza.

Sulle richieste di interpretazione si pronuncia, all'unanimità e in seguito a vaglio di ammissibilità della richiesta, la “Commissione sulle Imprese Multinazionali”, con risposta sottoposta al vaglio del Consiglio di Amministrazione e che riceverà la necessaria pubblicità con la pubblicazione sul “Bollettino Ufficiale” dell'ILO. La Dichiarazione in quanto strumento di soft law purtroppo non presenta una vincolatività tale da raggiungere i propri obiettivi in maniera completa e soddisfacente.

---

<sup>165</sup> *Op.ult.cit.*, Art. 41 p.8.

### 1.3 Global Compact:

*"Propongo che Voi, i business leader riuniti a Davos, e Noi, le Nazioni Unite, avviamo un Patto Globale di principi e valori condivisi, che darà un volto umano al mercato globale."*<sup>166</sup>

Il Global Compact, ufficialmente operativo dal 26 luglio 2000 e presentato il 31 gennaio 1999, rappresenta uno strumento di soft law ideato dall'Ex Segretario Generale dell'ONU, Kofi Annan. *"Il Global Compact delle Nazioni Unite è l'iniziativa strategica di cittadinanza d'impresa più ampia al mondo. Nasce dalla volontà di promuovere un'economia globale sostenibile: rispettosa dei diritti umani e del lavoro, della salvaguardia dell'ambiente e della lotta alla corruzione. È stata proposta, per la prima volta nel 1999, presso il World Economic Forum di Davos, dall'ex segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan, il quale, in quell'occasione, ha invitato i leader dell'economia mondiale presenti all'incontro a sottoscrivere con le Nazioni Unite un "Patto Globale", al fine di affrontare in una logica di collaborazione gli aspetti più critici della globalizzazione. Mai, prima, era stata proclamata così nettamente la volontà di allineare gli obiettivi della comunità internazionale con quelli degli interessi privati del mondo degli affari."*<sup>167</sup>

Esso è diretto a più entità. Innanzitutto, i governi, gli stessi che hanno fatto parte e contribuito alle sedute delle Nazioni Unite in cui sono stati elaborati i principi fondanti del Global Compact. Un altro destinatario sono ovviamente le imprese che, una volta formalizzata

---

<sup>166</sup> A. Kofi, Segretario Generale delle Nazioni Unite, World Economic Forum, 31 gennaio 1999, Davos

<sup>167</sup> Testo integrale: <https://www.globalcompactnetwork.org>

l'adesione al patto deve inserire i principi a cui ha aderito dentro i propri strumenti di governance (Code of Business Conduct, ecc.) e deve applicare ciò che ha previsto realizzando iniziative concrete. Altri soggetti a cui si applicano questi principi sono le organizzazioni (imprenditoriali, sindacali, ecc.) e anche le Università e i centri di ricerca.

L'obiettivo ultimo del Global Compact è quello di rendere l'economia globale inclusiva e sostenibile, includendo i "Dieci Principi" stabiliti al centro del quotidiano delle imprese che vi aderiscono e di incoraggiando il dialogo e la cooperazione tra i soggetti destinatari del Global Compact e i vari *stakeholder*.

Troviamo la descrizione della struttura di governance direttamente nel sito internet dedicato al Global Compact, e facente parte del network italiano:

Il Global Compact al suo interno possiede una struttura di governance ben delineata così da creare uno scheletro organizzativo effettivo e in grado di offrire controllo e aiuto in modo efficiente, questo così da rendere il Global Compact pregnante e reale nella vita delle imprese e dei lavoratori e quindi legittimarne la sopravvivenza.

Troviamo la descrizione della struttura di governance direttamente nel sito internet dedicato al Global Compact, e facente parte del network italiano, che la rappresenta così composta:

*"Il Global Compact Leaders Summit*

*Il Leaders Summit è l'appuntamento triennale nel corso del quale i vertici delle aziende e delle organizzazioni che partecipano al Global Compact si incontrano per confrontarsi sull'iniziativa, sui*

*suoi principi e più in generale sui temi legati alla cittadinanza d'impresa, producendo raccomandazioni sulle strategie e pianificando azioni collettive volte a sostenere e guidare l'evoluzione del Patto Mondiale.*

#### *I Network Locali*

*Sono gruppi di partecipanti che promuovono insieme il Global Compact e i suoi principi nel contesto di una nazione o regione geografica specifica. Hanno un ruolo fondamentale nel radicare i principi del Global Compact nei differenti contesti nazionali, culturali e linguistici e nel supportare le conseguenze organizzative della rapida espansione che il Global Compact ha ogni anno. Inoltre, assistono le aziende nell'implementazione dei dieci principi e creano occasioni per azioni collettive e opportunità di coinvolgimento multi-stakeholder. Attualmente ci sono più di 80 network locali nel mondo che si autogovernano. Hanno l'opportunità di nominare membri per l'elezione del Global Compact Board, di partecipare al Forum annuale dei Local Network e offrire input di lavoro alle attività del Global Compact.*

#### *Il Forum Annuale dei Network Locali*

*È l'occasione più importante per i network locali di condivisione di esperienze, monitoraggio dei progressi, identificazione di best practice, adozione di raccomandazioni intese a rafforzare l'efficacia del Global Compact al livello locale.*

#### *Il Board del Global Compact*

*È un organo consultivo multi-stakeholder che si incontra annualmente per delineare le strategie, consigliare policy per l'iniziativa e dare raccomandazioni al Global Compact Office, alle*

*aziende partecipanti e ad altri stakeholder. Il Board è composto da quattro gruppi – business, società civile, lavoro e Nazioni Unite – con ruoli e responsabilità differenti. Mentre il Board nel suo insieme si riunisce una volta all’anno, i singoli gruppi interagiscono con il Global Compact Office continuamente. Il Segretario Generale, il Presidente della Fondazione per il Global Compact e il Direttore Esecutivo del Global Compact Office sono ex-officio parte del Board.*

*I membri del Board promuovono la mission del Global Compact, agendo volontariamente e non pagati. Inoltre, giocano un ruolo fondamentale nell’implementazione delle misure d’integrità del Global Compact.*

*L’Ufficio del Global Compact*

*È l’ufficio che gestisce gli aspetti organizzativi del Global Compact, ha la responsabilità di sostenere e diffondere i dieci principi, promuovere lo sviluppo del network e mantenere un’infrastruttura delle attività di comunicazione di UNGC. Inoltre, ha un ruolo chiave nello sviluppo di partnership con il sistema delle Nazioni Unite ed è responsabile della gestione del brand “Global Compact” e dell’implementazione delle misure d’integrità. Ha ricevuto l’incarico dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.*

*Inter-Agency Team*

*È un team responsabile della corretta integrazione dei principi sia all’interno delle Nazioni Unite, sia presso tutti i partecipanti. È composto da sette agenzie UN: l’UN Commissioner for Human Rights (OHCHR), l’International Labour Organization (ILO), l’United Nations Environment Programme (UNEP), l’United*

*Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), l'United Nations Development Programme (UNDP), l'United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) e l'United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). Il Team è rappresentato presso il Global Compact Board dal Direttore Esecutivo del Global Compact Office. Le sette agenzie partecipano al Global Compact Leaders Summit e al Forum annuale dei Network locali. Le agenzie UN e in particolare l'UNDP hanno un ruolo molto importante in molti Network locali nel mondo.*

#### *Il Gruppo dei Paesi Donatori*

*Il Global Compact Office è finanziato da contributi volontari dei governi a UN Trust Fund. Attualmente i donatori sono: Brasile, Cile, Cina, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Repubblica di Corea, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia. Il Donor Group si incontra due volte l'anno per monitorare i progressi fatti e valutare l'uso effettivo ed efficace dei contributi che i governi donatori hanno dato al Global Compact Trust Fund. Per scaricare i Government Terms of References, clicca qui. I donatori e altri governi interessati possono anche partecipare al Friends Group che si riunisce più frequentemente a New York per essere informato sugli sviluppi dell'iniziativa.”<sup>168</sup>*

Una volta esaurita l'analisi della struttura di governance prevista dal Global Compact è il momento di addentrarsi all'interno dei contenuti, in particolare vediamo i principi, che lo stesso ex segretario delle Nazioni Unite così definisce: “*un insieme di valori*

---

<sup>168</sup> *Op. ult. cit.*

*chiave nelle aree dei diritti umani, standard del lavoro e pratiche ambientali.*"<sup>169</sup>

L'incipit e i primi due principi sono dedicati ai diritti umani, universali e riconosciuti a tutti indistintamente. La fonte di questi principi è la *"Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo"*<sup>170</sup>, dove, in particolare si parla di uguaglianza, vita e sicurezza, libertà personale, libertà economiche Sociali e Culturali. Il Global Compact chiede alle imprese che promuovano la consapevolezza dei diritti umani e l'applicazione di essi, in particolare:

*"Principio I: È richiesto alle imprese di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza;*

*Principio II: Assicurarasi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.*"<sup>171</sup>

I successivi quattro principi sono inerenti al lavoro. La fonte di questi principi è la *"Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui Principi e i Diritti Fondamentali nel Lavoro"*<sup>172</sup>, adottata nel 1998 dall'ILO, Dichiarazione rivolta a tutti gli Stati membri dell'ILO e i principi contenuti al suo interno hanno assunto valore di diritto cogente universalmente riconosciuto. Questi quattro principi sono dedicati ad alcuni temi fondamentali: il diritto di creare organizzazioni e di affiliarsi, l'abolizione del lavoro forzato, l'uguaglianza di opportunità e la lotta alla

---

<sup>169</sup> A. Kofi, Segretario Generale delle Nazioni Unite, World Economic Forum, 31 gennaio 1999

<sup>170</sup> Testo integrale: [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org)

<sup>171</sup> Testo integrale: [www.globalcompactnetwork.org](http://www.globalcompactnetwork.org)

<sup>172</sup> Testo integrale: [www.ilo.org](http://www.ilo.org)

discriminazione e, ultimo ma non meno importante, la lotta al lavoro minorile.

Di seguito i quattro principi così come enunciati nel Global Compact:

*"Principio III*

*Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva*

*Principio IV*

*Alle imprese è richiesto di sostenere l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio*

*Principio V*

*Alle imprese è richiesto di sostenere l'effettiva eliminazione del lavoro minorile*

*Principio VI*

*Alle imprese è richiesto di sostenere l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione*"<sup>173</sup>

I successivi tre principi sono dedicati all'ambiente, in particolare alle aree della ricerca, innovazione, cooperazione, formazione e autoregolamentazione. Il tema dell'ambiente è caro alle Nazioni Unite sin dal 1972 con la creazione dell'UNEP, il "*Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente*", <sup>174</sup> programma grazie al quale si è formato gran parte del diritto cogente in materia e anche di normativa a livello di soft law. Questi principi trovano la propria fonte nella "*Dichiarazione dei Principi Piano d'Azione*

---

<sup>173</sup> Testo integrale: [www.globalcompactnetwork.org](http://www.globalcompactnetwork.org)

<sup>174</sup> Testo integrale: [www.unenvironment.org](http://www.unenvironment.org)

*Internazionale delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile”*  
(Agenda 21).<sup>175</sup>

Di seguito i tre principi così enunciati nel Global Compact:

*“Principio VII*

*Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali*

*Principio VIII*

*Alle imprese è richiesto di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale*

*Principio IX*

*Alle imprese è richiesto di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.”*<sup>176</sup>

Il decimo ed ultimo principio riguarda la lotta alla corruzione,

*“Principio X*

*Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.”*<sup>177</sup>

La forza principale del Global Compact quindi sembra essere proprio la sua spinta innovativa ed integratrice al fine di permettere una migliore collaborazione tra le agenzie delle Nazioni Unite e non solo. Infatti, è lampante come sia una priorità assoluta la volontà di coinvolgere i vari attori locali nella condivisione dei principi appena enunciati. Infine, a prova di ciò, è la stessa struttura di governance, robusta e un po' complessa, che regge il Global Compact a rendere i contenuti di questo più facilmente applicabile e condivisibili in tutto il mondo.

---

<sup>175</sup> [www.aitr.org](http://www.aitr.org)

<sup>176</sup> [www.globalcompactnetwork.org](http://www.globalcompactnetwork.org)

<sup>177</sup> *Op. ult. cit.*

Unico limite, in quanto strumento di soft law, è purtroppo l'assenza di vincolatività che sì non implica comunque la totale libertà da parte delle imprese ma non presuppone la possibilità di applicare strumenti che possano garantire un'efficace rispetto dei contenuti del Global Compact. Possiamo quindi dire che, nonostante tutto, esso rimanga uno strumento che trova le sue fondamenta nella volontaria adozione da parte del singolo.

#### **1.4 Framework di Ruggie:**

Nel 2008, il Rappresentante Speciale (“*Ruggie*”), sui temi di diritti umani e imprese, del Segretario Generale delle Nazioni Unite propose una nuova politica al fine di “*sviluppare il dibattito su imprese e diritti umani*”.<sup>178</sup> Il Framework di Ruggie, (“*Protect, Respect, and Remedy Framework*”) è stato istituzionalizzato e inserito nella cornice delle “operazioni” delle Nazioni Unite nei Principi Guida su impresa e diritti umani del 2011, per via di ciò possiamo dire che il Framework di Ruggie è ormai, a pieno titolo, parte delle norme di diritto internazionale che possiamo considerare come universalmente accettate (sia dai governi, che dalla comunità economica che da tutti gli attori rilevanti del settore) nonché, insieme ai già citati Principi Guida, al centro del dibattito su impresa e diritti umani.

Il Report risponde quindi alla necessità di avere una cornice normativa composta da regole, pratiche e istituzioni che affrontino congiuntamente i temi di impresa e diritti umani, possiamo vedere questa necessità direttamente all'interno del testo dello stesso

---

<sup>178</sup>R. John, “*Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights*”, 7 Aprile 2008, p.1.

Report, dove è scritto che: *“markets pose the greatest risks--to society and business itself when their scope and power far exceed the reach of the institutional underpinnings that allow them to function smoothly.”*<sup>179</sup>

Nell’approccio che ha il Report nei confronti delle responsabilità che le imprese hanno nei confronti dei diritti umani è chiara l’opinione che Ruggie e il suo team hanno sulla globalizzazione, cioè che ha prodotto una rottura e una maggiore distanza tra imprese, relative aree d’azione e la capacità di gestire questa grande mole di novità, andando così a creare un vero e proprio *“governance gap”* che, a sua volta ha contribuito a rendere il terreno fertile nei confronti di possibili abusi dei diritti umani.

Quindi, Ruggie si pone tre obiettivi principali nel suo report.

Il primo è quello di creare un *“framework”* basato sui tre principi che reputa fondamentali, proteggere, rispettare e correggere.

Il secondo è quello di cercare di fornire un *“authoritative focal point”* che possa facilitare i vari *stakeholder* nel perseguire gli obiettivi comuni.

Il terzo è quello di fornire una utile *“mappa”* che possa aiutare ad identificare dove e come le imprese possano pregiudicare i diritti umani.

Il Framework si basa su *“differentiated but complimentary responsibilities,”*<sup>180</sup> che includono:

---

<sup>179</sup> *Op. ult. cit.* p.2.

<sup>180</sup> *Op.ult.cit.* p.9

- A) Il dovere dello Stato di proteggere contro le violazioni dei diritti umani da parte di terzi;
- B) La responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani;
- C) La necessità di un accesso più efficace ai rimedi contro eventuali abusi.

Analizzando come prima cosa il punto “A”, cioè il dovere dello Stato di proteggere contro le violazioni di diritti umani da parte di terzi, vediamo che il Report adotta una visione abbastanza classica dei diritti umani che rappresenta un po’ il fulcro su cui il corpus riguardante i diritti umani è costruito. Come è facilmente intuibile, è particolarmente rilevante il dovere degli Stati di proteggere contro eventuali abusi messi in atto da terze parti e di: *“take all necessary steps to protect against such abuse, including to prevent, investigate, and punish the abuse, and to provide access to redress.”*<sup>181</sup> Inoltre, il Report presta attenzione anche agli aspetti più prettamente legali, prevedendo che gli Stati per rispettare i propri doveri debbano istituire una *“urgent policy priority”* che sia volta a ristabilire e potenziare il rispetto e la conoscenza dei diritti umani.

Sempre su questo argomento il Report richiede anche:

- 1) La necessità di coerenza tra le iniziative e le politiche dello Stato e le istituzioni rilevanti per le imprese e quelle focalizzate sui diritti umani, così da ridurre l’attività dello Stato e incoraggiare direttamente le imprese a rispettare i diritti umani;<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup> R. John, “Report 2007”, A/HRC/4/35/Add.1 in R. John, “Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights”, 7 Aprile 2008, p.11

<sup>182</sup>R. John, “Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights”, 7 Aprile 2008, pp.33-42, gli esempi che vengono riportati includono casi in cui è palese la tendenza degli Stati di entrare in accordi con compagnie che proibiscono cambi a livello normativo, le così dette clausole di stabilità,

- 2) Gli step che gli Stati potrebbero e dovrebbero fare al fine di facilitare una coordinazione a livello internazionale;<sup>183</sup>
- 3) La particolare attenzione che gli Stati dovrebbero dare al problema del rispetto dei diritti umani da parte delle imprese nelle zone in cui vi sono conflitti armati.<sup>184</sup>

Parlando del punto “B”, cioè la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani, nel Report leggiamo che “*the more difficult question*” sia rappresentata proprio dal definire quale responsabilità le imprese abbiano, spesso infatti nonostante alcune compagnie siano soggette a conseguenze negative da parte del “tribunale dell’opinione pubblica” in seguito ad azioni di dubbia correttezza, le stesse risultano invece come legalmente non punibili. Il Report ritiene necessario al fine di verificare il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese l’esecuzione di due diligence, focalizzate principalmente nella verifica del rispetto dei principi sanciti dall’ILO.

Il processo di *due diligence* per una compagnia, secondo il Report, dovrebbe includere una dettagliata analisi delle policy che vengono adottate sul rispetto dei diritti umani, dell’impatto sulla società delle operazioni aziendali, dei piani da adottarsi per evitare impatti negativi sui diritti umani, dell’integrazione del rispetto dei diritti umani nelle operazioni societarie e nello sviluppo di processi di monitoraggio e auditing.<sup>185</sup>

---

comè illustrato da un Report dell’IFC (International Finance Corporation) del 2008, disponibile al sito: [www.ifc.org](http://www.ifc.org)

<sup>183</sup> *Op. ult. cit.* pp.43-46

<sup>184</sup> *Op. ult. cit.* pp. 47-49

<sup>185</sup> *Op. ult. cit.*, pp. 59-63

Il punto “C”, riguarda l’accesso ai rimedi e si focalizza, oltre ai classici meccanismi giudiziari, anche meccanismi extragiudiziali, in particolare l’arbitrato internazionale, la mediazione e l’utilizzo degli strumenti predisposti dalle varie istituzioni internazionali (in primis l’OCSE).

Nonostante ciò, è lo stesso Report che sostiene che *“this patchwork of mechanisms remains incomplete and flawed.”* Per questo motivo è Ruggie stesso che sostiene quanto sia necessario potenziare questi strumenti e rimedi con un lavoro che veda congiuntamente impegnati, Stati, istituzioni internazionali ed istituzioni accademiche.

Questo Report non contiene però solo principi, al suo interno vi sono infatti vere e proprie raccomandazioni nei confronti sia della Nazioni Unite che degli altri istituti sovranazionali.

In particolare, possiamo vederne tre che rappresentano le raccomandazioni principali,

- 1) Gli organismi previsti dal trattato sui diritti umani dovrebbero fare più richieste e raccomandazioni agli Stati in ordine al loro dovere di protezione nei confronti di terzi;
- 2) L’alto Commissario per i Diritti Umani dovrebbe dare maggiore assistenza agli Stati che al momento mancano di strumenti efficaci per garantire un effettivo rispetto dei diritti umani;
- 3) Le Linee Guida per le multinazionali dell’OCSE dovrebbero essere riviste perché, specialmente per quanto riguarda i codici di condotta, risultano antiquate.<sup>186</sup>

---

<sup>186</sup> *Op. ult. Cit*, p.46

Il Report inoltre sottolinea che sarebbe necessario un impegno più pregnante da parte del Consiglio per i Diritti Umani, poiché è l'unico ente, secondo Ruggie, che possiede davvero la capacità di guidare Stati e imprese al fine di colmare il già citato “*gap di governance*”, in particolare il suo compito dovrebbe essere quello di far arrivare il concetto che i costi da sostenere per adottare dei modelli di gestione rispettosi dei diritti umani sarebbero comunque inferiori dei benefici che deriverebbero alle compagnie dall'adozione di questi.

La grande diversità di attori, luoghi e temi implicati nelle relazioni tra imprese e diritti umani crea una complessità non facile da assimilare, complessità che ha contribuito nel creare la percezione di una mancanza di progressi nella connessione tra imprese e diritti umani. Nonostante nell'ultima decade si sia sviluppata una rete composta da iniziative, sia pubbliche che private, a livello nazionale e globale, questi sforzi non hanno effettivamente irrobustito la cooperazione o la coordinazione a livello internazionale. Per questo motivo, proprio nell'ottica di cercare di creare una cornice comune in cui operare e nella quale delineare la responsabilità sia delle imprese che degli Stati che degli *stakeholder*, il Report è stato recepito come un autorevole punto di partenza che potesse rendere più coerente e costante la relazione tra imprese e diritti umani.

L'autoritarità del Report deriva anche dal suo processo di formazione, poiché nasce da oltre dieci meeting tra *stakeholder* che si sono tenuti in ogni parte del globo e dall'unione di oltre venti

progetti di ricerca portati avanti da imprese, studi professionali e istituzioni internazionali.<sup>187</sup>

Per terminare quindi, grazie al Report vediamo che è più chiara la complessità della regolamentazione transnazionale delle imprese e rappresenta un esperimento volto all'applicazione a livello internazionale di una teoria che potremmo chiamare della "governance allargata", cioè una teoria che vede inserite al centro dei modelli economici delle imprese delle "best practices" in tema di diritti umani.

## **2. I principi guida ONU su imprese e diritti umani del 2011:**

Il Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu, nel 2011, ha adottato un documento, redatto e preparato dal già citato Jhon Ruggie, documento che porta il titolo di "*Principi Guida su Imprese e Diritti Umani.*"<sup>188</sup> Questo nuovo testo ha al suo interno un insieme di regole e strumenti di soft law in tema di diritti umani, che operano nei confronti delle imprese e degli Stati, che assumono la funzione di "controllori", e si pone come obiettivo "*colmare il vuoto normativo esistente a livello internazionale riguardo ai potenziali impatti negativi dell'attività imprenditoriale sulla protezione dei diritti dell'uomo.*"<sup>189</sup>

Vediamo la scelta di questo ruolo per gli Stati principalmente per due motivi, il primo è la mancanza di riconoscimento da parte delle imprese come soggetti con piena personalità giuridica

---

<sup>187</sup> *Op. ult. cit.*, p.4

<sup>188</sup> Consiglio dei Diritti Umani: "*Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy Framework"*", A/HRC/17/31, 21 marzo 2011

<sup>189</sup> Osservatorio di Sant'Anna, "*Imprese e diritti umani: Il caso Italia, analisi del quadro normativo e delle politiche di salvaguardia*", Pisa, 2012 p.1

internazionale, e quindi il loro “*non essere destinatarie dirette degli obblighi internazionali posti a protezione dei diritti umani.*”<sup>190</sup>

Il secondo motivo riguarda direttamente gli Stati poiché appariva come necessario riconoscere in capo ad essi un obbligo di prevenzione, controllo e eventualmente rimedi rispetto ai possibili abusi che potessero essere perpetrati dalle imprese, questo perché in ambito di diritto internazionale è sempre stata analizzata la relazione “*Stato-individuo*”, tralasciando la relazione “*Stato-impresa*” e “*impresa-individuo*”.

I Principi Guida possono dividersi in tre parti principali, denominate “*Pilastri*”

- 1) Il primo Pilastro riguarda gli Stati, in particolare il loro obbligo di protezione delle imprese e il loro dovere di stimolare l’attività imprenditoriale tramite l’adozione di politiche, norme e misure giurisdizionali;
- 2) Il secondo Pilastro riguarda le imprese, in particolare la responsabilità di queste nel caso di violazioni di diritti umani e nella successiva adozione di misure idonee o meno volte a ripristinare una situazione corretta;
- 3) Il terzo Pilastro riguarda i rimedi, in particolare le tipologie e le modalità di adozione dei rimedi volti ad assicurare protezione alle vittime di abusi.

---

<sup>190</sup> *Op. ult. cit.*

## 2.1 Il Primo Pilastro (“*the State duty to protect*”):

Come già accennato, il fulcro del primo pilastro è rappresentato dal dovere degli Stati di rispettare, ma soprattutto di proteggere i diritti umani, questo perché, come già visto durante l’analisi condotta nei precedenti capitoli, gli Stati sono effettivamente gli unici titolari degli obblighi internazionali. In particolare, questo pilastro è dedicato ad esplicitare il dovere degli Stati di proteggere i propri cittadini nei confronti di abusi perpetrati da terzi, e in questo particolare contesto quindi, dalle imprese. Per circoscrivere l’ambito di riferimento di questo Pilastro, e in particolare gli obblighi degli Stati possiamo definirli così: “*to respect, to protect, to fulfill.*”<sup>191</sup>

A ciascun verbo quindi corrisponde un particolare obbligo nei confronti degli Stati:

- A) *To respect*, cioè evitare di compiere violazioni in prima persona;
- B) *To protect*, cioè l’obbligo di proteggere e prevenire eventuali violazioni;
- C) *To fulfill*, cioè l’attenzione e l’adozione delle necessarie misure da parte degli Stati affinché questi diritti vengano effettivamente goduti.<sup>192</sup>

Inoltre, il Primo Pilastro distingue due tipologie di principi: generali e operativi.

---

<sup>191</sup> H. Sgue, “*Basic Rights: subsistence, affluence and US foreign policy*, Princeton University Press, Princeton”, 1980. Questi tre verbi li ritroviamo anche in diversi documenti sui diritti umani, come per esempio: “*Il Patto Internazionale per i diritti economici, sociali e culturali*”

<sup>192</sup> A. Eide, “*The right to adequate food as a human right: final report submitted*” in UN, E/CN.4/sub.2/1987/23, 1987, 67-69

Il primo insieme di principi, cioè quelli generali, viene così circostanziato dallo stesso documento: *“States must protect against human rights abuse within their territory and/or jurisdiction by third parties, including business enterprises. This requires taking appropriate steps to prevent, investigate, punish and redress such abuse through effective policies, legislation, regulation and adjudication.”*<sup>193</sup>

Vediamo un tenore letterale particolarmente rigido e *“dispositivo”* nel Primo Principio, tenore esaltato dall’utilizzo di verbi dotati di forte imperatività come *“must”*, che si contrappone agli spesso usati in ambito internazionale *“would”* o *“should.”*<sup>194</sup>

Il linguaggio usato, coerentemente con l’idea iniziale che *“Ruggie”* ha di questi principi, cioè un insieme di linee guida fortemente eterogenee e dal carattere quasi imperativo che possano ben rappresentare un base per il successivo dibattito sul dualismo formato da impresa e diritti umani. Il linguaggio usato potremmo dire che è un linguaggio più assimilabile a testi giuridici e in particolare di *“hard law”* piuttosto che effettivamente a documenti internazionali e strumenti quindi di *“soft law”*.

Nonostante quindi esista già nel contesto del diritto internazionale un generico obbligo per gli Stati di rispettare i diritti umani e di proteggerli, esso non è mai stato definito in termini di risultato, ma solamente di mezzi, da ciò quindi deriva che non si possa addebitare nessun tipo di responsabilità agli Stati in caso di mancato rispetto dei diritti umani, se non nel caso in cui in cui l’impresa titolare della

---

<sup>193</sup> *“Guiding Principles on business and human rights”*, Title I, Section A, par. 1.

<sup>194</sup> P.e. *“Principio Onu n.2”*: *“States should set out clearly the expectation”*

violazione dei diritti umani non abbia agito come organo dello Stato. Eccetto questo caso l'unica altra responsabilità finora prevista nei confronti degli Stati in caso di violazioni di diritti umani è una sorta di responsabilità oggettiva derivante dalla mancata idoneità o dalla mancata predisposizione di misure efficaci a prevenire violazioni e alla successiva mancata irrogazione di una qualsiasi sanzione idonea.<sup>195</sup>

In questo contesto, che potremmo definire come di “*ampia discrezionalità degli Stati*”, i Principi Guida si inseriscono da una parte lasciando intatta questa discrezionalità poiché lasciano libero lo Stato di adottare le misure che ritiene più idonee, dall'altra però sancendo e elevando questo dovere dello Stato di protezione a vero e proprio standard di condotta.

Perché però vengano rispettati questi principi tutte le società devono rispettare i diritti umani, di questo argomento in particolare tratta il secondo Principio: “*States should set out clearly the expectation that all business enterprises domiciled in their territory and/or jurisdiction respect human rights throughout their operations*”<sup>196</sup>

Il Secondo Principio, che ha come focus l'idea che gli Stati potrebbero o dovrebbero anche adottare norme che abbiano portata extraterritoriale, ha un tenore meno rigido rispetto a quanto prima analizzato, questo principalmente perché non è effettivamente possibile imporre agli Stati un dovere internazionale di controllo su

---

<sup>195</sup> Esempi di ciò possiamo vederli in caso di violazioni dell'art 8 della “*Convenzione Europea dei diritti dell'uomo*” (CEDU), p.e. Sent. “*Lopez Ostra c. Spagna*”

<sup>196</sup> “*Guiding Principles on business and human rights*”, Titolo I, Sezione A, Principio n.2

ciò che le imprese, anche se avente sede legale nel proprio territorio, fanno in ambito extraterritoriale.<sup>197</sup>

Nonostante la mancanza di una previsione di un qualsiasi obbligo facente capo agli Stati di controllare le attività delle proprie imprese svolte in ambito extraterritoriale (e quindi la non applicabilità del diritto di protezione) sia ormai universalmente accettata anche dalla dottrina internazionale<sup>198</sup> il tema rappresenta ancora l'anima di diverse critiche e di un dibattito molto vivo che vede al suo centro l'idea che, nonostante tutto, i trattati internazionali comunque adottino un linguaggio tale da cui si potrebbe desumere comunque un qualche obbligo di sorta.<sup>199</sup>

In definitiva comunque vediamo che, seguendo la dottrina prevalente, gli stessi Principi Guida stabiliscono una facoltà in capo agli Stati di controllo sulle attività extraterritoriali e ne incoraggiano l'esercizio.

Infine, il Primo Pilastro ha anche un carattere di operatività che trova la propria espressione nella presenza di alcuni Principi operativi direttamente rivolti agli Stati.

Vediamo in particolare che questi principi riguardano principalmente tre ambiti:

- 1) Il rapporto tra diritto interno, gestione d'impresa e diritti umani;

---

<sup>197</sup> Nel commentario al Principio n. 2, "Ruggie" sostiene esplicitamente che non sia presente alcun obbligo di diritto internazionale per lo Stato di appartenenza di regolare e/o controllare che le attività svolte all'estero dalle società con sede legale nel proprio territorio non costituiscano violazioni di norme di diritto internazionale, anche se ad onore del vero non esistono nemmeno norme che sottolineino esplicitamente il contrario.

<sup>198</sup> O. de Schutter, "Extraterritorial Jurisdiction as tool for improving the human rights accountability of transnational corporations", novembre 2006, 29-45 e J. Katz Cogan, "The regulatory turn in International Law", Harvard International Law Journal, 2011, 321.

<sup>199</sup> "to take steps, individually and through international assistance and co-operation", "Patto Internazionale sui diritti economici sociali e culturali", Art. 2,

2) I contratti internazionali di investimento;

3) L'impresa nelle zone di guerra.

Passando ad una rapida analisi di questi tre punti, vediamo il primo rappresentare, dal punto di vista dell'obbligo di protezione, un qualcosa di cruciale siccome riguarda direttamente l'attività di regolamentazione delle imprese da parte dello Stato e, possiamo comprendere ciò guardando direttamente il testo del documento che recita così: *"In meeting their duty to protect, States should: [...] b) ensure that other laws and policies governing the creation and ongoing operation of business enterprises, such as corporate law, do not constrain but enable business respect for human rights."*<sup>200</sup>

In quest'ottica quindi è fondamentale che impresa e diritti umani non vivano come due realtà a sé stanti e distanti tra di loro ma che vi sia, anche in contrasto con alcune teorie economiche diffusamente apprezzate,<sup>201</sup> un'attività di controllo attiva e consapevole da parte degli Stati.

Nonostante in genere il rispetto dei diritti umani si trovi all'interno delle norme di diritto commerciale, societario, ecc., solo nominato indirettamente e le società non siano quasi mai incoraggiati a rispettare i diritti umani direttamente<sup>202</sup>, nei Principi Guida vediamo una forte inversione di tendenza, infatti, vediamo ben descritta nello stesso documento l'idea che Stati e imprese debbano collaborare nel rispetto dei diritti umani, in particolare durante l'enunciazione dell'ottavo principio leggiamo: *"States should*

---

<sup>200</sup> *"Guiding Principles on business and human rights"*, Titolo I, Sezione B, Principio n.3

<sup>201</sup> Es. *"liberismo"*

<sup>202</sup> Come anche nel diritto italiano, per esempio vediamo ciò in uno dei testi più utilizzati in tutto il mondo accademico nazionale, cioè F. Galgano, *"Diritto Commerciale: le società"*, Zanichelli, Bologna, 2006, 30 e ss.

*ensure that governmental departments, agencies and other State-based institutions that shape business practices are aware of and observe the State's human rights obligations when fulfilling their respective mandates, including by providing them with relevant information, training and support.*"<sup>203</sup>

Per terminare l'analisi di questa parte del primo pilastro è necessario sottolineare che per quanto sia encomiabile il tentativo da parte di "Ruggie" di scardinare questa rigida separazione tra Stato e impresa, specie nell'ambito del controllo, ovviamente non si può pensare che questo sia un compito facile poiché è da secoli che l'autonomia societaria venga vista come un carattere strettamente correlato alla personalità giuridica, personalità giuridica che fonda le proprie radici addirittura nel 1200, nell'ambito canonistico<sup>204</sup> (in particolare Papa Innocenzo) dove nacque l'idea di una personalità che fosse destinataria di diritti e dovere e che facesse capo ad un'entità immateriale.

Il secondo settore di riferimento del Primo Pilastro è rappresentato dai contratti internazionali di investimento, in particolare tutta la disciplina di ingresso e/o uscita di investitori stranieri. Anche qui vediamo che la realtà attuale prevede la presenza di accordi specifici, di carattere sovranazionale o privato, che controbilancino gli interessi degli investitori e degli Stati. In particolare, questi contratti vengono generalmente denominati "*investment contracts*". Generalmente vediamo che i soggetti che stipulano questi contratti sono insieme Stati e investitori, solo raramente

---

<sup>203</sup> "Guiding Principles on business and human rights", Titolo I, Sezione B, Principio n.8

<sup>204</sup> S. B. Salinas, "*Persona jurídica*", in DGDC, vol. VI, pp. 179-188, in partic. pp. 180-181. Barcelona, 1985

vediamo la presenza tra i contraenti dei soli Stati, questa seconda tipologia però è quella che più ci interessa in questa sede poiché gli Stati stipulano questi contratti proprio con lo scopo finale di creare un ambiente fertile per gli investimenti e che sia disciplinato direttamente da entrambi gli Stati.<sup>205</sup>

Questa seconda tipologia di contratti prende il nome di Trattati bilaterali di investimento (BIT) e hanno come principale funzione la regolamentazione dell'investimento tramite da una parte una concessione che si traduce in termini in genere di limitazioni di sovranità di entrambi gli Stati che vengono accettate in cambio o di investimenti di investitori terzi sul proprio territorio o della possibilità di investire in uno Stato estero o entrambe le cose, ovviamente questi trattati al proprio interno contengono tutti i termini e le condizioni che dovranno applicarsi.<sup>206</sup>

Per via del carattere particolarmente complesso di questi contratti e delle necessarie limitazioni di sovranità per la buona riuscita di questi, gran parte della dottrina ritiene che essi siano possibili solo tra Stati con sistemi economici affini, rischiando quindi di rendere puramente demagogica, e quasi un esercizio di stile fine a sé stesso, tutta la disciplina prevista nei confronti di questi.<sup>207</sup>

Comunque, ciò che rileva in questa sede è semplicemente una clausola che viene ribadita nei Principi Guida e che troviamo in molti BIT, cioè la clausola di trattamento equo e leale.

---

<sup>205</sup> R. Dolzer e C. Schreuer, *“Principles on International Investment law”*, Oxford University Press, Oxford, 2012.

<sup>206</sup> F. Galgano, F. Marrella, *“Diritto e prassi del commercio internazionale”*, cit. p. 819

<sup>207</sup> J.L. Siqueiros, *“The Juridical regulation of transnational enterprises, in International Trade”*, Law vol. I, 1978

Questa clausola prevede la possibilità dello Stato ospite di recedere o di cambiare le condizioni contrattuali se vi è la necessità di ripristinare il rispetto dei diritti umani.

L'ultimo settore analizzato dal Primo Pilastro è rappresentato dagli investimenti e dall'attività delle imprese nelle zone di guerra, peraltro da un lato questo è il settore dove vi è il maggior rischio di abusi, proprio a causa della situazione precaria degli Stati che si trovano a vivere un conflitto.<sup>208</sup>

Dall'altro lato sicuramente in questi paesi vi è spesso la possibilità di operare investimenti altamente redditizi grazie proprio anche alle enormi difficoltà che hanno le imprese locali ad operare e che, infatti, si trovano spesso e volentieri a dover ritardare in modo notevole la conclusione dei loro progetti.<sup>209</sup> D'altra parte però questo rischio di ritardi colpisce anche le società straniere operanti in questi territori, causando più di una volta delle operazioni non lecite, in particolari in termine di iscrizione di costi in bilancio, e purtroppo, come sostiene anche "Ruggie" in genere sono proprio inserite a bilancio tutte quelle spese in tema di Responsabilità Sociale d'Impresa.<sup>210</sup>

I Principi, in particolare il Settimo Principio, affrontano questo delicato tema con un tentativo che si discosta dal precedente approccio del diritto internazionale, cioè tentano di dare una guida pratica agli Stati che possa incidere direttamente sulle azioni e sulle

---

<sup>208</sup> Es. Nike-Indonesia, "<https://www.repubblica.it/online/mondo/nike/indonesia/indonesia.html>"; Es. Shell-Nigeria, "<https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-28/shell-tries-to-come-clean-on-its-dirty-past-in-nigeria>"

<sup>209</sup> Goldman Sachs, "*Goldman Sachs Global Investment Research, top 190 projects to change the World*", 25 aprile 2008.

<sup>210</sup> J. Ruggie, "*Just Business*", p. 138 e ss

politiche che dovrebbero essere intraprese per prevenire i possibili abusi. In particolare, secondo “Ruggie” gli Stati oltre che avere un ruolo fondamentale in questi scenari dovrebbero adottare misure direttamente operative per affrontare queste questioni. In particolare, ciò che i Principi prevedono è l’elaborazione delle cosiddette “*human rights due diligence*”. Sul tema il settimo principio ci dice che: “*Because the risk of gross human rights abuses is heightened in conflict-affected areas, States should help ensure that business enterprises operating in those contexts are not involved with such abuses, including by:*

*(a) Engaging at the earliest stage possible with business enterprises to help them identify, prevent and mitigate the human rights-related risks of their activities and business relationships;*

*(b) Providing adequate assistance to business enterprises to assess and address the heightened risks of abuses, paying special attention to both gender-based and sexual violence;*

*(c) Denying access to public support and services for a business enterprise that is involved with gross human rights abuses and refuses to cooperate in addressing the situation;*

*(d) Ensuring that their current policies, legislation, regulations and enforcement measures are effective in addressing the risk of business involvement in gross human rights abuses.”<sup>211</sup>*

Sempre il Settimo Principio suggerisce anche altri possibili meccanismi di attuazione di ciò che è enunciato, ma cosa più importante è che “Ruggie” suggerisce anche delle vere e proprie

---

<sup>211</sup> “*Guiding Principles on business and human rights*”, Titolo I, Sezione B, Principio n.7

misure volte a dissuadere il compimento di abusi o la loro perpetrazione, tra questi vediamo:

- 1) Mezzi attivabili direttamente dal Parlamento come interrogazioni e/o indagini parlamentari;
- 2) l'attivazione della procedura di fronte ai *National Contact Point*;
- 3) la possibilità di emanare misure interdittive (es. interdizione dalle gare di appalto pubbliche).<sup>212</sup>

Per concludere il discorso sul primo pilastro vediamo da una parte un grande sforzo da parte di “Ruggie” nel tentativo di ribadire quando il “*duty to protect*” sia un principio di diritto cogente, come anche sottolinea in altri suoi documenti dove, in particolare, sostiene che: “*In sum, the State duty to protect against non-State abuses is part of the very foundation of the international human rights regime. The duty requires States to play a key role in regulating and adjudicating abuse by business enterprises or risk breaching their international obligations.*”<sup>213</sup>

Dall'altra parte rimane comunque il fatto che la maggior parte di ciò che è contenuto all'interno di questi principi guida è rappresentato da strumenti di soft law, che, per definizione, non sono vincolanti.

A mio parere quindi possiamo vedere come il vero potere innovatore di questo primo pilastro risieda nel tentativo di “Ruggie” di spiegare agli Stati nel modo più diretto e semplice possibile come rispettare il loro “*duty to protect*”.

Nonostante questo lavoro vi sono stati Stati che espressamente hanno espresso un'opinione fortemente contraria rispetto a questa

---

<sup>212</sup> *Op. ult. cit.*

<sup>213</sup> J. Ruggie, “*Business and Human Rights: mapping International Standards of Responsibility and Accountability for Corporate Acts*”, U.N. documento n. A/HRC/4/035 del 9/02/07.

visione, in particolare è celebre la lettera di Daniel Bethlehem, consigliere legale del Regno Unito, che tra le altre cose dichiara espressamente che: “*The United Kingdom does not consider that it exists a general State duty to protect under the core United Nations human rights treaties*”.<sup>214</sup>

## **2.2 Il Secondo Pilastro (“*the Corporate Responsibility to respect*”):**

Come facilmente desumibile dal titolo, questo pilastro ha come focus le imprese, in particolare la loro responsabilità nel rispetto dei diritti umani.

In particolare, come anche sottolineato dallo stesso “*Ruggie*”, questo dovere facente capo alle imprese rientra nei documenti fondamentali di cui hanno bisogno le imprese per poter agire, cioè delle cosiddette “*licenses to operate*”, concetto già caro peraltro anche alla dottrina<sup>215</sup> e in particolare a Cunningham che pone il concetto di licenza su tre piani apparentemente distinti ma che in realtà sono assolutamente in contatto tra di loro, cioè:

- 1) Piano giuridico, quindi l’autorizzazione ad operare in senso stretto;
- 2) Piano economico, quindi la realizzazione e la conseguente massimizzazione dell’utile;
- 3) Piano sociale e l’eventuale danno d’immagine che potrebbe derivare da un abuso in tema di diritti umani.<sup>216</sup>

---

<sup>214</sup> Testo integrale: <http://www.reports-and-materials.org/UK-Foreign-Office-letter-to-Ruggie-9-Jul-2009.pdf>

<sup>215</sup> N. Cunningham, “*Corporate environmental responsibility: law and the limit of voluntarism*”, in D. Mc. Barnett, A. Voiculescu, T. Campbell, “*The new corporate accountability*”, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, 476-500

<sup>216</sup> N. Cunningham, “*Corporate environmental responsibility: law and the limit of voluntarism*”, p.482 ss.

Anche il Secondo Pilastro presenta un carattere fortemente innovativo poiché viene ammesso candidamente che le sole autorizzazioni giuridiche non bastano, questo principalmente perché non è detto che le convenzioni internazionali siano effettivamente ratificate da tutti gli Stati. Per questo motivo l'obiettivo di "Ruggie" è provare a rendere vincolanti quasi quanto la "hard law" anche quegli strumenti che poggiano su "norme" di carattere puramente economico o sociale e che di regola non potrebbero assolutamente avere il carattere della vincolatività, definendole come delle "social norms".<sup>217</sup>

Vediamo che, leggendo attentamente i principi guida, vi è un'idea molto semplice che sostiene l'intera esistenza del secondo pilastro. Cioè l'idea che questa responsabilità fa capo alle imprese direttamente e non è mediata, cioè non è un'emanazione del dovere degli Stati di proteggere i diritti umani ma rappresenta un compito direttamente imputabile alle imprese in quanto tali. A conferma di ciò vi è lo stesso "Ruggie" che nel "Commentario" ai principi guida esplicita il suo pensiero usando queste parole: "*The responsibility to respect human rights [...] exists independently of States' abilities and/or willingness to fulfil their own human rights obligations, and does not diminish those obligations. And it exists over and above compliance with national laws and regulations protecting human rights*".<sup>218</sup>

---

<sup>217</sup> H.P. Young, "Social Norms", in S. N. Durlauf e L. Blume, "New Palgrave Dictionary of Economics", seconda ed., 2008.

<sup>218</sup> "Guiding Principles on business and human rights", Titolo II, Commentario dell'undicesimo principio

Questa idea è tanto semplice quanto fondamentale per l'efficacia dei principi stessi poiché come già detto la responsabilità in questione non deve essere interpretata come un qualcosa di prettamente giuridico ma come un sentimento che deve essere interiorizzato dal management delle imprese e che si debba tradurre in una responsabilità "sociale".

Ovviamente, siccome ci troviamo in una società tutt'altro che "ideale", un punto fondamentale, stressato anche dallo stesso "Ruggie" è che il mancato rispetto dei diritti umani e quindi degli eventuali addebiti di responsabilità non solo arrechino danni a terzi e alla società in cui si trova l'impresa ma comportino anche dei danni non indifferenti a livello economico (per esempio il danno di immagine).<sup>219</sup>

Comunque, per terminare, nonostante tutto questa forma di responsabilità rimane "soft law" quindi non può comunque essere definita come "norma", nonostante spesso e volentieri anche dalle leggi nazionali vengano inserite forme di responsabilità oggettiva per violazioni di standard di condotta, ma come ci dice lo stesso "Ruggie" sempre nel commentario all'Undicesimo Principio, essa rappresenta un "global standard of expected conduct."<sup>220</sup>

"Ruggie", in seguito al riscontro di particolari difficoltà delle imprese di interpretazione e definizione esatta di quale potesse

---

<sup>219</sup> Possiamo facilmente pensare ai già citati casi di Nike in Indonesia, di Shell in Nigeria o per parlare di qualcosa di più vicino a noi, ai casi Thyssenkrupp e Ponte Morandi come di seguito riportato a caratteri generali da due dei moltissimi articoli realizzati dai media sul tema: <https://www.lastampa.it/torino/2019/11/14/news/caso-thyssen-la-corte-europea-chiede-chiarimenti-alla-germania-1.37903373>;

<https://www.ilsecoloxix.it/genova/2019/03/08/news/ponte-morandi-53-nuovi-indagati-responsabilita-gia-dagli-anni-90-1.30262726>

<sup>220</sup> "Guiding Principles on business and human rights", Titolo II, Commentario dell'undicesimo principio

essere una condotta che non violasse questi standard, ha ben pensato di provare a delineare a grandi linee cosa fosse questa responsabilità sociale e come poterla rispettare, in particolare facendo riferimento all'attuale cornice normativa internazionale. Questo tentativo ha trovato la sua attuazione in una definizione di responsabilità sociale come una sorta di “*dovere*” collettivo a cui, in caso di violazione, segue una sanzione.<sup>221</sup>

Dopo tutto ciò, a livello operativo, rimane il dubbio su quali esattamente siano questi diritti da rispettare.

La risposta è molto semplice, tutti! Tutti i diritti umani, “*business enterprises should respect human rights.*”<sup>222</sup>

Ovviamente a parte questa suggestiva idea che ci propone “Ruggie” è chiaro che si possano trovare, in particolare nei vari strumenti internazionale di carattere pattizio come ad esempio i trattati, delle liste più o meno complete di quelli che sono i diritti da rispettare<sup>223</sup>. Inoltre, ai diritti da rispettare si aggiungono, a seconda del core business dell'impresa degli standard vari che devono essere rispettati (per esempio le società operanti in zone di guerra devono avere maggiore attenzione a tutte quelle tematiche come diritti del minore, immigrazione e ecc.).

Provando a concludere il discorso relativo a questo secondo pilastro sarebbe errato sostenere che non ci siano state critiche. Queste vertono principalmente sul fondamento giuridico di questa

---

<sup>221</sup> K.D. Opp, Norms, in N. Semelser e P. Baltes, “*International Encyclopedia of the social behavioral sciences*”, vol. 10, Elsevier, Amsterdam”, 2001

<sup>222</sup> “*Guiding Principles on business and human rights*”, Titolo II, Sezione A, Principio n.11

<sup>223</sup> Nonostante sia comunque d'impatto l'idea che si debbano rispettare tutti i diritti umani, lo stesso “Ruggie” al principio n. 12 ci dice che una completa lista di diritti può essere trovata per esempio nell’ “*International Bill of Human Rights*”

responsabilità, che risulta essere incerto se non addirittura particolarmente debole.<sup>224</sup>

Altra criticità che è stata espressa è rappresentata dalla presenza di cosiddetti obblighi di carattere secondario definiti come: “*rules that set up the principles by which the primary rules are formed, amended or terminated.*”<sup>225</sup>

Oltretutto, il vero nodo nell’esistenza di queste “*secondary rules*” risiederebbe nel fatto che in alcuni casi non sarebbe possibile trasmetterli alle imprese, poiché formulate facendo riferimento direttamente agli Stati, nonostante secondo la dottrina la possibile elaborazione di una responsabilità sociale sarebbe possibile principalmente con la trasmissione di questi dagli Stati alle imprese.<sup>226</sup>

Un possibile modo per superare questa impasse è stato ritrovato nell’accostamento della “licenza sociale” a quella giuridica così da provare a renderla necessaria per l’impresa per poter operare, e proprio per questo è stato predisposto lo strumento della “*human rights due diligence*”, cioè una due diligence (un’analisi di condotta) che avesse come focus proprio il rispetto dei diritti umani e dove la parola “diligenza” si riferisse direttamente alle condotte inizialmente previste per gli Stati ma declinato facendo riferimento invece ai vari strumenti di controllo interni predisposti dalle imprese.<sup>227</sup>

---

<sup>224</sup> M. Fasciglione, “*I Guiding Principles on business and human rights del Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite sul tema diritti umani, imprese transnazionali: un ridiculus mus?*”, in *Diritto internazionale e diritti umani*, vol. 5, n. 3/2011, p. 602

<sup>225</sup> A. Hart, “*The concept of Law*”, Clarendon Press, Oxford, 1961, p.89 e ss.

<sup>226</sup> S. Ratner, “*Corporations and human rights*”, p. 49

<sup>227</sup> M. Fasciglione, “*Luci e ombre del rapporto di fine mandato del Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite su diritti umani e imprese*”, in “*Diritti umani e diritto internazionale*”, vol. 3 n. 1/2009.

Per concludere, il vero potere innovatore di questo secondo pilastro, che ha infatti permesso la sua forte diffusione, risiede proprio nel ruolo primario che “Ruggie” ha riservato ai principali attori del mercato, cioè le imprese e alla modalità con cui ha approcciato il tema, cioè in modo positivo e attraverso il dialogo con le stesse. Modalità di approccio decisamente diverse da quelle utilizzate in precedenza che purtroppo risultavano troppo distanti dalla realtà delle imprese e rischiavano di apparire come “*imposte dall’alto*”.

### **2.3 Il Terzo Pilastro (“*the Access to remedy*”):**

Il terzo pilastro rappresenta forse dal punto di vista pratico la sfida più grande intrapresa da “Ruggie”, questo perché dal punto di vista del diritto internazionale, come detto anche più volte in questa opera, ciò che risulta più difficile è rappresentato in genere dalla creazione di un effettivo sistema che garantisca ai singoli di accedere ai rimedi previsti dall’insieme delle regole che operano a livello sovranazionale. In particolare, in questo caso il terzo pilastro si occupa principalmente dell’accesso ai rimedi ovviamente nel contesto delle violazioni dei diritti umani perpetrate dalle imprese. Perché il terzo pilastro possa effettivamente avere una valenza pratica però serve che vengano rispettati i primi due, questo perché risulterebbe assolutamente proibitivo per il singolo l’accesso ai rimedi se non fossero in primis gli Stati a consentirlo, in particolare adottando le misure (anche suggerite dallo stesso “Ruggie”) necessarie a garantire ciò e ovviamente *in secundis* è necessario che le imprese riconoscano valore agli standard predisposti dal secondo pilastro. Nonostante ciò, per onestà intellettuale, è da sottolineare

comunque come sia rimasto primario il ruolo dei meccanismi stragiudiziali di risoluzione delle controversie.<sup>228</sup>

Detto ciò vediamo che nei principi guida, in riferimento al terzo pilastro si possono distinguere due tipologie di rimedi a disposizione del singolo per lamentare eventuali abusi:

- 1) Rimedi di carattere giudiziale;
- 2) Rimedi di carattere stragiudiziale.

Partendo dalla prima tipologia, vediamo che trovano la propria posizione all'interno dei principi guida nel principio n.26 che recita: *“States should take appropriate steps to ensure the effectiveness of domestic judicial mechanisms when addressing business-related human rights abuses, including considering ways to reduce legal, practical and other relevant barriers that could lead to a denial of access to remedy.”*<sup>229</sup>

Questi sono quindi definibili come le varie azioni (sia penale che civile), e le relative sanzioni (sia interdittive che pecuniarie) che lo Stato può esercitare nei confronti delle imprese in caso di violazioni di diritti umani. Possiamo vedere evidenze pratiche di questi tipi di responsabilità in moltissimi ordinamenti, dagli Stati Uniti d'America all'Italia, dove rispettivamente per esempio vediamo negli Usa appunto la cosiddetta *“tort liability”*<sup>230</sup>, che potremmo tradurre come responsabilità di carattere civile per danni e, in Italia, vediamo con il d.lgs 231 del 2001 la previsione di una responsabilità amministrativa delle imprese da reato<sup>231</sup> che si

---

<sup>228</sup> F. Cafaggi, *“New Foundations of Transnational Private Regulation”*, in *“Journal of Law and Society”*, vol. 38, n. 1, marzo 2011, 20-49

<sup>229</sup> *“Guiding Principles on business and human rights”*, Titolo II, Sezione B, Principio n.26

<sup>230</sup> *“Alien Tort Statute”*

<sup>231</sup> D.lgs 231/2001 c.d. *“Responsabilità amministrativa da reato degli enti”*

traduce in sanzioni principalmente di due tipi, interdittive e pecuniarie.

Nonostante ciò nei casi di violazioni addebitabili alle multinazionali si assiste ad una generale tendenza a proteggere le imprese da parte degli Stati in cui queste vedono la propria origine. Altra pratica generalmente utilizzata dalle multinazionali è stata quella di sfruttare una effettiva limitazione di responsabilità derivante dal fatto che l'eventuale addebito di responsabilità tendenzialmente non colpisce la principale ma si riversa direttamente sulle sussidiarie, lasciando così intatta la posizione della principale.

Nell'ambito internazionale, per ovviare a questo principio e colpire in modo più efficace le imprese che hanno perpetrato abusi si è in genere ricorso o al principio del "sollevamento del velo", principio per il quale sono previste limitazioni alla responsabilità limitata delle principali o, più frequentemente, si è cercato di addebitare nei confronti delle principali una sorta di responsabilità oggettiva derivante dal mancato controllo effettuato sulle proprie controllate. Quest'obbligo di controllo (duty of care) vediamo che più che negli Usa<sup>232</sup> ha trovato un terreno abbastanza fertile in Europa, come possiamo riscontare anche nel caso Chandler c. Corte di Appello del Galles<sup>233</sup> dove emerge espressamente quest'obbligo a carico della principale nei confronti della controllata e di tutti i suoi collaboratori.

---

<sup>232</sup> Dove nella sentenza *Kiobel vs Shell Kiobel* è la stessa Corte Suprema che nega la possibilità di sussistenza di una presunzione che possa prevedere una qualche limitazione di un principio o di una norma interna in favore di una norma di carattere internazionale

<sup>233</sup> "Corte d'appello del Galles e dell'Inghilterra" (EWCA), sezione civile, D. B. Chandler v. Cape Plc., 24/04/2012

Ciò è stato sicuramente un importante tassello per quanto riguarda la responsabilità delle imprese poiché da una parte non viene violato il principio di separazione giuridica (e quindi di responsabilità) delle imprese ma allo stesso tempo prevede comunque che la controllante non riesca ad eludere il sistema di controlli e sia quindi responsabile anch'essa delle azioni delle proprie controllate.<sup>234</sup>

Nonostante tutto comunque la strada dei rimedi giudiziari è ancora difficile da percorrere. Proprio per questo motivo, e per la loro intrinseca rapidità ed efficacia, “Ruggie” ritiene molto importanti i rimedi stragiudiziali.

I rimedi stragiudiziali, strumenti messi direttamente a disposizione dei vari soggetti destinatari dei principi guida, a loro volta possono essere pubblici o privati, come enunciato dal principio n.31 che recita così: *“In order to ensure their effectiveness, non-judicial grievance mechanisms, both State-based and non-State-based, should be: (a) Legitimate: enabling trust from the stakeholder groups for whose use they are intended, and being accountable for the fair conduct of grievance processes; (b) Accessible: being known to all stakeholder groups for whose use they are intended, and providing adequate assistance for those who may face particular barriers to access; (c) Predictable: providing a clear and known procedure with an indicative time frame for each stage, and clarity on the types of process and outcome available and means of monitoring implementation;(d) Equitable: seeking to*

---

<sup>234</sup> Clifford Chance, “Chandler v. Cape: the new parent company duty of care for health and safety injuries”, 07/2002, [http://www.cliffordchance.com/briefings/2012/07/chandler\\_v\\_cape\\_thenewparentcompanyduty.html](http://www.cliffordchance.com/briefings/2012/07/chandler_v_cape_thenewparentcompanyduty.html)

*ensure that aggrieved parties have reasonable access to sources of information, advice and expertise necessary to engage in a grievance process on fair, informed and respectful terms; ( e) Transparent: keeping parties to a grievance informed about its progress, and providing sufficient information about the mechanism's performance to build confidence in its effectiveness and meet any public interest at stake (f) Rights-compatible: ensuring that outcomes and remedies accord with internationally recognized human rights; (g) A source of continuous learning: drawing on relevant measures to identify lessons for improving the mechanism and preventing future grievances and harms; Operational-level mechanisms should also be: (h) Based on engagement and dialogue: consulting the stakeholder groups for whose use they are intended on their design and performance, and focusing on dialogue as the means to address and resolve grievances.*"<sup>235</sup>

Per garantire l'efficacia di questa tipologia di rimedi vediamo che è richiesto in linea teorica che ogni Stato costituisca, con legge di grado primario, un'autorità nazionale dotata di poteri tali da poter svolgere, in autonomia, le proprie funzioni al fine, tanto di proteggere i diritti umani quanto di operare un coordinamento tra autorità nazionali e internazionali e tra soggetti pubblici e privati.<sup>236</sup>

Non tutti gli Stati ancora hanno recepito questi principi, in particolare in Europa per esempio li troviamo in soli 12 paesi UE e

---

<sup>235</sup> "Guiding Principles on business and human rights", Titolo II, Sezione B, Principio n.31

<sup>236</sup> Queste autorità erano già previste nel 1946 ma trovarono una effettiva regolamentazione nel 1991 con i "Principles relating to the status and functioning of national institutions for the protection and the promotion of human rights", di Parigi

addirittura non vi è un'istituzione di questo tipo nemmeno in Italia<sup>237</sup>, nonostante il nostro paese sia molto sensibile al tema dei diritti umani e, come abbiamo già visto, per tutto ciò che riguarda la responsabilità delle imprese.

Per concludere, anche nel quadro delle Nazioni Unite comunque non vi è un totale favore nei confronti delle ADR, nonostante i principi guida abbiano sicuramente giocato un ruolo importante nel processo di apprezzamento di queste misure, in particolare per via della particolare enfasi che è stata data ai caratteri della flessibilità e inclusività che sicuramente rappresentano uno dei punti forti di questo tipo di strumenti.

#### **2.4 Conclusioni:**

Sembra senza dubbio necessario far notare quanto da una parte ovviamente il contesto in cui si sono trovati ad operare i Principi Guida sia assolutamente complesso, variegato e in alcuni casi confuso. Ma è importante anche sottolineare il carattere fortemente innovativo di tutto questo documento.

Innovatività che possiamo riscontrare, per quanto possa sembrare paradossale, stesso nella stessa struttura tripartita che risulta essere innovativa in quanto rappresenta una struttura rigida e forte in un quadro di testi di riferimento che invece è sempre stato contraddistinto da un'estrema volatilità e ben poca rigidità e fermezza.

---

<sup>237</sup> Vediamo giusto qualche autorità principalmente a carattere regionale e l'avvenuta presentazione al Senato di un disegno di legge 21 giugno 2013 che conteneva una "proposta per l'istituzione di una Commissione nazionale per la promozione e tutela dei diritti umani".

Altro elemento di indubbia innovazione è il tentativo di mettere insieme e cercare di “far andare d’accordo” soggetti portatori di interessi a volte addirittura confliggenti.

Detto ciò, per terminare questo discorso, è fondamentale sottolineare quanto questi Pilastri, per poter avere validità ed effettività, debbano operare congiuntamente, essere rispettati congiuntamente e quindi, nonostante siano tre Pilastri ben distinti, debbano per forza di cose essere considerati come una realtà unica composta da elementi diversi ma complementari tra di loro.

Comunque, come ha detto lo stesso “Ruggie”, i Principi Guida rappresentano solo la punta di un iceberg di un processo che sarà ancora lungo e complicato e che per essere portato avanti in modo sensato e compiuto avrà bisogno di un necessario aiuto da parte degli Stati e delle imprese.

## Conclusione:

Per concludere, abbiamo analizzato la responsabilità sociale d'impresa declinandola in diversi modi.

Dalla prima parte abbiamo visto come essa abbia interessato trasversalmente tutte le teorie economiche dal XX secolo ad oggi e come si sia evoluto il focus dell'indagine dei vari filosofi, economisti e giuristi. In seguito, abbiamo scoperto come le iniziali idee puramente teoriche sulla responsabilità sociale d'impresa si siano convertite in principi e standard universalmente riconosciuti e, come anche in Italia siano state messe in atto delle iniziative per diffondere la cultura della rsi in tutto il paese.

La seconda parte ha raccontato invece di come alla base stessa del concetto d'impresa debba essere presente una regolamentazione e ha analizzato la teoria della felicità. Grande spazio è stato dato a questa teoria proprio in funzione della sua grande innovatività e praticità.

L'ultima parte invece è stata dedicata all'analisi delle principali strategie internazionali che sono state messe in atto per garantire la diffusione della responsabilità d'impresa a livello universale.

Ora, se volessimo dire con poche parole quale sia la *summa* questo percorso potremmo probabilmente dire ciò:

Ciò che emerso da questa analisi è che come è vero che probabilmente il futuro dell'economia riserverà uno spazio sempre maggiore al tema della responsabilità d'impresa e anche vero che al momento è più incisiva, sulla scelta di adozione o meno da parte delle imprese di modelli socialmente responsabili, l'opinione pubblica e eventualmente le normative dei singoli Stati che la

cornice internazionale che, per quanto sia forte dei suoi nobili intenti purtroppo manca ancora di quella vincolatività che rende tutti gli sforzi fatti in quella direzione quasi vani.

## Bibliografia:

- H. Alford, “Teoria degli stakeholder e gestione strategica”
- Alien Tort Statute
- G. Alpa, “Solidarietà”, Nuova Giurisprudenza Commentata, 1994
- F. Angeli, Governo dell’impresa e responsabilità dell’alta direzione, Milano 1986
- K. Arrow, "Social Responsibility and Economic Efficiency", in Public Policy, 1973
- E. Baffi “I limiti all’autonomia contrattuale nel pensiero economico e filosofico contemporaneo”, in, “Rivista Critica del Diritto Privato”, Jovene Editore, Napoli, dicembre 2004
- D. Mc. Barnet, A. Voiculescu, T. Campbell, “The new corporate accountability”, Cambridge University Press, Cambridge, 2009
- Basoni, S. Pogutz, A. Tencati “Etica PMI: ricognizione, analisi documentale e degli orientamenti ad oggi elaborati a livello comunitario, benchmarking degli strumenti e delle metodologie adottate per l’audit della CSR”, 2007
- M. Bassoli, P. Graziano, “Promuovere la responsabilità sociale: Le politiche pubbliche di promozione della responsabilità sociale d’impresa: il caso italiano”, Franco Angeli, Milano, 2009,
- L. Becchetti, “Il microcredito, una nuova frontiera per l’economia”, Il Mulino, Bologna, 2008
- L. Becchetti, “La felicità sostenibile”, 5 agosto 2005,
- L. Becchetti, N. Solferino N, “The Dynamics of Ethical Product Differentiation, Working Paper n°8, Università di Forlì
- Berle, “The 20th century capitalistic revolution, New York, Harcourt-Brace”, 1954

- L.S. Berman et al., “Does Stakeholder orientation Matter? The Relationship between Stakeholder Management Models and Firm Financial Performance”, The Academy Journal, Special Research Forum on Stakeholder, Social Responsibility, and Performance, 1999
- H. Bowen, “Social Responsibilities of the Businessman”. New York: Harper
- L. Bruni, S. Zamagni, “Economia Civile”, Bologna, Il Mulino, 2004
- E. Burgin, E. Cancila., E. Franco, “Qualità e territorio - La certificazione ambientale negli enti locali, Edizioni Ambiente”, Milano, 2008.
- F. Cafaggi, “New Foundations of Transnational Private Regulation”, in “Journal of Law and Society”, vol. 38, n. 1, marzo 2011
- B. Carrol, “A three-dimensional conceptual model of corporate social performance.” Academy of Management Review
- G. Cataldi A. Caligiuri N. Napoletano, La tutela dei diritti umani in Europa, Cedam 2010
- R. Coase, “Impresa mercato e diritto”, Bologna, 1995
- Commissione delle Comunità europee, “Comunicazione Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile”, Bruxelles 2 luglio 2002, COM (2002)347
- Commissione europea, “Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia rinnovata dell’UE per il periodo

2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese, Bruxelles”, 25.10.2011 COM (2011)

- Commissione europea, Direzione generale imprese, “Responsabilità Sociale d’Impresa. Introduzione alla responsabilità sociale delle imprese (CSR) per le piccole e medie imprese
- Committee for Economic Development, “Social Responsibilities of Business Corporations,” CED, New York, 1971
- COMMUNITAS, “Le parole e le Cose” COMMUNITAS, n 9/2006
- Consiglio dei Diritti Umani: “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy Framework”, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011
- M.B.E. Clarkson, “A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social Performance”, Academy of Management Review, 1995
- Cosciani, “Scienza delle finanze”, Torino, 1991
- N. Cunningham, “Corporate environmental responsibility: law and the limit of voluntarism”,
- L. De Benedictis, R. Helg, “Globalizzazione”, Rivista di politica economica, 2002
- O. de Schutter, “Extraterritorial Jurisdiction as tool for improving the human rights accountability of transnational corporations”, novembre 2006
- Di Miceli da Silveira, “The Enron Scandal a Decade Later: Lesson Learned?”,

- E. M. Dodd “For whom corporate manager are trustees?”, Harvard Law Review, 45, 1932
- R. Dolzer e C. Schreuer, “Principles on International Investment law”, Oxford University Press, Oxford, 2012.
- T. Donaldson e Lee E. Preston “The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications”,
- J. Dotti, “Impresa. La sposa che crea la storia”
- S. N. Durlauf e L. Blume, “New Palgrave Dictionary of Economics”, seconda ed., 2008.
- Economist, “Profit and the public good, Companies that merely compete and prosper make society better off”, 22 gennaio 2005
- M. Edwards – D. Hulme, “Too close for comfort? The impact of official Aid on Nongovernmental organizations”, in “World Development”, n. 24, 1996
- Eide, “The right to adequate food as a human right: final report submitted” in UN, E/CN.4/sub.2/1987/23, 1987
- M. Fasciglione, “I Guiding Principles on business and human rights del Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite sul tema diritti umani, imprese transnazionali: un ridiculus mus?”, in Diritto internazionale e diritti umani, vol. 5, n. 3/2011
- M. Fasciglione, “Luci e ombre del rapporto di fine mandato del Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite su diritti umani e imprese”,
- L. Ferrari, S. Renna, R. Sobrero, “Oltre la CSR: l’impresa del Duemila verso la Stakeholder Vision,” Isedi, 2009
- M. Fasciglione, “La responsabilità delle società multinazionali per violazioni dei diritti fondamentali nell’Unione Europea”

- M.Fasciglione, “Diritti umani e responsabilità sociale d’impresa nel diritto internazionale”, Editoriale Scientifica 2010
- R.E. Freeman, W. Evan “A stakeholder theory of Modern Corporation: a Kantian Capitalism, Ethical Theory and Business, Englewood Cliffs” (NJ), Prentice Hall, 1988
- M. Friedman “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” The New York Times Magazine September 13, 1970
- M. Friedman, “Capitalism and Freedom, University of Chicago press”, 1962
- F. Galgano, F. Marrella, “Diritto e prassi del commercio internazionale”,
- F. Galgano, “La globalizzazione nello specchio del diritto”, 2005
- L. Gallino “Prospettive della Responsabilità sociale delle imprese Il contesto internazionale, verso una nuova definizione di Responsabilità Sociale
- L. Gallino, “L’impresa irresponsabile”, 2009
- F. Galgano, “Diritto Commerciale: le società”, Zanichelli, Bologna, 2006
- Fondazione per la Diffusione della responsabilità Sociale delle Imprese
- P.Guida, “La società “benefit” quale nuovo modello societario”, L'evoluzione delle forme contrattuali tra normativa sostanziale e disciplina fiscale Parte I - Atti del convegno tenutosi a Napoli il 24 novembre 2017
- Hart, “The concept of Law”, Clarendon Press, Oxford, 1961
- J.S. Hiller, “The Benefit Corporation and Corporate Social Responsibility”, Journal of Business Ethics, vol.118, n.2, 2013

- L. Hinna, “Come gestire la Responsabilità Sociale dell’Impresa. Manuale Pratico-Operativo. Processi, Strumenti e Modelli. La Redazione del Bilancio Sociale”, Il Sole 24 Ore, 2005
- I-CSR – Fondazione per la Responsabilità Sociale delle Imprese “Interventi pubblici alle imprese: un possibile strumento di supporto per la diffusione della CSR”, Milano, 2008
- ISFOL, “Responsabilità Sociale D’Impresa Policy e Pratiche”
- Y. Li, “The Case Analysis of the Scandal of Enron”
- J. Katz Cogan, “The regulatory turn in International Law”, Harvard International Law Journal, 2011
- KLD Research & Analytics, Inc. “Domini index”, 1990
- Kofi, Segretario Generale delle Nazioni Unite, World Economic Forum, 31 gennaio 1999, Davos
- Kronman, “Contract Law and Distributive Justice”
- Maticena, “Le cooperative imprese "Altere": Mission, governance e accountability”, Franco Angeli Edizioni, Milano 2017
- G. Morini, “Autonomia contrattuale: i confini delineati dalla giurisprudenza”
- E. Mazzoleni, “Kaisen, Responsabilità sociale d’impresa nel diritto giapponese”, 2019
- K.D. Opp, Norms, in N. Semelser e P. Baltes, “International Encyclopedia of the social behavioral sciences”, vol. 10, Elsevier, Amsterdam”, 2001
- Osservatorio di Sant’Anna, “Imprese e diritti umani: Il caso Italia, analisi del quadro normativo e delle politiche di salvaguardia”, Pisa, 2012

- Parlamento del Regno Unito, Companies Act 2006
- R. Posner, “Economic Analysis of Law”, Boston, 1992
- Punzi, in “Diritto certezza sicurezza”, 2017
- Punzi, “Essere responsabili conviene”, 2016
- S. Ratner, “Corporations and human rights”
- G. Rossi, “Il mercato d’azzardo”, Adelphi, Milano 2008
- Goldman Sachs, “Goldman Sachs Global Investment Research, top 190 projects to change the World”, 25 aprile 2008.
- J. Ruggie, “Business and Human Rights: mapping International Standards of Responsibility and Accountability for Corporate Acts”, U.N. documento n. A/HRC/4/035 del 9/02/07.
- J. Ruggie, “Just Business”
- J. Ruggie, “Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights”, 7 Aprile 2008, p.11
- L. Sacconi, “La responsabilità sociale come governance allargata dell’impresa”, in Rusconi G. - Dorigatti M. La responsabilità sociale, Milano, Franco Angeli
- S. B. Salinas, “Persona jurídica”, Barcelona, 1985
- SECO, “Responsabilità sociale d’impresa: standard internazionali e relativi sviluppi”, Segreteria di Stato dell’Economia SECO
- J.L. Siqueiros, “The Juridical regulation of transnational enterprises, in International Trade”, Law vol. I, 1978
- H. Sgue, “Basic Rights: subsistence, affluence and US foreign policy, Princeton University Press, Princeton”, 1980
- M. Trebilcock “The Limits of Freedom of Contract”
- M. Valsania, “La madre di tutte le truffe contabili: lo scandalo Enron 12 anni dopo”, in “Il Sole24ore”, 2013

- M. Viviani, “La responsabilità sociale d’impresa ed il coinvolgimento degli Stakeholder”
- M. Waters, “Globalisation”, 2001, Routledge, New York
- H.P. Young, “Social Norms”
- S. Zamagni, “Economia politica. Teoria dei prezzi, dei mercati e della distribuzione”, Roma, 1990
- S. Zamagni, “L’impresa socialmente responsabile nell’epoca della globalizzazione”, 2003

## Sitografia:

- <https://www.altalex.com/documents/news/2015/09/16/i-confini-dell-autonomia-contrattuale>
- <https://bcorporation.net>
- <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-28/shell-tries-to-come-clean-on-its-dirty-past-in-nigeria>
- [http://www.cliffordchance.com/briefings/2012/07/chandler\\_v\\_cape\\_theparentcompanyduty.html](http://www.cliffordchance.com/briefings/2012/07/chandler_v_cape_theparentcompanyduty.html)
- <https://www.econlib.org/library/Topics/College/marketfailures.html>
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3A110109>
- [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com\(2001\)366\\_it.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_it.pdf)
- <https://www.globalcompactnetwork.org>
- [https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS\\_152553/lang--it/index.htm](https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_152553/lang--it/index.htm)
- <https://www.ilsecoloxix.it/genova/2019/03/08/news/ponte-morandi-53-nuovi-indagati-responsabilita-gia-dagli-anni-90-1.30262726>
- <https://isocertificazioni.it/app/certificazione-SA8000-SA-8000-social-accountability.aspx>
- <https://www.lastampa.it/torino/2019/11/14/news/caso-thyssen-la-corte-europea-chiede-chiarimenti-alla-germania-1.37903373>
- <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesITALIANO.pdf>

- <https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=it>  
n
- <https://www.repubblica.it/online/mondo/nike/indonesia/indonesia.html>
- <http://www.reports-and-materials.org/UK-Foreign-Office-letter-to-Ruggie-9-Jul-2009.pdf>
- <http://www.treccani.it/>
- [www.treccani.it/enciclopedia/sarbanes-oxley-act](http://www.treccani.it/enciclopedia/sarbanes-oxley-act)
- [http://treccani.it/enciclopedia/teoremi-dell-economia-del-benessere\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](http://treccani.it/enciclopedia/teoremi-dell-economia-del-benessere_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/)
- <http://www.unioncamere.gov.it/csr/P42A646C640S370/ISO-26000.htm>
- <http://www.unioncamere.gov.it/csr/P42A0C421S370/CSR-in-Europa.html>
- [www.aitr.org](http://www.aitr.org)
- [www. ec.europa.eu.](http://www.ec.europa.eu)
- [www.unenvironment.org](http://www.unenvironment.org)

### Registro delle norme:

- L. 28 dicembre 2015 n. 208
- Assemblea Nazionale, Loi no. 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles régulations économiques
- Décret no 2002-221 du 20 février 2002 pris pour l'application de l'article L.225-102-1 du code de commerce et modifiant le décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, J.O n° 44 du 21 février 2002
- Art. 8 “Convenzione Europea dei diritti dell'uomo” (CEDU)
- Artt: 5, 643, 1175, 1206, 1337, 1343, 1354, 1366, 1375, 1440 co.2, 2035 del Codice Civile
- Artt. 41-42 della Costituzione;
- D.lgs 231/2001 c.d. “Responsabilità amministrativa da reato degli enti”
- L. 59/1997
- L. R. 20/2002
- L. R. 21/2002
- L.R. 17/2005
- L.R. 17/2006
- L. 28 dicembre 2015 n. 208;
- Ris. 17/4 del 16/06/2011 del Consiglio sui Diritti Umani
- Sentenza Corte d'appello del Galles e dell'Inghilterra” (EWCA), sezione civile, D. B. Chandler v. Cape Plc., 24/04/2012
- Sentenza Corte Costituzionale del 27/02/1962 n.7